

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	26
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	45
FINANZE (VI)	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	114
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	128
AGRICOLTURA (XIII)	»	130
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	142

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 150
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 151
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	» 152
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	» 153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	» 154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 155
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 156

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	5
ERRATA CORRIGE	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 settembre 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo – Approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3257 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 20 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato a 9 articoli, per un totale di 38 commi; esso risulta riconducibile a due ben distinte finalità, frutto peraltro di due distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri, il 13 e il 15 luglio 2021; da un lato, l'adozione di misure di tutela della laguna di Venezia, dall'altro, la previsione di disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle imprese in crisi;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle

misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 38 commi 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 6 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura (l'aggiornamento del piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica – e quindi retroattiva – in materia di sottoscrizione dei programmi di riallineamento retributivo nel settore agricolo; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2 prevede la nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale a Commissario straordinario per la realizzazione dei punti di attracco temporanei nell'area di Marghera; il Commissario opererà con i poteri previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. "DL sbloccacantieri") e cioè in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; al riguardo, si osserva che l'individuazione *ex lege* del commissario straordinario appare costituire una deroga implicita non solo alla disposizione generale di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede la nomina dei commissari straordinari con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ma anche allo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede

che l'individuazione dei commissari straordinari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti sia effettuata con DPCM; si ricorda inoltre che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari;

il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa né dall'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di esplicitare nella rubrica dell'articolo 3-ter il carattere di interpretazione autentica della norma;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulle procedure di nomina dei commissari straordinari che appaiono sovente derogare al modello previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulla definizione dei poteri dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di "codificare" in un testo legislativo tutte le disposizioni normative relative alle funzioni dei commissari straordinari. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3264 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 10 articoli, per un totale di 29 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali; a ciò si aggiunge l'esigenza, richiamata nel preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla *ratio* unitaria sopra richiamata della disposizione dell'articolo 9 che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 29 commi 2 necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 2 circolari del Ministro della salute;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

gli articoli 1 e 2 prevedono l'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo della certificazione verde COVID-19 per scuole, università e alcune tipologie di trasporti "fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d'emergenza"; si tratta di una formulazione che merita apprezzamento in quanto, nel parere reso nella seduta del 3 agosto 2021, sul decreto-legge n. 105 del 2021 il Comitato ha segnalato come invece quel provvedimento preveda "che a far data dal 6 agosto 2021 sia necessario per l'accesso a determinati servizi e attività il possesso della certificazione verde COVID-19" senza però che sia "stabilito un termine finale"; invitando, con un'osservazione, ad approfondire tale aspetto;

appare suscettibile di approfondimento la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, i commi 2 e 6 dell'articolo 1 individuano come ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le "istituzioni del sistema nazionale di istruzione"; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso; il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce, al primo periodo, che, per il trattamento dei soggetti positivi all'infezione da SARS-CoV-2, in ambito scolastico e dei servizi educativi per

l'infanzia, si applichino i protocolli e le linee guida adottati per lo svolgimento delle attività economiche e sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021; non è però richiamata la possibilità di adottare con una diversa procedura prescrizioni specifiche per l'ambito scolastico, come effettivamente avvenuto (si vedano da ultimo le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 1° settembre 2021); il secondo periodo del medesimo comma 3 prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università; al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19; si ricorda però che le certificazioni verdi COVID-19 allo stato sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che "la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cd. QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione"; sul punto occorre anche considerare che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni; il comma 7 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni recate dall'articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta for-

mazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; non vi è invece alcun riferimento alle attività da svolgere negli istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale; il comma 1 dell'articolo 2 prevede che l'accesso e l'utilizzo di alcune tipologie di mezzi di trasporto sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire se si intenda includere anche i conducenti e il personale addetto a tali mezzi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 4 introduce, ai commi 1 e 2, modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021 ancora in corso di conversione (C 3223-A); le medesime considerazioni valgono per l'articolo 5, comma 1, che integra, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2021; in proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere; si ritiene tuttavia di non ribadire la raccomandazione per il provvedimento in esame, alla luce dell'assoluta peculiarità dell'emergenza in corso (come d'altra parte il Comitato ha già fatto nel parere reso nella seduta del 5 maggio 2021 sul disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021); peraltro, merita segnalare con apprezzamento che i decreti-legge n. 105 e n. 111 sembrano destinati a seguire ciascuno un autonomo iter di conversione, evitando la "confluenza" tra diversi decreti-legge, anche in questo caso recependo un'altra raccomandazione giunta in più occasioni dal Comitato e la solleci-

tazione del Presidente della Repubblica nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 1;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 2, comma 1. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 639 del 3 agosto 2021, a pagina 5 apportare le seguenti modifiche:

alla prima colonna, quarantesima riga, sostituire il numero « 30 » con il seguente « 23 ».

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	8
--	---

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 4 agosto 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella seduta del 4 agosto 2021 la Giunta aveva concordato di richiedere al Presidente della Camera che il termine per riferire all'Assemblea di cui all'art. 18 del Regolamento della Camera, in scadenza il 1° settembre, fosse prorogato di trenta giorni. Tale termine è quindi fissato al 1° ottobre 2021. Ricorda inoltre

che nella medesima seduta del 4 agosto scorso il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha fornito alla Giunta alcuni elementi di prima valutazione della domanda pervenuta e della relativa documentazione. Chiede al relatore se intenda intervenire.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, ricorda che, nella seduta dello scorso 4 agosto, dopo un primo esame della documentazione trasmessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, necessariamente sommario perché svolto con un solo giorno di tempo a disposizione, aveva rilevato che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni nei confronti dell'on. Ferri appare genericamente riferita alle «*captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse nel procedimento penale a carico del dott. Palamara, instaurato presso la Procura della Repubblica di Perugia*» e che all'interno della mole di documentazione trasmessa non appare di agevole individuazione quali siano specificamente le captazioni oggetto della richiesta. Non vi è, infatti, un'esatta elencazione delle conversazioni di cui il CSM chiede l'autorizzazione all'utilizzo nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri. Ricorda quindi di essersi riservato, nella citata seduta, di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo, impegnandosi a riferire alla Giunta alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Dopo un'analisi più approfondita dell'in-

gente documentazione trasmessa – vale a dire l’ordinanza n. 96/2021 pronunciata dal Collegio disciplinare del procedimento n. 93/2019 R.G. a carico dell’on. Cosimo Maria Ferri e il relativo fascicolo disciplinare, contenuto in due supporti informatici, consistente in svariate migliaia di pagine – rileva che in essa sono presenti numerose captazioni di conversazioni dell’on. Ferri che, al netto delle tante ridondanze, coprono un arco temporale di quasi tre mesi, da marzo a maggio 2019. Le conversazioni rilevanti, tra cui senza dubbio quella del 9 maggio 2019, sono state intercettate sia per mezzo di « *captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse* » (come riportato nell’ordinanza di richiesta di autorizzazione) sia mediante lo strumento telefonico; di queste ultime, stando al tenore letterale della richiesta, si dovrebbe quindi ritenere che non è richiesta l’autorizzazione all’utilizzazione. Più in dettaglio, in base alla ricognizione degli atti compiuta con l’ausilio della segreteria, appare che nella documentazione siano contenute le trascrizioni di numerose conversazioni telefoniche, nel periodo dal 12 marzo al 14 maggio 2019, e di numerose conversazioni, contraddistinte da un diverso numero progressivo di identificazione, captate in via informatica mediante *trojan* e svolte in quattro distinte giornate, e cioè il 9, 21, 28 e 29 maggio 2019. Si riserva quindi di verificare ulteriormente la completezza di tali informazioni, considerata la difficoltà di orientamento nel vasto compendio documentale trasmesso, in assenza di un indice degli atti e soprattutto dell’elenco dettagliato delle captazioni da autorizzare. Tanto premesso, ricorda che l’art. 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003 prevede che vi sia una precisa individuazione dell’oggetto della richiesta; in tal senso depone altresì la costante prassi applicativa da parte degli uffici giudiziari e delle altre autorità richiedenti, che hanno sin qui sempre allegato alla richiesta di autorizzazione l’elencazione dettagliata delle conversazioni o comunicazioni intercettate che si chiede di potere utilizzare, insieme alle relative trascrizioni e registrazioni. Segnala peraltro che la legge non prevede la tra-

missione integrale del fascicolo da parte del richiedente e che, in taluni casi, è la stessa Giunta che ne fa richiesta per acquisire elementi ulteriori utili alle valutazioni di propria competenza. Al riguardo, osserva che la trasmissione integrale del voluminoso fascicolo da parte del Consiglio superiore della magistratura, di propria iniziativa, è sicuramente un apprezzabile gesto di collaborazione per così dire anticipata ma che tuttavia rischia di diventare un involontario elemento di complicità, in mancanza di un’indicazione analitica delle intercettazioni da autorizzare, a fronte di una pluralità di intercettazioni e captazioni che coinvolgono l’on. Ferri. A tal proposito, rileva che l’ordinanza della Sezione disciplinare si sofferma lungamente sulla captazione delle conversazioni che l’on. Ferri ha avuto nel corso di un incontro del 9 maggio 2019 con il dott. Palamara, l’on. Luca Lotti e alcuni componenti *pro tempore* del CSM. La riunione del 9 maggio 2019 fu oggetto come noto di captazione per mezzo del *Trojan Horse*; essa è citata espressamente quale circostanza di fatto in relazione alla quale sono stati specificamente formulati i primi due capi di incolpazione, mentre nel terzo capo di incolpazione essa è assunta a riferimento dell’illecito disciplinare « *per avere – anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione – posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione* ». Dal punto di vista del merito, anticipa che nell’ordinanza sono rigettate le eccezioni sollevate dall’on. Ferri, il quale ha sostenuto l’illegittimità e l’inutilizzabilità della predetta captazione perché le opinioni da egli espresse nella riunione del 9 maggio 2019 sarebbero coperte dall’immunità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. e perché la captazione dovrebbe essere qualificata non come « casuale » ma come « indiretta », con conseguente violazione delle garanzie assicurate dall’art. 68, terzo comma, Cost. e dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 per mancanza di previa autorizzazione parlamentare. Rileva che la captazione delle conversazioni del 9 maggio 2019 appare dunque di particolare importanza per la Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura (e anche per l'on. Ferri) ma ciò non autorizza a concludere che solo di essa sia richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, perché il tenore letterale dell'ordinanza trasmessa alla Camera parla, al plurale, di «*captazioni informatiche realizzate mediante Trojan Horse*», senza specifico riferimento alla data della captazione in questione o di altre. Ricorda che, nella seduta del 4 agosto, si era riservato di avanzare alla Giunta, alla ripresa dei lavori, una proposta anche sul *modus procedendi*; alla luce della situazione sopra descritta, ritiene che il modo più opportuno di procedere sia quello di chiedere al CSM di precisare rapidamente l'oggetto della domanda, affinché esso fornisca l'elencazione puntuale delle conversazioni o comunicazioni delle quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, con le relative trascrizioni e registrazioni. In conclusione, rimettendosi in ogni caso alle valutazioni del Presidente, propone che la Giunta deliberi sulla proposta testé avanzata, ove necessario anche dopo che i componenti della Giunta abbiano avuto modo di prendere ulteriore contezza della documentazione trasmessa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, prende atto della proposta formulata dal relatore e prospetta l'opportunità di deliberare sulla proposta medesima immediatamente oppure in una seduta da convocare già domani, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari.

Ingrid BISA (LEGA) ritiene utile differire di qualche giorno la deliberazione della Giunta sulla proposta del relatore per consentire l'approfondito esame della copiosa documentazione, inviata alla Camera a ridosso della pausa estiva dei lavori.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, sottolinea che la richiesta di autorizzazione è pervenuta alla Camera il 2 agosto e che il termine per riferire all'Assemblea è già stato differito al 1° ottobre. Osserva che, al fine di valutare la proposta del relatore di chiedere alla Sezione disciplinare del CSM di circoscrivere l'oggetto

della domanda, indicando dettagliatamente le captazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione, non appare necessario l'esame dettagliato della copiosa documentazione, che può comunque essere condotto indipendentemente dalla deliberazione sulla proposta del relatore. Sottolinea che, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, appare opportuno che l'eventuale richiesta di precisazione della domanda sia posta alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in tempi rapidi.

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che la Giunta sia già nella condizione di decidere sulla proposta del relatore, alla quale si dichiara favorevole, perché la deliberazione non presuppone l'esame dettagliato dell'intera documentazione ma la condivisione del principio secondo il quale la richiesta deve essere precisa e circoscritta.

Carlo SARRO (FI) fa notare che la Giunta si trova di fronte a un caso particolare, relativo a una richiesta avanzata in sede di esercizio della potestà disciplinare, che pone la questione della potestà valutativa della Giunta. Apprezza le considerazioni del Presidente sulla leale collaborazione tra poteri dello Stato ma ritiene utile un breve differimento per esaminare la richiesta di autorizzazione, che potrebbe presentare profili di inammissibilità in ragione della indeterminatezza della sua formulazione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ritiene preferibile non rinviare la deliberazione sulla proposta del relatore oltre la giornata di domani, in modo da evitare che, considerati i tempi della risposta, la discussione sul merito della richiesta inizi in prossimità della scadenza del termine per riferire all'Assemblea. Rappresenta che, a suo avviso, sulla proposta del relatore potrebbe assunta una decisione nella seduta odierna.

Carlo SARRO (FI) osserva che, mentre un breve rinvio non soddisferebbe comunque le esigenze di approfondimento nel merito, la richiesta di delimitazione della

domanda da avanzare alla Sezione disciplinare del CSM può essere approvata immediatamente.

Manuela GAGLIARDI (CI) sottolinea che, oltre a prendere in considerazione per spirito di leale collaborazione istituzionale le esigenze del Consiglio superiore della magistratura occorre altresì tutelare quelle dei componenti della Giunta per l'approfondimento delle questioni.

Eugenio SAITTA (M5S) osserva che una rapida decisione sulla proposta del relatore non confligge con la necessità di approfondimento nel merito della documentazione. Ritiene pertanto che la deliberazione sulla proposta del relatore possa essere assunta immediatamente, anche per non dare adito a strumentalizzazioni mediatiche su possibili intenti dilatori da parte della Giunta.

Catello VITIELLO (IV) ritiene che l'autonomia e l'indipendenza della Giunta prevalgano su qualsiasi considerazione mediatica. Non rileva pertanto alcun motivo ostativo al breve differimento della decisione sulla proposta del relatore per esigenze di approfondimento, anche in considerazione dei tempi di trasmissione della richiesta da parte del Consiglio superiore della magistratura rispetto a quelli di inizio del procedimento disciplinare.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, sottolinea che nella seduta del 4 agosto 2021 aveva già

segnalato e rappresentato la questione, che oggi ha solo ulteriormente precisato. Rileva che per deliberare sulla sua proposta non occorre entrare nel merito della pur copiosa documentazione trasmessa, sulla quale, peraltro, i componenti della Giunta potranno svolgere i necessari approfondimenti indipendentemente dalla richiesta di delimitazione dell'oggetto della domanda da avanzare alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, a conclusione del dibattito, considerato altresì che l'esigenza di precisa individuazione delle captazioni delle quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzo era già stata posta dal relatore nella seduta del 4 agosto 2021, ritiene che la Giunta sia già nella condizione di deliberare sulla proposta del relatore. Pone pertanto in votazione la proposta di richiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in spirito di leale collaborazione istituzionale, di voler fornire chiarimenti ai fini della determinazione dell'oggetto della richiesta, mediante l'elencazione in dettaglio delle captazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente alle relative registrazioni e alle loro trascrizioni.

La Giunta approva all'unanimità.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni riprendono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 settembre 2021.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 settembre scorso si è concluso l'esame preliminare del provvedimento e che alle ore 17 di martedì 7 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Fa presente che risultano presentate trentadue proposte emendative (*vedi allegato*),

nessuna delle quali presenta profili di inammissibilità.

Segnala, altresì, che prima della seduta i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Scagliusi 1.9, Barbuto 1.11, Grippa 1.12, Barbuto 1.13, 2.13, 2.14 e 2.15, Grippa 2.17, Scagliusi 2.18 e 2.19, nonché Grippa 2.20.

Ricordato che nella seduta odierna le Commissioni procederanno all'esame delle proposte emendative presentate, non essendovi richieste di intervento sul complesso delle medesime proposte, chiede ai relatori di esprimere il proprio parere su di esse.

La presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA, intervenendo in sostituzione del relatore Andrea Romano, impossibilitato a partecipare alla seduta, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il viceministro Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Romina MURA, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle

proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rotelli 1.1, Spessotto 1.5, Rotelli 1.2, Spessotto 1.6, Rotelli 1.3, Spessotto 1.7, Rotelli 1.4 e Spessotto 1.8.

Romina MURA, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 del decreto-legge.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Spessotto 2.5, Benedetti 2.1 e 2.3, Spessotto 2.6, gli identici emendamenti Benedetti 2.2 e Spessotto 2.4, nonché gli emendamenti Spessotto 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

Romina MURA, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 3 del decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Giorgi 3.1.

Romina MURA, *presidente*, non potendosi procedere alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori, in quanto

non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, sospende la seduta fino alle ore 15.45.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.50.

Romina MURA, *presidente*, fa presente che il Comitato per la legislazione, le Commissioni I, II, VI, VII, VIII, X, XIII e XIV, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso il parere di rispettiva competenza, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Pone, quindi, in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Andrea Romano e Murelli, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Romina MURA, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 55.000 GT;

b) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento.

1.1. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: Canale della Giudecca di Venezia *aggiungere le seguenti:* , riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.

* **1.5.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

* **1.9.** Scagliusi.

Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° agosto 2021 *con le seguenti:* 1° dicembre 2021.

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 1° agosto 2021 *con le seguenti:* 1° dicembre 2021.

1.2. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: allo 0.1 per cento *con le seguenti:* al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

* **1.6.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

* **1.12.** Grippa.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del *terminal* di approdo o comunque interessate a interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate a operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di

cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.

1.3. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

* **1.7.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

* **1.11.** Barbuto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dalle imprese operanti nel settore della logistica aggiungere le seguenti: e dai ground handler.

1.4. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022;

Conseguentemente:

al comma 7, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni per l'anno 2022 con le seguenti: 50 milioni per l'anno 2021 e a 37,5 milioni per l'anno 2022.

all'articolo 5, comma 1:

a) all'alinea, sostituire le parole: 42 milioni di euro per l'anno 2021, 40,5 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 52 milioni di euro per l'anno 2021, 45,5 milioni di euro per l'anno 2022;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022.

1.13. Barbuto.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché, in deroga fino alla fine del comma.

1.8. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con il compito di procedere aggiungere le seguenti: , nel rispetto della morfologia lagunare,.

2.5. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1. Benedetti, Sarli.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) attuazione e completamento degli interventi strutturali, prioritari e subordinati, e degli interventi gestionali previsti dal Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia; .

2.3. Benedetti, Sarli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'area di Marghera con le seguenti: , in laguna o anche fuori laguna, purché nel rispetto della morfologia lagunare.

2.6. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'area di Marghera con le seguenti: , in laguna o anche fuori laguna,

2.17. Grippa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022.

* **2.2.** Benedetti, Sarli.

* **2.4.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi.

** **2.7.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

** **2.18.** Scagliusi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.

* **2.8.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

* **2.19.** Scagliusi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separata-

mente per navi passeggeri e per navi portacontenitori.

** **2.9.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

** **2.15.** Barbuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

2.10. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

* **2.11.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

* **2.20.** Grippa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono le attività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i re-

lativi oneri economici di tutte le predette attività.

**** 2.12.** Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

**** 2.14.** Barbuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti gli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini della verifica della coerenza, efficacia ed economicità delle soluzioni individuate.

2.13. Barbuto.

ART. 3.

Al comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La continuità dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. deve avvenire adottando misure capaci di ridurre al minimo le emissioni inquinanti e, di conseguenza, i rischi per l'ambiente e la popolazione. ;

b) al capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: alla costituzione di una società aggiungere le seguenti: , con sede a Taranto.

3.1. De Giorgi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

C. 3269 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede re-

ferente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

La Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3269, di conversione del decreto – legge n. 117 del 2021, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del decreto – legge, che si compone di 7 articoli, rileva innanzitutto come l'articolo 1, composto di un unico comma, preveda che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

La disposizione è giustificata, nel testo, dall'esigenza di evitare il contagio da COVID-19.

Ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 (all'articolo 1) limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.

La disposizione mantiene però ferme « per le elezioni suppletive di Camera e Senato » (allo stato sono previste elezioni suppletive per collegi uninominali per la Camera, nei collegi 12 Toscana e 1-11 Lazio):

le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito « tagliando antifrode » (ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del Testo unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957;

le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio; la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell'identità dell'elettore, il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode [e dell'appendice della scheda seguendo la linea tratteggiata] (ai sensi dell'articolo 58, quarto comma, del medesimo Testo unico, per la parte non incompatibile con la disposizione in esame, relativa alle sole consultazioni dell'anno 2021).

Rammenta che le disposizioni richiamate si applicano anche alle elezioni suppletive del Senato, in quanto l'articolo 27 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993) prevede che per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del DPR n. 361 del 1957.

Restano altresì ferme:

le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità [e distacchi l'appendice seguendo la linea tratteggiata] (articolo 49, secondo comma, del

testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570 del 1960).

In merito alle modalità applicative della disposizione – e del decreto-legge nel suo complesso – è intervenuta la circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell'interno (Direzione centrale dei servizi elettorali), la quale precisa che « nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati rimane fermo l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna. In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata ». Nei medesimi termini si esprime anche l'analisi di impatto della regolamentazione.

Com'è noto, nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (ai sensi del decreto Ministro interno del 3 agosto 2021) si svolgeranno:

le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1;

le elezioni regionali nella regione Calabria;

le elezioni amministrative in 1.160 comuni delle regioni a statuto ordinario e in alcuni comuni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna si svolgerà nei giorni del 10 e 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 24 e 25 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/

Südtirol si svolgerà il 10 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre 2021.

Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si svolgerà nei giorni del 19 e 20 settembre 2021.

Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al provvedimento, le consultazioni amministrative coinvolgono 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale.

Il totale complessivo degli elettori chiamati alle votazioni è pari ad oltre 15 milioni di elettori.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

In particolare, come per le elezioni dell'anno 2020 (secondo quanto allora previsto dall'articolo 2, decreto-legge n. 103 del 2020), il comma 1 stabilisce, alla lettera *a*), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (ai sensi dell'articolo 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 componenti (5 scrutatori e il presidente).

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto.

In proposito, ricorda che, secondo la disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere, i componenti della sezione provvedono alla raccolta del voto e

allo spoglio delle schede; qualora vi siano elettori ricoverati che non possono accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto. I compiti di tali seggi speciali si esauriscono con la raccolta dei voti dei degenti, la loro raccolta in appositi plichi, separati in caso di più elezioni, e la loro consegna alle sezioni elettorali).

Tali seggi speciali, come ricordato anche nella circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell'interno, ai sensi del citato articolo 9, primo comma, della legge n. 136 del 1976, sono istituiti di norma anche per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, limitatamente alla raccolta del voto dei degenti.

La lettera *b*) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Come evidenziato infatti nella citata circolare del Ministero dell'interno, per i ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, più prossime territorialmente.

Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.

Circa la formulazione della lettera *b*) del comma 1, ritiene suscettibile di approfondimento la collocazione del rinvio normativo (all'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976, relativo ai seggi speciali), la quale segue la menzione degli elettori ammessi al voto domiciliare (ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge) e non anche quella dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

La lettera *c*) prevede che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali

sopra richiamati siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (sembra farsi riferimento all'eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine;

soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità: a tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

Rispetto a quanto previsto per le consultazioni elettorali del 2020, la disposizione prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti « ulteriori » seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).

Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire se anche per questi ulteriori seggi il ricorso a personale USCAR avvenga solo in via subordinata, quando cioè, come previsto al comma 2, richiamato dalla disposizione in esame, non si riesca a costituire il

seggio con le modalità ordinarie, ovvero se a tale personale si faccia direttamente ricorso, una volta riscontrata a necessità di costituire tali ulteriori seggi.

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 (di cui all'articolo 3) nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n. 136 del 1976, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle « certificazioni verdi COVID-19 » previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (cosiddetto *green pass*).

Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine

è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021.

La relazione tecnica ricorda che l'onorario fisso forfettario è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti. Per quanto riguarda i seggi speciali, l'onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90 e 61 euro.

Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti letto che ospitano reparti COVID-19.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020 (dall'articolo 3).

Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto « presso il comune di residenza ».

A tale fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede quindi ad iscrivere, in base al comma 3, l'elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19, ovvero al seggio speciale

nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19.

In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.

In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

La norma demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di riparto del medesimo fondo.

Ricorda al riguardo che, analogamente, per le consultazioni elettorali dell'anno 2020 l'articolo 34-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 – ha stanziato specifiche risorse per assicurare la necessaria sanificazione dei locali adibiti.

Il comma 2 prevede inoltre che le operazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Al relativo onere, quantificato in 1.305.700 euro, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

Il comma 3 prevede che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, le quali, tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge n. 25 del 2021 (all'articolo 2) per le prossime elezioni amministrative, dispongono la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all'estero.

Al riguardo rammenta che i Comitati degli italiani all'estero (Comites), istituiti nel 1985 e riorganizzati con la legge n. 286 del 2003, sono organismi elettivi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero istituiti in ciascuna circoscrizione consolare avente almeno 3.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero di cui alla legge n. 470 del 1988; le relative elezioni si tengono ogni cinque anni.

Come ricordato nella relazione illustrativa, il decreto-legge n. 162 del 2019, nel rinviare le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Comites, ha stabilito (all'articolo 14, comma 3) che le stesse abbiano luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

In particolare il comma 1, lettera a), limitatamente alle prossime elezioni per il rinnovo dei Comites, dispone che il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia pari a 50 (rispetto ai 100 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50.000 e a 100 (rispetto ai 200 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.

La lettera b) stabilisce che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati non è richiesta (laddove l'articolo 14, commi 1 e 7, del DPR n. 395 del 2003 prevede che la firma di ogni

sottoscrittore deve essere autenticata dall'ufficio consolare), purché le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

L'articolo 6 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle previsioni degli articoli 2 e 4 del decreto-legge, pari complessivamente a 12.306.716 euro per l'anno 2021.

Per la relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda gli oneri di cui agli articoli 2 e 4 ricorda che:

l'articolo 2, comma 7, autorizza la spesa di 749.069 euro per il 2021 per il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi di tale articolo dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento;

l'articolo 2, comma 8, autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti letto che ospitano reparti COVID-19;

l'articolo 4, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 11.438.910 euro per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il decreto – legge intervenga sulla materia « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » ricompresa nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione.

Emanuele PRISCO (FDI), svolgendo alcune considerazioni di carattere generale, evidenzia come il provvedimento in esame prevede misura che si sarebbe potuto introdurre in un precedente decreto – legge, che fu approvato proprio per rinviare la data di tali consultazioni elettorali. Ricorda, al riguardo, che sarebbe stato sufficiente accogliere le proposte di modifica presentate allora dal suo gruppo, che riguardavano proprio gli aspetti ora disciplinati del decreto-legge in esame e che invece furono tutte respinte.

Segnala, inoltre, come la scadenza del termine di conversione del decreto – legge sia successiva alla data di svolgimento delle elezioni, ritenendo che questo rappresenti una situazione paradossale, tale da rendere inutile la conversione stessa del decreto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto

nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda quindi che, nella seduta del 3 agosto scorso, la Commissione ha adottato quale testo base la proposta di testo unificato, come riformulata dalla relatrice, delle proposte di legge in esame.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, ritiene che si possa procedere quanto prima alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato adottato come testo base alle ore 15 di mercoledì 15 settembre.

La Commissione concorda.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, avevano fatto presente la necessità di disporre di un ulteriore margine temporale per svolgere approfondimenti di merito, in vista dell'elaborazione di un testo unificato il più possibile condiviso.

Chiede quindi quale sia stato l'esito di tale approfondimento.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, intervenendo anche a nome della relatrice Bordonali, fa presente che è necessario un breve lasso temporale per completare il

lavoro di elaborazione della proposta di testo unificato, essendo di recente emerse alcune esigenze di approfondimento. Ritiene dunque opportuno rinviare il seguito dell'esame ad un'altra seduta, che propone di fissare per la giornata di mercoledì 15 settembre, facendo presente che si tratta semplicemente di perfezionare alcuni dettagli rispetto ad un testo in gran parte già definito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce delle ulteriori esigenze di approfondimento testé rappresentate dai relatori, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta, che sarà convocata per la giornata di mercoledì 15 settembre.

Confidando che per quella data sarà possibile adottare il testo base e proseguire positivamente l'*iter* di esame di un provvedimento lungamente atteso dalle organizzazioni di categoria interessate, rinvia, quindi, il seguito, dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	26
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2160 – Adozione del testo base</i>)	36
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di atti del Governo non sono previste vota-

zioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.

Atto n. 271.

(*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione avvia oggi l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame scadrà il 14 settembre prossimo.

Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento, in considerazione della ristrettezza dei tempi, chiede al rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, verosimilmente entro il prossimo 30 settembre. Chiede altresì al rappresentante del Governo se intenda consentire l'espressione del prescritto parere oltre il termine fissato, e quindi entro il 30 settembre prossimo, anche in relazione allo: schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (A.G. 285); schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286); schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (A.G. 275); schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, assegnato alle Commissioni riunite II e X (A.G. 277); schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, assegnato alle Commissioni riunite II e X (A.G. 290).

Ritiene che l'espressione dei prescritti pareri parlamentari in relazione ai suddetti

atti del Governo entro il 30 settembre prossimo, possa comunque consentire all'Esecutivo di disporre di un congruo tempo per la deliberazione definitiva, stante che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 8 novembre.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della delicatezza dei provvedimenti, manifesta la disponibilità del Governo a consentire l'espressione dei prescritti pareri parlamentari oltre il termine fissato, e quindi entro il prossimo 30 settembre, per gli Atti del Governo 271, 275, 277, 285, 286 e 290.

Carmelo MICELI (PD) *relatore*, fa presente che lo schema in esame, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), è volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/713, che si propone di predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime.

Ricorda che per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il citato articolo 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poi-

ché il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/713 è scaduto il 31 maggio 2021 (data che rientra nei tre mesi successivi all'entrata in vigore – l'8 maggio 2021 – della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere – dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello « scorrimento dei termini » necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la illustrazione del contenuto della direttiva, segnala che il suo campo d'applicazione riguarda non solo i mezzi di pagamento diversi dai contanti tradizionali (quali carte di credito, assegni) ma anche il denaro elettronico, la valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari. Alla luce della natura sempre più digitale dei mezzi di pagamento, e della conseguente dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la direttiva prescrive infatti l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/4113/GAI, con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l'armonizzazione della disciplina nel diritto nazionale. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad intervenire sui propri ordinamenti affinché siano introdotti alcuni specifici reati nonché le relative sanzioni.

Rammenta inoltre che la direttiva ha origine dalla proposta della Commissione europea del 13 settembre 2017 (COM (2017) 489), sulla quale la Commissione Giustizia della Camera ha approvato una risoluzione

favorevole con osservazioni e con la raccomandazione al Governo di attivare « senza indugio tutte le procedure per adottare le misure legislative necessarie a garantire l'integrale recepimento della vigente e della futura disciplina europea in materia di frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante, in modo da assicurare ai risparmiatori italiani le stesse tutele di cui possono fruire quelli di altri Paesi ».

Ciò premesso, fa presente che lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli, il primo dei quali, per delineare il campo d'applicazione dell'intervento normativo, introduce alcune definizioni, mutuandole dalla direttiva (UE) 2019/713. In particolare, per « strumento di pagamento diverso dai contanti » si dovrà intendere un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. A sua volta, è un « dispositivo, oggetto o record protetto » quel dispositivo protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma. Con « mezzo di scambio digitale » dovrà intendersi qualsiasi moneta elettronica, come definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta digitale. Quest'ultima è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Rileva che l'articolo 2 dello schema in esame modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493-ter e 640-ter e inserendo il nuovo articolo 493-quater. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione

di carte di credito e di pagamento, di cui all'articolo 493-ter del codice penale, per estenderne il campo d'applicazione agli strumenti di pagamento completamente dematerializzati, dando così attuazione all'articolo 3 della direttiva che impone agli Stati di considerare come reato tanto l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraffatto o falsificato. Sul piano dell'entità della pena, il regime sanzionatorio già previsto dal codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) non è stato modificato in quanto già è conforme a quanto richiesto dalla direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, ex articolo 9, paragrafo 2). La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 introduce nel codice penale il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il nuovo articolo 493-quater punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo. Anche in questo caso, in analogia con quanto previsto dall'articolo 493-ter, in caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici. La nuova fattispecie penale dà attuazione all'articolo 7 della direttiva; con riguardo alla relativa sanzione, segnalo che l'articolo 9, paragrafo 5, della stessa direttiva prevede una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Infine, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 novella il reato di frode informatica, di cui all'articolo 640-ter del codice penale, per prevedere una aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno,

determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa, tale intervento non è volto a dare attuazione all'articolo 6 della direttiva, che impone di punire la frode connessa ai sistemi di informazione, in quanto si tratta di condotte già punite dall'articolo 640-ter del codice penale. La modifica dell'articolo 640-ter è finalizzata invece a dare attuazione all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, che nel delineare l'apparato sanzionatorio, attribuisce un maggior disvalore alla frode rispetto alle altre condotte considerate, richiedendo una pena detentiva massima non inferiore a 3 anni. Se dunque la pena detentiva per la fattispecie base di frode informatica (reclusione da 6 mesi a 3 anni) già risponde alle richieste europee, l'esigenza di connotare di particolare disvalore questa condotta (rispetto a quelle di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e di detenzione e diffusione di apparecchiature dirette a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ha indotto il Governo a prevedere una aggravante.

Sottolinea che l'articolo 3 integra il catalogo dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di introdurre, in relazione alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, la responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, per dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, viene introdotto – subito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'articolo 25-octies, e prima dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies – il nuovo articolo 25-octies.1. Il comma 1 di tale nuovo articolo prevede: per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, cui all'articolo 493-ter del codice penale, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è sanzionata la falsificazione di monete dall'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001); per la

commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 493-*quater*, e di frode informatica aggravata, di cui all'articolo 640-*ter*, secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001).

Ricorda che l'articolo 25-*octies*.1 prevede inoltre, al comma 2, in caso di condanna l'applicazione all'ente anche delle sanzioni interdittive. Si tratta, in base all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Osserva che l'articolo 4 dello schema di decreto all'esame della Commissione dà attuazione all'articolo 18 della direttiva, relativo agli obblighi di elaborazione di dati statistici da inviare alla Commissione europea, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione contenente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso Ministero ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate per attuare la direttiva e sull'impatto della direttiva stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli obblighi di relazione alle altre istituzioni europee previsti dall'articolo 21 della direttiva. Il Ministero dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea l'autorità designata come punto di contatto operativo

nazionale. L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, relativo allo scambio di informazioni, individua nella Direzione centrale della polizia criminale (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia – Sala Operativa Internazionale) il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni relative ai reati oggetto della direttiva con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, dovrà essere dotata di ulteriori unità di personale da un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle dotazioni organiche delle forze di polizia previste a legislazione vigente. Fa presente, in fine, che il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è ribadito dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, si ripromette, a seguito di alcune interlocuzioni informali con alcuni colleghi, di approfondire la questione della possibile introduzione di alcuni profili colposi per alcuni delitti che ad oggi hanno una natura squisitamente dolosa.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente che la Presidenza cercherà di fissare – per il provvedimento in esame, così come per tutti gli altri schemi di decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione – ulteriori sedute di discussione generale per svolgere tutti i necessari approfondimenti, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 285.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione avvia oggi l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 16 settembre prossimo e che il rappresentante del Governo ha poc'anzi dichiarato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare oltre il termine fissato, e quindi fino al 30 settembre.

Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI) fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (A.G. 285). Con riguardo alla citata direttiva UE 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, rammenta che la stessa intende tutelare (articolo 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

Ricorda che la direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato fino alla decisione finale (articolo 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito sottolinea che (articoli da 3 a 5) gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico,

attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).

Evidenzia che due principi che gli Stati dovranno garantire sono corollari della presunzione d'innocenza: Si tratta in primo luogo del principio in base al quale l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa. In proposito rileva che l'articolo 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il pubblico ministero o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva l'obbligo per gli Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto. Ulteriore principio che gli Stati dovranno garantire è quello base al quale l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (articolo 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato « purché ciò rispetti il diritto a un equo processo ». In base all'articolo 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.

Ricorda che la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio. Se non è possibile rispettare le citate condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta

informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (articolo 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13).

Rammenta, in fine, che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 1° aprile 2018.

Con riferimento alla norma di delega, segnala che una prima delega per l'attuazione della direttiva in esame, conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2016-2017, non è stata esercitata, avendo il Governo valutato che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell'Unione europea. Successivamente, il 31 marzo 2021, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (COM(2021)144), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. La Direttiva 2016/343/UE è inserita dunque inserita al n. 1 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e, in base all'articolo 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per

il suo recepimento. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni per esprimersi: le Commissioni Giustizia di Camera e Senato dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 16 settembre 2021. La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere. Quale, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro l'8 novembre 2021). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 6 articoli, fa presente che l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni « integrative » volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti pe-

nali, in attuazione della Direttiva 2016/343. Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva, la relazione illustrativa chiarisce che « al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario ».

In particolare, ricorda che la relazione illustrativa dello schema afferma che « per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano ». Tali criticità attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato/imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non si sia ancora concluso (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (articolo 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che – conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 – abbia « per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa ».

Evidenzia che l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come

« colpevole », prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta: il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2); l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (commi 3 e 4); il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via d'urgenza al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (comma 5).

Segnala che l'articolo 3, al comma 1, interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione, al fine di integrarlo con le seguenti previsioni: la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (comma 2-*bis* dell'articolo 5). In proposito segnala che la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'articolo 329 del codice di procedura penale dal successivo articolo 4 dello schema in esame; il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa (comma 1 dell'articolo 5); con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti (comma 3-*bis*

dell'articolo 5); tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza (comma 3-ter dell'articolo 5); le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva (comma 2-bis dell'articolo 5). Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, inserisce la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.

Rileva che l'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale; in particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce tra le disposizioni generali del Libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-bis, rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza». In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il pubblico ministero mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa (comma 1); negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (come nei provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento (comma 2). In proposito rammenta che l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva, stabilisce che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impre-

giudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità»; se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza (comma 3); in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice che procede; nel corso delle indagini preliminari è il GIP (comma 4); avverso il decreto, che è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presentare entro 10 giorni, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione; sull'opposizione il giudice provvede in camera di consiglio (comma 4).

Ricorda che la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, inoltre, modifica l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, al fine di specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal pubblico ministero, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse. La successiva lettera c), infine, interviene sull'articolo 474 codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. In proposito, rammenta che l'articolo 5 della direttiva prevede che gli

Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica e precisa che tale disposizione non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi. Pertanto la disposizione relativa alla consultazione reciproca di avvocato e imputato non appare direttamente attuativa della direttiva. Più in generale, come si evince dalla Relazione illustrativa al provvedimento, con la modifica dell'articolo 474 del codice di procedura penale « si mira a prevenire l'ulteriore vulnus alla presunzione di innocenza che si verifica allorché l'autorità pubblica presenti l'indagato o l'imputato come colpevole – non attraverso “dichiarazioni” o “decisioni” ma – esibendolo nelle aule di giustizia, o comunque in pubblico, mentre è sottoposto a “misure di coercizione fisica” ».

Evidenzia che l'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione all'articolo 11 della direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla direttiva, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di trasmetterle, tra gli altri, dati relativi a: numero e esito dei procedimenti, anche disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame; numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti; numero dei procedimenti per rescissione del giudicato. Ricorda che in base all'articolo 629-bis del codice di procedura penale, il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Queste ultime previsioni sono da

collegare al Capo III della direttiva (articoli 8 e 9), relativo al diritto di presenziare al processo. In merito rammenta che ulteriori disposizioni di attuazione di questi profili della direttiva sono contenute nel disegno di legge di riforma del processo penale, recentemente approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato. L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, sottolinea come la direttiva (UE) 2016/343 non contempli soltanto gli aspetti legati alla comunicazione nella fase delle indagini preliminari ma anche quelli relativi all'onere della prova, alle modalità con cui una persona privata delle libertà personali viene presentata in aula, al diritto al silenzio dell'imputato. Ritiene che tali aspetti debbano essere tutti declinati nel nostro ordinamento. A suo giudizio lo schema all'esame della Commissione potrà quindi essere integrato attraverso il parere della Commissione e considera importante sotto tale profilo avere una visione complessiva del codice di procedura penale. Nel ritenere che il provvedimento in esame costituisca quindi un'occasione irripetibile, evidenzia l'opportunità di approfondire anche le modalità con le quali altri Paesi hanno recepito la direttiva e la necessità di svolgere un approfondito dibattito tra i gruppi.

Mario PERANTONI, *presidente*, certo che sarà possibile svolgere un utile approfondimento sul provvedimento in discussione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di

Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, già rinviato nella seduta del 7 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 13 settembre prossimo e che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Roberto TURRI (LEGA), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termine alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.

C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2160 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che, in qualità di relatore, nella seduta del 14 luglio scorso, ha presentato una proposta di testo unificato come testo base (*vedi allegato*) che, secondo quanto concordato nella seduta del 4 agosto scorso, sarà oggi oggetto di deliberazione della Commissione.

Roberto TURRI (LEGA) chiede in primo luogo che la proposta di legge Molinari C. 2160 venga disabbinata alle altre proposte in esame. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato presentata dal relatore. In proposito, sottolinea come la tematica era stato incardinata in Commissione su richiesta della Lega ed evidenzia come la proposta di legge Molinari C. 2160 prevedesse unicamente l'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie di reato di lieve entità relative alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Rileva invece come la proposta di testo base non tenga in considerazione tale impostazione, andando nella direzione opposta. Ribadisce quindi la richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2160, al fine di non precludere a tale iniziativa legislativa la possibilità di proseguire un proprio autonomo percorso. Nel sottolineare quindi come la proposta di testo unificato riduca le pene previste per i casi di lieve entità e consenta la produzione della cannabis, manifesta l'assoluta contrarietà del suo gruppo a tali previsioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Molinari C. 2160.

La Commissione approva la revoca dell'abbinamento della proposta di legge Molinari C. 2160.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia all'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, rilevando nel

contempo l'impossibilità di mantenere unite in una coalizione di governo forze politiche che su molti argomenti hanno posizioni molto distanti. Evidenzia come ciò si sia manifestato anche nel caso specifico, con riguardo all'esame di provvedimenti che, pur abbinati per pura ragione cartolare, si caratterizzano per contenuti ed obiettivi diametralmente opposti. Sottolinea pertanto che il suo gruppo, che ha appena votato in favore del disabbinamento della proposta di legge della Lega, esprime un voto pienamente conforme a quello delle altre forze del centrodestra, consapevole che le forze di maggioranza non condividono il medesimo retroterra politico e culturale.

Matilde SIRACUSANO (FI) preannuncia il voto contrario di Forza Italia, ritenendo che il testo unificato proposto dal relatore, ritenuto un intervento moderato, rappresenti la prima fase di un percorso verso la liberalizzazione dell'uso delle sostanze stupefacenti. Nel rammentare la costante posizione di contrarietà del suo gruppo rispetto a tale ipotesi, richiama le dichiarazioni del procuratore Gratteri, secondo il quale uno Stato democratico non può permettersi il lusso di legalizzare le droghe leggere. Si rivolge in particolare ai componenti del Movimento 5 Stelle che, oltre a figurare tra i soggetti maggiormente favorevoli alla legalizzazione delle sostanze stupefacenti, hanno eletto il magistrato a loro punto di riferimento.

Martina PARISSE (CI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo all'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, ritenendo che si tratti di un primo passo verso la legalizzazione dell'uso delle sostanze stupefacenti. Nel sottolineare l'infondatezza della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, trattandosi comunque di sostanze stupefacenti che creano dipendenza, stigmatizza il fatto che il testo consenta la coltivazione della *cannabis* a tutti i soggetti maggiorenni, senza circoscrivere in alcun modo l'ambito facendo riferimento alle persone costrette a farne uso a scopi terapeutici. Ritiene che

tale scelta da parte delle forze cosiddette progressiste rappresenti un messaggio sbagliato per la società e soprattutto per i giovani, rilevando come in molte occasioni l'etica e la morale vengano meno. Nel rilevare inoltre come la liberalizzazione dell'uso delle droghe finisca per ridurre la percezione della pericolosità delle sostanze stupefacenti, evidenzia il dovere dei parlamentari nei confronti dell'educazione dei giovani. Da ultimo evidenzia la ferma contrarietà del gruppo Coraggio Italia verso la legalizzazione di tutte le droghe.

Alfredo BAZOLI (PD), come già preannunciato nella scorsa seduta, dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'adozione quale testo base del testo proposto dal relatore, rammentando che, trattandosi di un'iniziativa parlamentare, non viene chiamato in causa né il Governo né la maggioranza che lo sostiene. Ritiene che si tratti di un testo equilibrato, rispetto al quale non condivide le critiche espresse dai colleghi, dal momento che esso contempera l'esigenza di dare forma normativa alle acquisizioni giurisprudenziali consolidate con l'inasprimento di alcune pene per fatti di particolare disvalore. Nel ritenere che alcuni aspetti siano suscettibili di ulteriore approfondimento, precisa che il Partito democratico, con la libertà che gli è propria, si riserva di intervenire in fase emendativa nel caso in cui ravvisasse l'esigenza di migliorare ed integrare il testo, con l'auspicio che le forze politiche possano convergere su una soluzione comune in un momento successivo.

Federico CONTE (LEU) preannuncia il voto favorevole del gruppo LEU all'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, che è stato limitato ad una dimensione generica tale da consentire un percorso integrativo dei suoi contenuti nel corso dell'esame parlamentare. Nel rilevare il tenore dell'intervento recato con riguardo ai fatti di minore entità, che destituisce di fondamento le critiche fin qui rivolte dai colleghi, evidenzia in particolare gli elementi innovativi del testo, connessi in particolare all'utilizzo a

fini medicali della *cannabis*, che meritano l'attenzione della Commissione e che allineano il nostro ordinamento a quello degli altri Paesi.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'adozione quale testo base del testo unificato proposto dal relatore, nell'auspicio che si determini la volontà politica di procedere con il suo esame e di avviare la fase emendativa, evitando il rischio che, trattandosi di provvedimenti di iniziativa parlamentare, i lavori vengano ritardati o bloccati dalle concomitanti incombenze della Commissione. Evidenzia come il testo proposto dal relatore, che recepisce pressoché integralmente i contenuti della sua proposta di legge sottoscritta da numerosi deputati, consenta di apportare due significativi miglioramenti al testo unico sugli stupefacenti, in vigore da oltre trent'anni e modificato esclusivamente dagli interventi della Corte costituzionale. Nel rilevare la necessità che di tali pronunce si tenga conto nel corso della fase emendativa, rammenta come la gran parte dei soggetti auditi consideri una stortura del nostro sistema la repressione dei fatti di lieve entità tramite il ricorso al carcere. Da ultimo ritiene che l'obiettivo deflattivo del provvedimento sia del tutto coerente con gli indirizzi contenuti nei provvedimenti di riforma adottati dal Governo in materia di giustizia e tuttora all'esame del Parlamento.

Lucia ANNIBALI (IV), nel preannunciare che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sull'adozione del testo base, manifesta la volontà del suo gruppo di favorire il dibattito e la riflessione della Commissione sul tema delle sostanze stupefacenti. Nel riconoscere che il testo unificato proposto dal relatore ha diversi aspetti positivi e recepisce i recenti orientamenti giurisprudenziali, evidenzia tuttavia, forse a causa dell'esigenza di raggiungere una sintesi tra proposte di legge piuttosto distanti fra loro, la presenza di alcuni profili contraddittori che richiedono una ulteriore riflessione.

Eugenio SAITTA (M5S), nel fare presente che la proposta di testo base rappre-

senti la giusta sintesi dei diversi provvedimenti in esame, evidenzia che la Commissione ha avuto a disposizione molto tempo per valutare i diversi aspetti della materia, grazie anche al contributo di un ampio ciclo di audizioni. Ritiene che il testo unificato proposto dal relatore rappresenti un ottimo punto di equilibrio rispetto alle questioni dell'autocoltivazione della *cannabis* e del trattamento dei fatti di lieve entità, rispetto alle quali i contenuti della proposta di testo unificato sono in linea con le pronunce della Corte di Cassazione a sezioni unite e della Corte costituzionale. Nel rilevare che il testo unificato proposto dal relatore è suscettibile di modifiche e che dalla discussione parlamentare potranno scaturire proposte emendative migliorative, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle alla sua adozione come testo base.

Elio VITO (FI) ringrazia preliminarmente il suo gruppo e in particolare il vicepresidente Valentini che gli ha consentito di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia al fine di rappresentare la propria posizione ed esprimere a titolo personale il voto favorevole sull'adozione come testo base del testo unificato proposto dal relatore. Fa presente come ciò avvenga grazie ai principi liberali che da sempre ispirano Forza Italia e in ragione della propria formazione radicale e anti-proibizionista che, per quanto minoritaria, è comunque considerata dal gruppo meritevole di essere rappresentata. Nel rilevare la necessità di introdurre alcune precisazioni con riguardo al concetto della « lieve entità », ritiene ottimo il lavoro di sintesi svolto dal relatore, che persegue l'obiettivo deflattivo del ricorso alla carcerazione, riconoscendo nel contempo le esigenze di chi, facendo uso di *cannabis* per ragioni terapeutiche, è costretto a ricorrere al mercato illecito. Nel sottolineare come il testo proposto dal relatore sia del tutto in linea con i pronunciamenti della Corte di cassazione, si dichiara convinto che l'obiettivo comune di tutti i colleghi sia quello di contrastare il mercato criminale. Quanto alla questione della legalizzazione di sostanze stupefacenti, che non è in alcun

modo oggetto del testo in esame, rileva come siano comunque disponibili lecitamente sul mercato prodotti quali l'alcol o il tabacco che determinano gradi di dipendenza superiori a quello della *cannabis*. Nell'invitare tutti ad una ulteriore riflessione sull'argomento, ribadisce il proprio voto favorevole.

Michele SODANO (MISTO) tiene in primo luogo a ringraziare il presidente e relatore per l'ottimo lavoro di sintesi svolto nella predisposizione del testo base e i deputati per il senso di responsabilità manifestato nel corso del confronto. In sostituzione dell'onorevole Colletti, preannuncia il voto favorevole della componente Alternativa C'è all'adozione del testo base, ritenendo doveroso intervenire in materia per diversi motivi. Nel rammentare che dal 1993 in Italia il consumo di *cannabis* non è punibile, non essendo invece consentita la sua coltivazione ad uso personale, evidenzia la contraddittorietà del sistema che nei fatti autorizza il consumatore a ricorrere al mercato criminale e alle mafie. Ritiene pertanto che tale circuito debba essere assolutamente interrotto, invitando nel contempo i colleghi a verificare quanto accade in altri Paesi considerati in molti campi importanti punti di riferimento, quali il Canada o gli Stati Uniti d'America che da tempo hanno regolamentato l'uso della *cannabis*. A tale proposito, fa presente come la stessa Organizzazione mondiale della sanità abbia rilevato che la sua tossicità è inferiore rispetto a quella di altre sostanze, quali a titolo esemplificativo l'alcol. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame costituisca l'occasione per promuovere la sicurezza dei consumatori, evitando di ali-

mentare il mercato criminale a garanzia dei cittadini italiani.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi di tutti i gruppi per gli interventi puntuali svolti, che potranno costituire spunti di riflessione nel prosieguo dell'esame, fa presente che il testo base è suscettibile di miglioramenti. Tiene inoltre a precisare che sui suoi contenuti si discuterà con la massima apertura allo scopo di valutare tutte le esigenze sociali sottese al tema in oggetto. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame che ha presentato, in qualità di relatore, nella seduta del 14 luglio scorso.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame elaborato dal relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la definizione del termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, fissato subito dopo la seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità (C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.

Art. 1.

(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale).

Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 17, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 26 »;

b) all'articolo 26, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo »;

c) all'articolo 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis, idonee e finalizzate

alla produzione di sostanza stupefacente e del prodotto da esse ottenuto ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « Chiunque, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 26 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: « 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000. »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis* – La pena è della reclusione da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro se le attività illecite riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II di cui all'articolo 14. »

d) al comma 3 le parole « Le stesse pene » sono sostituite con le seguenti « Le pene previste dal comma 2 e dal comma 2-*bis* »;

e) il comma 4 è sostituito con il seguente: « 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, si applica la pena della reclusione da 2 a 10 anni. »;

f) i commi 5 e 5-bis sono soppressi;

g) il comma 5-ter è soppresso;

h) il comma 7 è sostituito con il seguente:

« 7. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti. »;

i) al comma 7-bis, le parole: « ,fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, » sono soppresse.

Art. 3.

(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« Art. 73-bis. — *(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500,00 nei casi di cui comma 4 dell'articolo precedente.

2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due

terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino

di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione; il ricorso non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età o ricorra la circostanza di cui al n. 11 *ter* dell'articolo 61 del codice penale ».

2. Alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole « salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo » sono soppresse.

Art. 4.

(*Modifiche all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*)

1. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole « non inferiore a dieci » sono sostituite con le seguenti: « da 10 a 15 »;

b) al comma 7, dopo la parola « o » sono aggiunte le seguenti: « per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero ».

Art. 5.

(*Illeciti amministrativi*)

1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « , e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, » sono soppresse;

b) il comma 1-*bis* è soppresso.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 111 del 2021, emanato dal

Consiglio dei ministri lo scorso 6 agosto, si compone di dieci articoli, il cui scopo è di contenere l'epidemia da Covid-19 attraverso l'introduzione di misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Osserva, quindi, che gli articoli 1 e 2 recano le disposizioni di maggiore rilievo.

In particolare, l'articolo 1 dispone che nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021-2022 le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgano in presenza, prevedendo possibili deroghe – fino al 31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza – solo per le cosiddette zone rosse o arancioni e in circostanze eccezionali. Sempre fino al 31 dicembre di quest'anno il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, dovranno essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (*green pass*). Al riguardo, ritiene che la Commissione possa valutare l'opportunità di chiedere l'estensione di tale obbligo anche ai frequentatori dei corsi di formazione militare equiparabili all'Università e al corpo docente delle Scuole militari.

L'articolo 2 prescrive, invece, l'obbligo di munirsi della certificazione verde COVID-19 a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto. A tal fine, la disposizione novella il decreto-legge n. 52 del 2021 ed elenca, in maniera tassativa, i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo, che sono: gli aeromobili destinati al trasporto di persone contro corrispettivo, sia « di bandiera » sia di imprese private; le navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; gli autobus di linea pubblica o privata volti a offrire a persone collegamenti stradali su itinerari che tocchino il territorio di almeno 3 regioni; nonché gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Sono pertanto esclusi il trasporto privato senza offerta di servizio al pubblico e il trasporto pubblico locale.

Osserva, infine, che l'articolo 4 reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni di carattere sportivo e di capienza degli spazi destinati al pubblico prevedendo, altresì, un aumento – a decorrere dal 7 agosto 2021 – della capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500, che passa dal 25 per cento al 35 per cento.

Per quanto riguarda, invece, la disposizione che interessa i profili di competenza della Commissione difesa, ai fini del parere da rendere alla Commissione affari sociali, segnala che l'articolo 8 proroga – per ulteriori 92 giorni, dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 – l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » impiegate per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizzando una spesa di 7.626.780

euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario, pari a euro 1.875.015.

Riguardo all'integrazione del personale dell'operazione Strade Sicure in relazione all'emergenza Covid, ricorda che l'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 9 del 2020 aveva disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo e che, successivamente, l'articolo 22 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. « decreto Rilancio ») ha integrato il contingente di ulteriori 500 unità, fino alla data del 31 luglio 2020. Gli articoli 35 dei decreti-legge n. 104 e n. 125 del 2020 hanno, poi, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità, mentre i commi 1025 e 1026 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 ne hanno prorogato l'impiego fino al 31 gennaio 2021.

Infine, con l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto « Sostegni ») è stata disposta la proroga per il periodo dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 e, da ultimo, l'impiego di tale contingente è stato prorogato, per il periodo dal 30 aprile al 31 luglio 2021, dall'articolo 74, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni *bis*).

Tutto ciò considerato, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore per la puntuale illustrazione del provvedimento e sottolinea l'importanza di prorogare di ulteriori 3 mesi l'impiego, nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure, del contingente aggiuntivo di 753 unità di personale militare destinato ad attività connesse al contenimento della diffusione del COVID-19. In particolare, rimarca il prezioso contributo offerto alle Forze dell'ordine durante il corso della pandemia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258
 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259
 Governo, approvato dal Senato (*Esame congiunto e rinvio*) 45

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 53

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Governo (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 54

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257
 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 54

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 settembre 2021. – Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il di-

segno di legge C. 3258, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, e il disegno di legge C. 3259, che reca l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Quindi, avvertendo che si soffermerà sul disegno di legge recante il rendiconto 2020, mentre lascerà al correlatore Lovecchio l'illustrazione del disegno di legge di assestamento 2021, fa presente quanto segue, premettendo che il rendiconto 2020 assume un significato particolare, rispetto a quanto avviene solitamente, a causa degli eventi eccezionali che si sono verificati in seguito alla pandemia e, quindi, tutt'altro che rappresentare una fotografia statica delle entrate e delle spese dello Stato, delinea un quadro complesso da cui possono emergere chiavi di lettura utili per orientare l'azione futura nella previsione della cessazione dello stato di emergenza.

Il disegno di legge C. 3258, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.

L'analisi del contenuto del predetto disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi, sia rispetto all'esercizio 2019, sia rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2020 un valore negativo di circa

270,9 miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2019, anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si era invece registrato un accredito netto del valore di 2,3 miliardi. Tale peggioramento, frutto di una diminuzione delle entrate finali, pari a circa il 6 per cento, e di un significativo aumento delle spese finali di quasi il 40 per cento, è stato determinato dai provvedimenti straordinari e urgenti adottati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza ha reso infatti necessario un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici attuato nel corso dell'esercizio 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo, se confrontato con le previsioni iniziali che indicavano un valore di -78,6 miliardi, è pari a circa 192,3 miliardi. Anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale), che si attesta nel 2020 a -105,5 miliardi, denota un peggioramento di 155,4 miliardi rispetto al 2019. Tale situazione si è determinata a causa di un aumento delle spese correnti (+117,4 miliardi), contestuale ad un decremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (-38 miliardi). Il peggioramento è di oltre 65 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2020 a -506,9 miliardi, evidenziando un peggioramento di 289,3 miliardi rispetto al 2019 e di 193,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 (legge n. 160 del 2019) – che erano stati indicati inizialmente, rispettivamente, in -79.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -314.340 milioni di euro per il ricorso al mercato – sono stati progressivamente aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza adottati per

far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel complesso, gli scostamenti di bilancio hanno rideterminato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispettivamente, a -341.000 e -599.840 milioni di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2020, i quali denotano, infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cui si è detto sopra discende da una gestione di competenza 2020 che evidenzia un aumento considerevole degli impegni delle spese finali (+236,8 miliardi) e una diminuzione degli accertamenti di entrate finali (-36,4 miliardi) rispetto all'anno precedente. Guardando alle entrate complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti), l'entità degli accertamenti, pari a circa 943 miliardi di euro, è risultata invece in crescita rispetto al 2019 (circa +77,5 miliardi) a causa dell'aumento degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (+113,9 miliardi rispetto al 2019). Dal lato della spesa, la grande crescita degli impegni nel 2020 – sia finali che complessivi, questi ultimi passati da 823,2 miliardi del 2019 a 1.076 miliardi di euro del 2020 – è frutto dell'adozione di misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19, che hanno prodotto una forte espansione della spesa pubblica. Le entrate complessive si attestano a 943,5 miliardi (+77,5 miliardi rispetto al 2019), grazie all'andamento delle entrate per accensione di prestiti, che presentano un incremento del 43,7 per cento rispetto al 2019. Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2019 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, rileva innanzitutto la significativa riduzione per gli accertamenti delle entrate tributarie (-33,2 miliardi). Nel comparto tributario registrano una considerevole contrazione, rispetto al 2019, le entrate relative alle tasse e imposte sugli affari (circa -20 miliardi, pari a -10,7 per cento), quelle sulle imposte sulla produzione, sui consumi

e dogane (-5,2 miliardi, pari a -15 per cento) e quelle sul lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (quasi -5 miliardi, pari a -34,1 per cento). Tra le entrate extra-tributarie si evidenzia la riduzione di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (-5,5 miliardi, -12,2 per cento). Gli impegni per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840,1 miliardi di euro del 2020, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi, raggiungendo una incidenza sul PIL del 50,9 per cento. Tale incremento riguarda sia le spese correnti, sia quelle in conto capitale. In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 670,9 miliardi di euro, in forte aumento (+117,4 miliardi) rispetto al 2019, così come gli impegni di spesa in conto capitale, che hanno registrato una crescita rispetto al 2019 di 119,4 miliardi, assestandosi a 169,2 miliardi. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, in aumento rispetto al 2019 di circa 16,1 miliardi (+7,3 per cento), gli impegni complessivi di spesa si attestano a 1.076,1 miliardi, con un aumento, rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il 30,7 per cento. Il peso della spesa complessiva rispetto al Pil è passato dal 46 per cento del 2019 al 65,2 per cento del 2020.

Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, nell'ambito delle uscite correnti la voce più consistente è quella relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con impegni per oltre 338 miliardi di euro, pari a circa il 50,5 per cento della spesa corrente. Si tratta, in prevalenza, di trasferimenti ad amministrazioni locali (159,2 miliardi) e a enti previdenziali (166,3 miliardi). Con riferimento specifico alla dinamica delle spese correnti, le categorie che registrano i maggiori incrementi sono quelle relative ai trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni (+80,4 miliardi, +31,2 per cento), i trasferimenti correnti alle imprese (+19,5 miliardi, +226 per cento) e i trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (+7,2 miliardi, +47,2 per cento). Sono

in calo gli oneri per interessi passivi, che scendono dai 68,4 miliardi nel 2019 ai 66,6 miliardi del 2020 (-2,5 per cento), prolungando il *trend* che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni, da 49,8 a 169,2 miliardi (+120 miliardi), riferibile per 92,6 miliardi alle « Acquisizioni di attività finanziarie » e per 16,4 miliardi ai contributi per investimenti ad imprese.

Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell'ambito dei residui occorre distinguere quelli provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formati nel corso dell'esercizio considerato (residui di nuova formazione). I residui passivi cosiddetti « propri » si distinguono da quelli « impropri », detti anche residui passivi « di stanziamento », relativi a somme stanziare ma non impegnate nell'esercizio di competenza. La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2020 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate, sia dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella Relazione, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti indicava al 1° gennaio 2020 residui attivi presunti per un valore di 216.161 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 114.014 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (752,5 milioni), con una eccedenza attiva pari a 102.147 milioni di euro (l'eccedenza attiva era negli anni precedenti di valore assai inferiore: 63.576 milioni di euro nel 2019, 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017). Nel corso dell'esercizio 2020, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando – a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione – facendo registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate (-55.364 milioni), sia dal lato delle uscite (-12.599 milioni).

Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo *stock* iniziale proveniente dagli esercizi precedenti di 216.161 milioni, al 31 dicembre 2020 ne risultano accertati 160.797 milioni, di cui 31.582 milioni incassati e 128.092 milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell'esercizio 2020, circa 83.090 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni, con una diminuzione di 4.979 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 114.014 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2020 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 101.416 milioni. Di questi, 31.582 milioni risultano pagati e 69.834 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 127.083 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2020 di 196.917 milioni.

I residui di nuova formazione sono complessivamente pari a 83.900 milioni, inferiori rispetto a quelli registrati nel precedente esercizio in cui sono risultati pari a 91.066 milioni, con un decremento del 7,9 per cento.

I residui passivi evidenziano, invece, un notevole aumento, rispetto al 2019, di 82.903 milioni (-18,8 per cento). Tale incremento è legato ai residui di nuova formazione, pari a 127.083 milioni contro i 37.624 milioni del 2019 (+89.459 milioni). L'aumento nella consistenza dei residui passivi rispetto allo scorso esercizio è conseguenza dell'incremento di 13.424 milioni dei residui di parte corrente (+29,5 per cento rispetto al valore complessivo dei residui di parte corrente registrati nell'esercizio precedente) e dall'aumento di 69.516 milioni di quelli in conto capitale (+102,6 per cento). Complessivamente, i residui di stanziamento alla fine del 2020 ammontano a 126.828 milioni e costituiscono il 64,4 per cento dei residui totali. I residui di stanziamento di parte corrente ammontano a 21.033 milioni (10,7 per cento del totale dei residui di stanziamento).

mento). I residui in conto capitale ammontano a 105.105 milioni (53,4 per cento del totale dei residui di stanziamento).

La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2019. Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, si rileva che nel 2020 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 225,5 miliardi, con un peggioramento di circa 160 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (-66,5 miliardi).

Il risparmio pubblico risulta pari a -131,5 miliardi, con un peggioramento di poco più di 100 miliardi rispetto al dato del 2019. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2020 su un valore di oltre -461,8 miliardi di euro, anch'esso in peggioramento (di oltre 175 miliardi) rispetto al 2019. La gestione di cassa ha dato luogo complessivamente a incassi per 893,1 miliardi e a pagamenti per 980,6 miliardi. Rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2019 (804,5 miliardi di incassi e 830,3 miliardi di pagamenti), si registra sia un aumento degli incassi (+11 per cento) che dei pagamenti (+18,1 per cento).

Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): *a)* le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; *b)* la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2020, emerge un'eccedenza passiva di circa 2.215 miliardi, con un peggioramento di circa 299 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che non rispecchia il *trend* degli ultimi anni,

considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi. In termini percentuali, nel 2020 il peggioramento patrimoniale è stato pari a 15,6 per cento, il valore nettamente più alto dell'ultimo decennio. Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto a un incremento delle passività (+321,3 miliardi) solo minimamente compensato dall'aumento delle attività (+22,0 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2019 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009). Il totale delle attività ammonta a circa 1.004 miliardi, con un aumento di 22 miliardi, incremento in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, in cui invece si era registrato un incremento di 6 miliardi. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2019, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 321,3 miliardi di euro, in notevole crescita rispetto all'incremento registrato nell'esercizio precedente, pari a 19 miliardi. L'incremento delle passività è connesso ad un peggioramento della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 138,3 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 124,9 miliardi) e della situazione debitoria a breve termine, nell'ambito della quale aumentano sia i debiti di tesoreria (+100,4 miliardi) sia i residui passivi (+82,9 miliardi di euro).

Evidenzia infine che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2020 (con esclusione di alcuni capitoli: per approfondimenti al riguardo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici).

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 3259 reca l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. L'assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiorna-

mento riguarda, per quanto riguarda le entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.

A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).

Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di due articoli: l'articolo 1 introduce nello stato di previsione delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, approvati con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), le variazioni risultanti dalle tabelle annesse all'articolato; l'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 3 della suddetta legge di bilancio, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2020.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi, unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 22 del 2021 (cosiddetto decreto Riordino Ministeri) e il decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni 1), definiscono le previsioni assestate per il 2021.

In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta su un valore di -232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5 miliardi. Il peggioramento di circa 39,4 miliardi di euro è dovuto per 40,7 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo, compensate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge di assestamento. In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discende, essenzialmente, dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni approvate a maggioranza assoluta. Essi determinano, nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 41,5 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa un miliardo. Il miglioramento del saldo determinato dal provvedimento in esame è dovuto essenzialmente a una proposta di aumento delle entrate finali (+1.525 milioni di competenza), che interessa principalmente le entrate extratributarie, per quasi 2.464 milioni, a fronte di una riduzione di quelle tributarie per 818 milioni. Ad essa si aggiunge una proposta di aumento delle spese finali (+229 milioni). Anche gli altri saldi evidenziano un andamento negativo. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un peggioramento di 36,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un peggioramento per complessivi 28,7 miliardi.

Secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini

dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in quanto già scontate nei quadri tendenziali del DEF 2021.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 40,6 miliardi in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali (+41,5 miliardi) e da maggiori entrate per poco meno di 1 miliardo. Tale risultato è spiegato principalmente dall'attuazione del citato decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni 1). Con riferimento alle entrate, le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 883 milioni in termini di competenza, dovute a maggiori entrate extratributarie per 1.022 milioni a fronte di riduzioni per 141 milioni delle entrate tributarie. Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di 41,5 miliardi di euro, di cui 39,1 miliardi di incremento delle spese correnti e circa 2,4 miliardi di incremento di quelle in conto capitale. Per la spesa corrente, l'incremento di 41,5 miliardi è determinato principalmente dall'aumento dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (19,2 miliardi), dei trasferimenti correnti ad imprese (12 miliardi), dei trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (4,9 miliardi) e della spesa per redditi da lavoro dipendente (3,5 miliardi) quali effetto dei decreti-legge emanati per il contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica (in particolar modo dal decreto-legge n. 41 del 2021). La spesa in conto capitale aumenta di 2,6 miliardi, di cui 1,9 miliardi relativi al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di 1,3 miliardi rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a maggiori entrate finali per 1,5 miliardi e maggiori spese finali per 229 milioni. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle en-

trate del bilancio dello Stato, nella Relazione si precisa che esse sono volte a recepire sulle previsioni di bilancio la revisione delle stime tendenziali di finanza pubblica, già scontate nel DEF 2021. Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 1,5 miliardi rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2021. Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2021, con una contrazione di 461 milioni, a cui si aggiunge un'ulteriore riduzione di 356 milioni a seguito del monitoraggio degli andamenti effettivi di gettito. Complessivamente si determina una riduzione di 818 milioni. Nel complesso, rispetto alle previsioni iniziali, si registra una ricomposizione tra imposte dirette e imposte indirette, principalmente per effetto del mutato quadro macroeconomico. Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, un incremento di 2,5 miliardi, determinato dalla migliore evoluzione, in particolare rispetto alle stime del DEF, delle entrate di alcuni giochi, soprattutto lotterie, e dei dividendi che saranno versati dalle società partecipate. Sull'incremento complessivo proposto con disegno di legge incide anche l'aumento dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze per i servizi di telecomunicazione, a fronte della proroga concessa per i diritti d'uso di talune frequenze di telefonia mobile. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 120 milioni, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate per il DEF 2021.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano un aumento di 229 milioni in termini di competenza. Tale aumento è determinato da una maggiore spesa in conto capitale (+315 milioni) a fronte di una diminuzione della spesa corrente (-86 milioni), determinata, principalmente, alla riduzione di 3.279 milioni della spesa per interessi e redditi da capitale, compensata da altre maggiori spese correnti per 3.193 milioni. Con riferimento alle missioni del

bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano una riduzione degli stanziamenti della missione « Debito pubblico », pari a -12,5 miliardi, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali a breve termine, di cui non si era potuto tenere conto in sede di bilancio di previsione. Considerando gli importi della missione « Debito pubblico », la spesa complessiva del bilancio dello Stato si assesta a 1.091,7 miliardi di euro, con un aumento di 31 miliardi rispetto alle previsioni di bilancio. Con riferimento alle missioni, le variazioni in aumento proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano: gli stanziamenti della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » per 843 milioni, di cui 442 milioni di incremento delle risorse per rimborsi e compensazioni di imposte dirette e indirette e 1.900 milioni degli stanziamenti relativi agli aggi e alle vincite per giochi, scommesse e lotterie, parzialmente compensata con la riduzione degli interessi sui conti di tesoreria per 1.700 milioni; gli stanziamenti della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » per 139 milioni, per il riconoscimento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali con le Regioni a statuto speciale (340 milioni) e per i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore gettito Irap (101 milioni), parzialmente compensate dalle somme per la devoluzione delle entrate erariali alle Regioni a statuto speciale (-318 milioni); gli stanziamenti della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (+270 milioni) a seguito in particolare dell'incremento dello stanziamento della « Nuova Sabatini » (300 milioni).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2021 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 9 milioni di euro, derivante da un aumento delle entrate finali per 1.525 milioni e da un aumento delle spese finali per 1.516 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -328 miliardi, con un peggiora-

mento di 52,6 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, esclusivamente dovuti alle variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno inciso negativamente sul saldo per oltre 52,582 miliardi. Per quanto concerne gli altri saldi, anch'essi risultano tutti in peggioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta incrementato di 41,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -604,5 miliardi. Analogamente, il saldo primario, rispetto ai -193,9 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -249,8 miliardi. Il risparmio pubblico peggiora di 49,6 miliardi, attestandosi nelle previsioni assestate a -191,6 miliardi di euro.

Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2020, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo. Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni di euro, a fronte dei 253.976 milioni di residui inizialmente presunti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 104.348 milioni, con una variazione in diminuzione di 27.033 milioni rispetto alle previsioni iniziali (131.381 milioni). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 106.131 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 14.709 milioni rispetto alla previsione iniziale (120.840 milioni). L'ammontare dei residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 715 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2020 è pari a 196.917 milioni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2020 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2019, in cui si era invece registrata una decrescita rispetto al 2018 (-19 per cento). Dell'ammontare complessivo dei residui passivi per le spese finali, 126,5 miliardi sono di nuova formazione e 69,8 miliardi provengono dagli esercizi precedenti. Rispetto al 2019, risulta evidente un forte incremento dell'ammontare dei residui di nuova

formazione per 89,5 miliardi (erano 37 miliardi nel 2019).

L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la Relazione Tecnica (RT) di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura delle voci di bilancio interessate e delle regole e criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico delle PPAA., sono sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (per ulteriori approfondimenti al riguardo rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati).

Infine, segnala che nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati due emendamenti al disegno di legge di assestamento 2021, relativi a stati di previsione della spesa. Il primo emendamento ha destinato 744.000 euro al programma 10 del Ministero dell'Interno, relativo all'elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali e 56.000 euro al programma 8 dello stesso Ministero in relazione al contrasto all'immigrazione clandestina e alla sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie. Il secondo emendamento ha rifinanziato per 40.000 euro il settore dell'edilizia statale e degli interventi speciali e per pubbliche calamità, di cui al Programma 10 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In conclusione, anche a nome del relatore Pettarin, esprime un giudizio fa-

vorevole sui provvedimenti in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della seduta odierna sarà stabilito il termine per la presentazione delle proposte emendative.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 2361 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Nuovo testo C. 1494 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e XI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE assicura che la relazione tecnica aggiornata sarà trasmessa alla Commissione entro la giornata di domani.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel segnalare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima, non essendovi obiezioni al riguardo, comunica che la Com-

missione esprimerà il proprio parere direttamente all'Aula.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2021.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, sulla base del dibattito svoltosi in Commissione, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020) 690 *final*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

valutato positivamente l'obiettivo di lavorare a una riforma del bilancio dell'Unione europea anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari, al fine di contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del pro-

gramma *Next Generation EU* e di accrescere la capacità delle istituzioni europee di implementare in modo più efficace le politiche eurounitarie, limitando l'aumento della contribuzione nazionale al bilancio dell'Unione basata su una quota del reddito nazionale lordo;

valutato altresì positivamente l'ulteriore obiettivo di contribuire, in questo contesto, allo sviluppo dei nuovi standard internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia;

evidenziato che, in questo quadro, si dovrebbe comunque tener conto dell'esigenza di evitare che dalla predetta riforma del bilancio derivi un aumento della tassazione nazionale con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza, soprattutto con riguardo alle famiglie e alle piccole e medie imprese,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di precisare, in relazione all'obiettivo di riforma del bilancio dell'Unione europea, che tale riforma debba comunque tener conto dell'esigenza di evitare che dalla stessa derivi un aumento della tassazione nazionale con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza, soprattutto con riguardo alle famiglie e alle piccole e medie imprese ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
---	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	60
5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	67

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'accoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	69
5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	71
5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova <i>governance</i> di Borsa Italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.	
5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella <i>governance</i> di Borsa Italiana	62
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	72
5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO S.p.A .	62
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	74

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica	63
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	75
5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori	63
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro – il decreto-legge n. 103 del 2021, già approvato dal Senato e il cui esame in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo lunedì 13 settembre.

Il provvedimento, inizialmente composto di 6 articoli, è stato modificato dal Senato e consta ora di 9 articoli.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame dettagliato del provvedimento. Si limita quindi a richiamare il contenuto delle disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 2-bis,

introdotto nel corso dell'esame presso il Senato.

L'articolo 1, modificato al Senato, dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane. Preciso che le misure di tutela possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevedono espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua (commi 1 e 2).

Sono, inoltre, previste alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei *terminal* di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi ai *terminal*, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività', in qualsiasi forma colpite direttamente dal divieto di transito delle navi citate (commi 3 e 4). Sarà un decreto ministeriale a definire le modalità di erogazione dei contributi e si quantifichino le risorse necessarie a copertura di tali interventi (commi 6 e 7).

L'articolo 2, modificato dal Senato, individua poi un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari a rendere effettivo il divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti, nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali *sub-commissari*.

Il comma 4-*quater* dell'articolo 2 – introdotto al Senato – interviene, ancora, prevedendo e definendo il riparto delle risorse finanziarie volte alla realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna

di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi.

In proposito, da veneto, esprime la più vivida soddisfazione per le misure succintamente descritte, perché rappresentano non solo per la città di Venezia, ma per l'intero litorale lagunare veneto, una svolta da tempo attesa, che con coraggio è stata imboccata dal Governo, dalle autorità ed istituzioni locali, nel solco della sostenibilità e del realismo. Osserva come sia stata scelta infatti la strada del sostegno alle attività economiche che potrebbero, nel breve termine, soffrire di questa decisione, oramai necessitata.

Al riguardo, per concentrare l'attenzione su di un argomento di più stretto interesse per la Commissione Finanze, segnala che l'articolo 2-bis, introdotto al Senato, prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022 – dunque, *una tantum* – in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari.

Il credito in questione è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime.

In particolare il comma 1, nel definire la suddetta percentuale del 60 per cento, precisa che il credito d'imposta previsto a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, viene riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta, così come individuato dal comma 1, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997) in un'unica quota annuale e che l'eventuale quota residua non e' riportabile agli anni successivi.

Il comma 3 precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il comma 4, infine, rimanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione del credito d'imposta.

Il comma 5 precisa che le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, mentre il comma 6 reca la copertura finanziaria.

Sottolinea pertanto un ulteriore segnale di attenzione a tutto il comparto della navigazione.

Passa poi a menzionare brevemente le altre misure contenute nel provvedimento.

L'articolo 3, commi 1 e 4, prevede la possibilità' di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità' concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità' di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (comma 4 citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.

La relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di conversione del presente decreto indica che l'intervento normativo di cui ai commi in esame e' stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa

« 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal ».

Il comma 4-*bis* dell'articolo 3 – introdotto al Senato – autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A..

Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto, ovvero di un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico prodotto mediante processi a basso impatto ambientale che si basano sull'utilizzo del gas naturale e che non implicano il consumo o il trattamento di carbon fossile.

L'articolo 3-*bis* – introdotto al Senato – destina, nell'ambito delle risorse già stanziare per il programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL », 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità attuative.

L'articolo 3-*ter* – introdotto al Senato – modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.

L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge, pari complessivamente a 229,5 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nel primo pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti

attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Luigi MARATTIN, *presidente*, invita il relatore a formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) giudica interessanti i dati contenuti nella risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che ringrazia. Sottolinea poi come l'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 abbia avuto positivi effetti in termini di recupero dell'evasione fiscale, nonostante le ricadute sul sistema economico conseguenti alle misure adottate nel 2020 per contrastare il COVID-19.

Prosegue riconoscendo gli oneri in termini di adempimenti burocratici per le imprese connessi all'attuazione dell'articolo 4 del medesimo provvedimento. In proposito auspica che il processo di digitalizzazione del sistema fiscale, che potrebbe essere ulteriormente implementato nell'ambito degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possa rendere meno gravoso l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi posti a loro carico. Rammenta infine l'esigenza, già espressa in passato, di approfondire la tematica dell'informatizzazione dell'amministrazione finanziaria, anche attraverso l'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia per la risposta, dichiarando peraltro di non considerarsi pienamente rassicurata in ordine all'effettiva cessazione dei comportamenti scorretti da parte degli istituti di credito, che inducono molte imprese a non

presentare istanza di moratoria ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2021.

Auspica quindi che Governo e Parlamento continuino a vigilare per evitare che gli intermediari finanziari adottino comportamenti irregolari o scorretti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverto inoltre che l'interrogazione Giacomoni n. 5-06519 è stata sottoscritta dai deputati Martino e Giacometto.

5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'acoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, risponde all'interrogazione in ti-

to nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carlo GIACOMETTO (FI) prende atto che la valutazione della proposta di transazione dei crediti tributari da parte dell'Agenzia delle entrate non si basa esclusivamente sulla convenienza economica della proposta medesima, ma anche su una complessiva attività di indagine che comprende valutazioni circa la realizzabilità del piano di risanamento e il comportamento progressivo del contribuente.

Pur ringraziando la rappresentante del Governo, si dichiara poco soddisfatto di quanto evidenziato nella risposta, in quanto ritiene che si dovrebbe dare un maggior peso all'esigenza di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali e alla possibilità di recuperare gettito fiscale. Ribadisce infine la necessità di un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020, manifestando l'intenzione di vigilare sull'applicazione della medesima.

5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali.

Davide ZANICHELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide ZANICHELLI (M5S) ringrazia per la risposta, in attesa di conoscere i contenuti del decreto ministeriale, che dovrebbe essere emanato in tempi brevi. Esprime quindi apprezzamento per l'adozione di un provvedimento che consentirà anche all'Italia di cogliere le opportunità connesse all'utilizzo delle valute virtuali, per il rilancio dell'economia e lo sviluppo del Paese.

5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova governance di Borsa Italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella governance di Borsa Italiana.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra la propria interrogazione 5-06616.

Marco OSNATO (FdI) illustra la propria interrogazione 5-00617.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando per la risposta, osserva come questa, pur essendo corretta, non abbia centrato i punti segnalati nell'interrogazione a sua prima firma. Pur prendendo atto del fatto che non siano ancora stati resi noti in dettaglio i piani dell'acquirente, evidenzia come non siano state smentite le indiscrezioni pubblicate dalla stampa in relazione a possibili riduzioni di personale. Sul punto invita il Governo a prestare attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali.

Rileva poi l'assenza di indicazioni in merito alla futura *governance* di Borsa Italiana, che deve mantenere la propria autonomia, al servizio delle imprese e dell'economia reale. In proposito chiede al Governo, titolare di una partecipazione indiretta attraverso CDP Equity, che venga nominato un amministratore delegato in grado di tutelare gli interessi del Paese.

Marco OSNATO (FdI), ringraziando la rappresentante del Governo, sottolinea tuttavia la mancanza di risposte concrete ai quesiti contenuti nelle due interrogazioni, risposte che erano attese oltre che dagli interroganti anche da tutto il mondo im-

prenditoriale italiano. Osserva inoltre – a fronte dell'intenzione del Governo di attendere 'notizie certe' per esprimere una valutazione appropriata – che quando i piani relativi al futuro assetto occupazionale della società verranno resi noti sarà troppo tardi per chiederne eventuali modifiche.

Rileva poi come la scelta dell'ex Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri di cedere Borsa Italiana a Euronext sia stata troppo affrettata, senza un'accurata valutazione di possibili acquirenti alternativi e rammenta come il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – COPASIR abbia svolto audizioni che hanno evidenziato la pericolosa campagna di acquisizione da parte della finanza francese in Italia, contro la quale non è stato utilizzato alcuno degli strumenti a disposizione dell'Esecutivo, come, ad esempio, il *golden power*.

Concludendo giudica del tutto insufficiente la risposta alle due interrogazioni e stigmatizza il comportamento del Governo, che partecipa indirettamente al capitale di Borsa Italiana senza intervenire in alcun modo a tutela degli interessi strategici del Paese.

5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO S.p.A.

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), intervenendo da remoto, si dichiara non soddisfatto della vaghezza della risposta della rappresentante del Governo, che si è concentrata nella ricerca di un caso concreto, anziché valutare la complessiva corrispondenza del comportamento di AMCO S.p.A. nei confronti delle imprese debitorie rispetto alle volontà, dichiarata dalla suddetta società, di rispettare i debitori « senza creare stress finanziari, supportando l'imprenditoria produttiva ».

Rileva che una società come AMCO S.p.A., al cui capitale partecipa lo Stato, non dovrebbe svolgere la propria attività in maniera aggressiva, come fanno invece le società di recupero crediti, le quali causano fallimenti di imprese e conseguenti licenziamenti di lavoratori. Invita quindi il Governo a vigilare sul corretto comportamento di AMCO S.p.A. nei confronti dei debitori in difficoltà.

Assicura infine che fornirà i dati delle imprese che non riescono a concludere accordi transattivi con AMCO S.p.A., per lo svolgimento delle opportune verifiche.

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia la sottosegretaria e si dichiara soddisfatto per la risposta.

5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori.

Sara MORETTO (IV) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Sara MORETTO (IV) ringrazia per la dettagliata risposta, che si riserva di valutare con attenzione. Ricorda che l'Organismo dei confidi minori, pur essendo previsto da una legge del 1993, è stato istituito solo nel 2020 e che, antecedentemente al 2020, le relative funzioni erano svolte dalla Banca d'Italia.

Rileva inoltre che, a partire dal decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto decreto Liquidità, l'attività di garanzia dei confidi minori si è ridotta, in quanto lo Stato ha concesso la propria garanzia per i finanziamenti delle imprese. La questione dei costi è dunque importante per i confidi minori, che hanno visto ridurre il loro numero complessivo e che sono spesso concentrati in zone del Paese che necessitano di maggiore sostegno.

Pur concordando sull'inopportunità di confrontare gli adempimenti ai quali sono soggetti i confidi minori rispetto a quelli gravanti sui confidi di maggiori dimensioni, sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, ritiene comunque opportuna una riflessione su una possibile riforma del settore, anche avendo presente che, al termine di questo periodo emergenziale, il sistema del credito avrà subito notevoli cambiamenti rispetto al passato.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO 1

5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019, con le quali sono state introdotte misure volte a contrastare le indebite compensazioni e le frodi fiscali realizzate mediante l'illecita somministrazione della manodopera nel settore degli appalti.

In proposito, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere gli aggiornamenti in merito all'applicazione delle disposizioni richiamate e alla reale efficacia delle medesime in termini di contrasto e recupero dell'evasione – anche tenuto conto degli effetti prodotti sull'economia dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e chiedono di sapere e si intendano adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto nuove modalità per l'utilizzo dei crediti in compensazione tramite modello F24.

In base alla relazione tecnica, alle disposizioni previste dall'articolo 3 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, pari a 1.084 milioni di euro

per l'anno 2020 e 878 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto specifiche misure per il contrasto delle frodi fiscali nell'ambito di contratti di appalto per importi annui superiori a 200 mila euro, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.

In base alla relazione tecnica, alle disposizioni dell'articolo 4 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti IVA e maggiori entrate per IVA e imposte dirette, pari a 453 milioni di euro per l'anno 2020, 909,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 713 milioni di euro dall'anno 2022.

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che, in relazione al contrasto del fenomeno delle indebite compensazioni in termini generali, all'esito della costante attività di analisi del rischio svolta dalle sue articolazioni, è stata riscontrata una significativa diminuzione nell'utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA, indicati nella dichiarazione annuale da società prive di struttura e compensati fraudolentemente attraverso l'istituto dell'accollo.

È stata, invece, registrata una crescita costante, specialmente nel corso dell'anno 2020, di indebite compensazioni con crediti falsi di natura agevolativa, primo fra tutti quello concesso per investimenti in ricerca e sviluppo.

Nello specifico, si evidenziano forti criticità nei settori caratterizzati da un utilizzo intenso di manodopera, tra i quali quello della pulizia e della logistica.

Particolarmente efficaci si sono comunque rivelate le misure di contrasto ai fenomeni di indebita compensazione e illecita somministrazione di manodopera, introdotte dal citato decreto-legge n. 124 del 2019.

In particolare, l'articolo 2 stabilisce che per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

Al riguardo, la novità normativa, abbinata agli strumenti di analisi del rischio della partite Iva in uso all'Agenzia delle entrate, consente di bloccare le indebite compensazioni effettuate da società prive di mezzi e di struttura, costituite con il solo fine di porre in essere falsi crediti.

Per quanto concerne l'andamento delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette negli anni 2019 e 2020, l'Agenzia delle entrate riferisce che le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, per importi annui superiori a 5 mila euro, sono state pari a 4.913 milioni di euro nel 2019, a fronte di 4.150 milioni di euro nel 2020, con una riduzione di circa 763 milioni di euro (-15,5 per cento). È ragionevole presumere che tale riduzione sia dovuta soprattutto alle sopra descritte disposizioni introdotte con l'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Si rileva, inoltre, in merito alle misure per il contrasto delle frodi fiscali nell'ambito di contratti di appalto, che nell'esperienza operativa maturata, è stato appurato che il sistema di controllo elaborato dal legislatore, e demandato ai committenti per il riscontro del corretto versamento delle ritenute da parte di appaltatori e subappaltatori, si è rivelato efficace nelle seguenti aree di intervento:

deterrenza delle condotte illecite, dovuta alla intensificazione, da parte dei committenti, della *due diligence* sui propri fornitori, selezionando così quelli più virtuosi e determinando minori rischi di perdita di gettito erariale;

prova della consapevolezza in capo ai committenti, utilizzatori della manodopera, delle condotte illecite perpetrate lungo

la filiera produttiva, nei casi in cui il controllo previsto dalla norma non sia stato operato ovvero sia stato aggirato fraudolentemente.

Si segnala, altresì, che, sul piano operativo, l'Agenzia delle entrate dedica significative risorse delle proprie strutture anti-frode ai fini della costante analisi dei settori economici connotati da un maggior rischio in materia e per il conseguente avvio delle attività di controllo sul territorio: queste ultime sono condotte, frequentemente, con il coordinamento dell'Autorità giudiziaria ed in sinergia con la Guardia di Finanza.

Per quanto, invece, attiene alla richiesta dall'interrogante in merito alla necessità di « adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti », deve evidenziarsi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza preveda significativi investimenti per la modernizzazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

In tale contesto, la riforma del settore fiscale sarà orientata:

alla semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e le imprese;

alla digitalizzazione dei servizi;

alla massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile, attraverso un esteso utilizzo e una piena interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Infine, in merito alle specifiche informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti deve rilevarsi che l'estensione del meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni di servizio caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera rese nell'ambito di contratti d'appalto e simili, pre-

vista dal citato articolo 4, comma 3, non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE, con la Comunicazione COM (2020) 243 del 22 giugno 2020, ha negato l'autorizzazione ad introdurre tale misura di deroga.

ALLEGATO 2

5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al « sostegni *bis* » relative alla moratoria bancaria a favore delle pubbliche e medie imprese sono stati acquisiti elementi dalla Banca d'Italia, in ragione della competenza in materia.

L'Istituto di vigilanza bancaria, con riferimento alla propria comunicazione dell'11 giugno 2021, ha precisato che la stessa è stata emanata per chiarire alle imprese beneficiarie della moratoria che la richiesta di un'ulteriore proroga (come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge Sostegni-*bis*) non avrebbe avuto riflessi negativi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi (CR). In particolare, è stato chiarito che i criteri in precedenza dettati per le segnalazioni CR, riferite alle imprese in moratoria, si applicano senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie e che le imprese che hanno richiesto l'ulteriore proroga non possono essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso. Con l'occasione è stato chiarito che l'eventuale classificazione dell'esposizione come oggetto di concessione (*forborne*) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi, in quanto si tratta di un'informazione raccolta per finalità di vigilanza ma non presente nell'archivio CR.

Per quanto riguarda la classificazione del debitore ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche, la Banca d'Italia ha evidenziato che la presentazione dell'istanza di estensione della moratoria da parte del debitore non determina automaticamente la classificazione dello stesso in stato di *default*. Gli intermediari devono tener conto, infatti, di due fattori: i) ai fini della classificazione delle posizioni come *forborne* rilevano le valutazioni effettuate dagli intermediari sullo stato di difficoltà

finanziaria dei debitori che continuano ad avvalersi della moratoria; ii) per le posizioni che gli intermediari classificano come *forborne*, un eventuale passaggio in stato di *default* è richiesto se il *Net Present Value* (NPV) del finanziamento diminuisce di oltre l'1 per cento rispetto al valore precedente alla ristrutturazione, come indicato dalle linee Guida EBA sulla definizione di *default*.

È stato precisato, altresì, che non si ravvisano, nell'ambito della normativa prudenziale europea, obblighi in capo ai debitori che hanno beneficiato di una misura di moratoria di rientro da tutti i finanziamenti alla fine della moratoria stessa.

Nell'ambito della attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure pubbliche conseguenti alla pandemia, le banche interagiscono su base settimanale con la Banca d'Italia e forniscono dati circa le consistenze delle moratorie concesse e cessate. I dati vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha anche fatto presente che il cliente di una banca può presentare un esposto per segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte dell'intermediario.

Quando riceve un esposto la Banca d'Italia ne trasmette, in genere, copia all'intermediario coinvolto, sollecitandolo a rispondere al cliente e a inviare copia della risposta alla Banca d'Italia; contestualmente, risponde all'esponente informandolo della trasmissione della segnalazione all'intermediario interessato. In diversi casi, grazie anche all'intervento della Banca d'Italia, la richiesta dell'esponente è stata successivamente accolta dall'intermediario. La Banca d'Italia tuttavia non può risolvere nel merito le singole controversie relative a

rapporti contrattuali tra le banche e la clientela, come invece possono fare l'Arbitro Bancario Finanziario o il giudice, né ha la facoltà di interferire con le valutazioni che attengono all'autonomia imprenditoriale dei singoli intermediari, come quelle relative alla valutazione del merito creditizio della clientela affidata.

In alcuni esposti pervenuti alla Banca d'Italia sono state richieste informazioni proprio sulle potenziali ricadute in termini di valutazione del merito di credito (*rating*) per la clientela beneficiaria delle misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese previste dal richiamato decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-

legge « Sostegni-bis »). Nel fornire risposta la Banca d'Italia ha precisato che tale norma non incide sulle valutazioni che ciascun intermediario, in conformità delle procedure interne adottate, dovesse ritenere di formulare sul merito di credito dei debitori che si sono avvalsi della proroga. Con riferimento, invece, alle informazioni trasmesse dagli intermediari alla Centrale dei Rischi, è stato chiarito che: i) non vanno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese; ii) il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non può essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.

ALLEGATO 3

5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'accoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa presente che molte Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate starebbero sistematicamente rigettando proposte di transazione fiscale – obiettivamente più convenienti della alternativa ipotesi fallimentare – in piena disapplicazione delle prescrizioni e delle finalità della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020.

Detti rigetti sono stati sinora prevalentemente corretti dai competenti Tribunali, in applicazione dell'articolo 180, comma 4, della legge fallimentare novellato – nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del marzo 2021 – che ha riconosciuto al Tribunale Fallimentare il potere di annullare o, comunque, di considerare inefficace il voto degli enti pubblici, se lesivo dell'interesse concorsuale.

Tanto premesso, nell'evidenziare che in difetto di tale intervento si sarebbero prodotti notevolissimi danni erariali, con conseguenti evidenti responsabilità erariali dell'ente, oltre ad essere vanificate proprio le finalità che la richiamata circolare intende perseguire e che rispondono alla salvaguardia delle attività di impresa e dei connessi livelli occupazionali, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative saranno assunte per assicurare applicazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare e della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020 su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ulteriori rigetti di proposte di transazione fiscale più convenienti, per l'Erario e per il Paese, rispetto all'alternativa fallimentare.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

L'Amministrazione finanziaria ha dedicato particolare attenzione al tema del risanamento aziendale, sin dall'introduzione dell'istituto della transazione fiscale, nell'ambito della normativa fallimentare, supportando le proprie strutture operative con direttive interne e circolari volte ad evidenziare l'importanza di una partecipazione attiva e attenta alla gestione delle procedure di crisi aziendale, sottolineando altresì l'esigenza di operare un adeguato contemperamento tra l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi e l'interesse alla salvaguardia di aziende che abbiano concrete possibilità di riacquistare produttività e redditività, salvaguardando il tessuto economico e sociale.

Da ultimo, con la richiamata circolare n. 34/E del 2020, sono state diramate puntuali indicazioni alle strutture operative con l'intento manifesto di garantire un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale, all'attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari, attraverso dettagliate istruzioni in ordine alla metodologia da adottare al fine di giungere alla formazione di un giudizio sull'accogliibilità della proposta.

Sulla base di tale metodologia, la convenienza economica della proposta – che pur rappresenta un parametro di valutazione – assume rilevanza in conseguenza del positivo esperimento dell'insieme di attività istruttorie propedeutiche alla valutazione finale, e che attengono all'attendibilità della relazione del professionista indipendente, alle concrete prospettive di realizzabilità del piano di risanamento, nonché al comportamento del contribuente qualora rivesta il carattere del prolungato, sistematico e deliberato inadempiamento degli obblighi fiscali.

La valutazione positiva della proposta da parte dell'Agenzia delle entrate scaturisce, pertanto, dalla sintesi degli esiti della complessiva attività di indagine, che risente delle peculiarità di ciascuna fattispecie, e che non può ridursi a una valutazione astratta della prospettata economicità dell'offerta di soddisfacimento.

ALLEGATO 4

5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

« Prestatori di servizi per l'utilizzo di valuta virtuale »

Con riferimento a quanto richiesto, giova innanzitutto rilevare che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, attua l'articolo 17-*bis*, comma 8-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, poi novellato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina: i) delle modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (VASP) comunicano la propria operatività sul territorio nazionale nonché ii) delle forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi suddetti da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.

Si rappresenta, altresì, che lo schema di decreto tiene conto degli esiti della consultazione pubblica operata per acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati e dove era già emersa l'osservazione degli interroganti sull'opportunità di espungere dal testo il riferimento anche agli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.

Questi ultimi, infatti, nel testo finale del decreto, non sono stati compresi nel relativo ambito di applicazione.

Lo schema di decreto ad oggi è stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali e si è in attesa del parere di competenza.

Conclusivamente si confida in un rapido completamento dell'*iter* di adozione del provvedimento ministeriale.

ALLEGATO 5

5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova *governance* di Borsa italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e 5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella *governance* di Borsa italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

« Borsa Italiana SpA: piano industriale di EURONEXT livelli occupazionali *governance* ed interesse nazionale in EURO-NEXT »

Si riscontrano contestualmente le due interrogazioni in riferimento in quanto recano entrambe richieste riguardanti la situazione di Borsa italiana SpA, traendo spunto da alcune notizie apparse su organi di stampa relative al piano industriale, non pubblico e presumibilmente ancora in corso di definizione. Secondo tali indiscrezioni Euronext intenderebbe, tra l'altro, procedere ad un ridimensionamento del personale di Borsa Italiana SpA, fino ad un massimo di duecento addetti.

Occorre preliminarmente rammentare che la cessione di Borsa Italiana da parte del London Stock Exchange a Euronext è un'operazione di mercato, condotta da soggetti privati nell'ambito dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento nazionale e da quello europeo, che prevedono una serie di presìdi in considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di mercato coinvolte.

Inoltre, è necessario rimarcare che la stessa operazione è stata sottoposta ai previsti controlli e procedimenti autorizzatori di spettanza delle Autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia) previsti dalla normativa di rango interno e sovranazionale, necessari ai fini del perfezionamento dell'operazione, e che hanno verificato e continueranno a verificare nel continuo, attraverso l'esercizio dei loro poteri di vigilanza, che siano assicurati, tra l'altro:

(i) la sana e prudente gestione, la competitività e la tutela degli interessi pubblici connessi agli *asset* strategici italiani coinvolti;

(ii) il pieno rispetto delle regole di correttezza e di buon andamento dei mercati finanziari;

(iii) la trasparenza ed efficienza dei mercati e delle sedi di negoziazione, in quanto strumentali ad assicurare la piena tutela degli investitori.

A tale riguardo, va ricordato che i procedimenti di vigilanza da parte di Consob e Banca d'Italia, non hanno riguardato solo Borsa Italia S.p.a., ma anche Monte Titoli, Mercato Telematico Titoli di Stato – MTS, la piattaforma *Élite* e Cassa Compensazione e Garanzia – CCG.

Tutto ciò opportunamente premesso, in merito alle questioni poste dagli interroganti, si deve rilevare che esse si fondano su notizie ed indiscrezioni pubblicate su talune testate giornalistiche e che, in assenza di conferma ufficiale, è impossibile esprimere una valutazione appropriata da parte dell'Esecutivo.

Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società Euronext in occasione del perfezionamento dell'operazione, si afferma, tra l'altro, che « ... la conoscenza, competenza e comprensione delle specificità del mercato italiano da parte di Borsa Italiana saranno un fondamentale elemento di arricchimento per Euronext e saranno valorizzate e preservate. Il Gruppo risultante dall'aggregazione rafforzerà Borsa Italiana quale sede di riferimento per la quotazione e la negoziazione in Italia e continuerà a sviluppare i propri programmi per facilitare l'accesso al finanziamento azionario delle imprese, con una particolare attenzione alle PMI ».

La declinazione puntuale di tali impegni non è stata ancora effettuata: Euronext non

ha infatti ancora reso noti nel dettaglio i suoi piani per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, né tantomeno ha avviato alcun dialogo con le parti interessate, attività che dovrebbero compiersi nei prossimi mesi.

L'interesse del Governo e del Ministero dell'economia, con riferimento a tutte le imprese, non solo quelle ritenute strategi-

che, nonché ai connessi livelli occupazionali, è massimo. Pertanto sia con riguardo ad Euronext, sia per quanto concerne qualunque altra società che operi nel territorio nazionale, a tale interesse potranno seguire valutazioni ed eventuali azioni solo a seguito di annunci, impegni ufficiali o azioni intraprese dalle medesime società.

ALLEGATO 6

5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica della Banca Monte dei Paschi di Siena in AMCO (Asset Management SpA) si è sostanziata nella cessione di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati (unitamente ai relativi accessori, rapporti giuridici e strumenti finanziari) classificati da MPS come *unlikely to pay* e come sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive modifiche, per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro.

Naturalmente la gestione delle singole posizioni è improntata a criteri tecnici applicati sotto la responsabilità della società, senza alcun coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per corrispondere alle richieste degli onorevoli interroganti in relazione alla vicenda per la quale AMCO avrebbe rifiutato di risolvere una controversia in via transattiva con un'impresa debitrice, ancorché la percentuale offerta a saldo e stralcio della posizione fosse sensibilmente più elevata (70 per cento) dei tassi di recupero medi, è stata interpellata direttamente la società AMCO chiedendo di fornire i necessari chiarimenti.

Quest'ultima ha fatto presente che in tale rilevante massa di posizioni cedute da MPS (consultabili sul sito di AMCO), in assenza di un identificativo dell'impresa, la ricerca condotta sulla base delle sole indi-

cazioni fornite dall'interrogante (« procedura esecutiva pendente la tribuna di Catania » e proposta a saldo e stralcio « vicina al 70 per cento del debito residuo »), non ha dato esito, impossibilitando così la società creditrice a fornire utili notizie sullo stato della specifica pratica.

La stessa AMCO ha rappresentato che, in ogni caso, in termini generali, la decisione di accogliere o rifiutare una proposta transattiva non dipende dalle curve di recupero generali bensì dalla valutazione della singola posizione e delle garanzie reali o personali che la assistono; nel caso in cui l'incasso fosse inferiore al valore di carico – *net bookvalue* (NBV), come determinato anche sulla base del valore di dette garanzie, l'operazione produrrebbe un impatto negativo sul patrimonio netto di AMCO.

Anche Banca d'Italia, infine, interpellata in ragione dei profili di competenza, ha fatto presente che non dispone di informazioni sulle singole operazioni effettuate da AMCO e che, comunque, la gestione delle singole posizioni creditizie, ivi inclusa l'opportunità di accettare o meno proposte transattive, costituisce « atto d'impresa », come tale rimesso all'autonomia di AMCO o contenuto nel perimetro di eventuali deleghe conferite da terze parti, senza ingerenze da parte dell'Organo di Vigilanza, in assenza di pregiudizi per la sana e prudente gestione dell'intermediario vigilato.

ALLEGATO 7

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'erogazione del contributo a fondo perduto (cosiddetto « perequativo ») previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In particolare, il comma 19 dispone che « il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ».

Pertanto, gli onorevoli chiedono di sapere « quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale) ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.

Giova preliminarmente ricordare che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (« decreto Sostegni *bis* ») è stato introdotto, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni *bis* e

che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Tale contributo non è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi bensì al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019.

I commi 19 e 20 dell'articolo 1 del decreto Sostegni-*bis* demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo, nonché la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.

L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e associazioni di categoria, verrà differito al 30 settembre 2021, come anticipato con il comunicato stampa n. 172 del 6 settembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla luce di quanto suesposto, il cennato decreto attuativo sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle

risorse di cui all'articolo 1, commi 25 e 25-*bis*, del decreto Sostegni *bis*.

Si precisa, infine, che il « risultato economico d'esercizio » richiamato dalla norma in commento corrisponde al risultato fi-

scale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, richiamato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 8

5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La riforma del testo unico bancario intervenuta con il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha previsto per più categorie di operatori « minori » attivi nel settore finanziario l'istituzione di Organismi di controllo il cui costo è stato posto a carico dei soggetti iscritti.

L'Organismo, di cui all'articolo 112-*bis* t.u.b., per i cosiddetti confidi « minori » è disciplinato oltre che dalla norma appena citata, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228.

In particolare, ai sensi dell'articolo 112-*bis* del t.u.b.:

« 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma ».

Sotto il profilo della *governance* si osserva che: l'Organismo è vigilato dalla Banca d'Italia; lo Statuto è stato approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento n. 228 del 2015); i primi membri del Consiglio di Gestione sono stati nominati, tra persone dotate di elevati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Mef;

un dirigente del Mef siede nel Collegio Sindacale.

La *governance* complessa di un soggetto avente per legge personalità giuridica di diritto privato si pone anche a presidio della corretta definizione degli oneri di gestione, laddove il citato decreto ministeriale n. 228 del 2011, all'articolo 8 comma 4, testualmente, stabilisce che: « Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi ».

Su tali basi risulta che il piano triennale 2021-2023, con il relativo *budget* previsionale, come anche il bilancio consuntivo 2020, sia stato ritualmente sottoposto dal Consiglio di Gestione dell'Organismo al vaglio degli organi competenti. E lo stesso dicasi per la delibera con la quale si sono stabiliti i criteri di riparto della spesa tra i confidi.

I contributi percepiti dall'Organismo nel 2020 ammontano complessivamente a 779.000 euro.

Quelli stimati per il 2021 ammontano a 821.000 euro. Tuttavia, considerato che l'Organismo non ha fini di lucro, questo costo è abbattuto di 48 mila euro da avanzi di gestione. Va tenuto naturalmente conto che il 22 per cento del *budget* dell'Organismo è assorbito dall'Iva (non detraibile).

Sul piano del contenimento dei costi, risulta che l'Organismo non ha dipendenti, né sede fisica e utilizza soluzioni telematiche per effettuare i controlli a distanza.

L'Organismo è divenuto operativo nel 2020. Il processo di iscrizione dei confidi, in larga misura già iscritti all'elenco previsto dall'articolo 155 comma 4 del precedente t.u.b., è stato ultimato nel 2021. Dei 274 confidi minori censiti dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 2019, quelli oggi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 t.u.b., sono 179.

Continua, infatti, la contrazione del numero dei confidi che si registra ormai da diversi anni. Si pensi che nel 2014 i confidi (compresi i vigilati dalla Banca d'Italia) erano 530 mentre nel 2020 erano complessivamente 309. Vi è stato, infatti, un processo di razionalizzazione, soprattutto attraverso aggregazioni, ma non sono mancati i fallimenti (anche eclatanti come quello di Eurofidi) e le liquidazioni volontarie.

Il panorama dei confidi risulta molto variegato, anche sotto il profilo della dimensione organizzativa e finanziaria adeguata a svolgere il ruolo di facilitatori del credito. Come si evince da recenti analisi:

circa il 90 per cento delle garanzie dei confidi minori è erogato dal 50 per cento dei confidi iscritti;

per contro vi è un altro 50 per cento dei confidi minori che detiene circa il 10 per cento delle garanzie, con flussi annui medi, comunicati dai confidi all'Ocm, che sono al di sotto dei 600 mila euro.

L'Ocm svolge funzioni di non secondaria importanza in relazione a questi soggetti che, come è noto, sono anche un importante veicolo nell'utilizzo delle agevolazioni pubbliche per le piccole e medie imprese. Tra l'altro, l'Organismo:

oltre a tenere l'elenco, è stato dotato di poteri di vigilanza informativa e ispettiva anche funzionali a, come prevede l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 228/201, « verificare il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività »;

svolge un'azione di controllo rispetto al fenomeno della concessione abusiva di garanzie finanziarie;

partecipa alle azioni volte a qualificare il sistema dei confidi, ad esempio incoraggiando l'adozione dei bilanci in formato Xbrl;

ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 », con particolare riferimento al comma 258, svolge la funzione di verificare la sussistenza delle condizioni – stabilite in un distinto decreto ministeriale in corso di emanazione – per l'effettuazione, da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, delle operazioni di prestito a valere sulle risorse del Fondo prevenzione usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

Per l'esercizio di tali funzioni il dato del costo medio per ciascun confido è pari allo 0,097 per cento dei flussi, che equivale allo 0,033 per cento dello *stock*, entro il citato limite di legge dello 0,5 per cento.

Peraltro, si rammenta che con l'articolo 51 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto « Cura Italia »), è stata prevista la deducibilità dei contributi versati all'Organismo da quelli dovuti ai fondi interconsortili (nel limite dello 0,05 per cento dei flussi) previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: tale intervento, in sostanza, ha ridotto l'onere contributivo nei confronti dell'Organismo a partire dal 2020.

Non sembrerebbe corretto, infine, ritenere penalizzati i confidi « minori » in confronto con i confidi iscritti all'albo *ex* articolo 106 TUB, raffrontando i soli contributi di iscrizione al rispettivo elenco o albo. I confidi maggiori, iscrivendosi all'albo di cui al citato articolo 106, sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e alla specifica normativa prevista per gli intermediari finanziari, dovendone pertanto sostenerne i relativi, significativi oneri di *compliance* cui, invece, i confidi minori non sono soggetti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
DL n. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	81
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	90

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 14.10.

DL n. 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il decreto-legge, che scade il 18 settembre 2021, sarà discusso dall'Assemblea a partire da lunedì prossimo. La Commissione deve quindi esprimere il proprio parere in questa seduta.

Paolo LATTANZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta la necessità che la Commissione audisca quanto prima il sottosegretario Giuseppe Moles, affinché chiarisca quali sono gli orientamenti del Governo rispetto all'editoria e ai giornalisti, oggetto da ultimo anche di attacchi e aggressioni in occasione di manifestazioni « no-vax » e « no green-pass ».

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Lattanzio.

Germano RACCHELLA (LEGA), *relatore*, riferisce che riferisce che il provvedimento sul quale la Commissione è chia-

mata a esprimere un reca misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Il disegno di legge di conversione è stato già approvato dal Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo iniziale del Governo.

Ricorda che la materia dei trasporti e della disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia è già stata affrontata dalla Commissione nello scorso mese di maggio, in occasione dell'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 45, recante, tra l'altro, disposizioni per l'esperimento di un concorso di progettazione per contemporaneamente lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna e la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.

Con riferimento al decreto in esame, precisa che le misure di interesse della VII Commissione risiedono, in particolare, nell'articolo 1, il quale dispone che – al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale – le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

Contestualmente, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale, ai sensi del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), e, a decorrere dal 1° agosto 2021, è fatto divieto alle grandi navi di transitarvi.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 1 recano misure finanziarie finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal

e incrementano le risorse di sostegno al reddito in favore dei lavoratori impiegati in attività collegate.

L'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna.

Specifica che il Senato ha introdotto nel testo, all'articolo 2, un comma 4-*quater* volto ad accelerare la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. In sostanza, per tali interventi si prevede un riparto di risorse, per il periodo dal 2020 al 2024, tra i comuni interessati. L'assegnazione è la seguente: al Comune di Venezia, 28.225.000 euro; al Comune di Chioggia, 5.666.666 euro; al Comune di Cavallino-Treporti, 1.775.000 euro; al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, 1.166.666 euro per ciascuno; ai Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino, 500.000 euro per ciascuno.

Il Senato ha altresì introdotto nel decreto un articolo 2-bis che concede – una tantum, per l'anno 2022 – un credito d'imposta a favore delle imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per quell'anno. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022.

L'articolo 3 reca misure di sostegno al lavoro e all'impresa e disposizioni varie in materia di impresa e politica industriale.

Modifiche apportate dal Senato hanno poi autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e a erogare finanziamenti in conto soci, nel limite di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una

società per condurre analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto « preridotto » (un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico).

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.

L'articolo 3-ter – pure introdotto dal Senato – reca norme in materia di contrasto del caporalato in agricoltura.

L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina già prevista per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, riconoscendo loro, sotto determinate condizioni, uno sgravio contributivo.

Gli ultimi articoli recano la copertura finanziaria e dispongono sull'entrata in vigore del provvedimento.

Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Ritiene infatti che Venezia e la sua laguna necessitino di una tutela speciale – come sollecitato in più occasioni dai rappresentanti del gruppo di Fratelli d'Italia – in considerazione della fragilità del suo ambiente, che è stato definito un « ecosistema ». Ritiene tuttavia necessarie alcune riflessioni in merito allo spostamento, dopo anni di inattività dei Governi che si sono succeduti, delle grandi navi da crociera dall'approdo veneziano al porto di Marghera. Si riferisce ai drammatici effetti sull'occupazione che questo intervento provocherà, per i quali occorrerà prevedere risarcimenti. Sottolinea, in proposito, che il comparto portuale e tutto il suo indotto – costituito da circa 200 aziende collegate alla crocieristica con 5.000 lavoratori – rischia di essere messo in ginocchio. Condivide l'esigenza di contemperare la possibilità per tutti di visitare Venezia e le sue meraviglie con quella di proteggerla, limitando l'afflusso di tante persone, appartenenti soprattutto al turismo crocieristico, che, peraltro, non usufruendo dei servizi di

ospitalità, non apporta significativi introiti economici alla città. Esprime l'avviso che, previo un confronto con le categorie interessate, dovrebbero essere attivati strumenti tecnologici e digitali per programmare e gestire il flusso turistico. A margine di tale questione, stigmatizza le modalità di sussidiarietà pubblico-privato con cui recentemente sono state avviate alcune opere di restauro: si riferisce all'uso, invalso anche a Venezia, di pubblicizzare con loghi appariscenti il « brand » che ha contribuito al finanziamento dei lavori. A suo avviso il mecenatismo, che ha certamente una connotazione positiva, non deve servire a procurare pubblicità attraverso lo sfruttamento e la deturpazione delle opere d'arte. È necessario individuare soluzioni alternative, quali la tracciabilità digitale di chi ha finanziato l'opera di restauro, evitando di marchiare i monumenti con loghi pubblicitari che nulla hanno a che vedere con l'arte e con la storia.

Germano RACHELLA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL n. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che il decreto-legge in esame

– che prevede misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e sociali e disposizioni connesse in materia di trasporti – si compone di 10 articoli.

Interessano la VII Commissione soprattutto gli articoli 1 e 4.

L'articolo 1 reca disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e accademico che sta per iniziare. Innanzitutto è stabilito che le attività dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgeranno in presenza.

La decisione di non proseguire con la didattica a distanza tiene conto – come chiarito dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto – di quanto rilevato dal CTS (Comitato tecnico-scientifico), che – in linea con molte altre voci qualificate – ha rimarcato l'importanza dell'attività didattica in presenza « non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni ».

Tuttavia, fino al termine dello stato di emergenza – che il decreto-legge n. 105 del 2021 fissa al 31 dicembre 2021 – i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci potranno ancora sospendere le attività didattiche in presenza, ma solo in specifiche aree del territorio o in singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o a un rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti tra la popolazione scolastica.

Per quanto riguarda le università, il decreto dispone che le attività didattiche e curriculari devono essere svolte prioritariamente

in presenza. Le disposizioni in questione si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

L'articolo stabilisce poi le misure minime di sicurezza per lo svolgimento in presenza delle attività nelle scuole e nelle università. Innanzitutto è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi e per chi pratica attività sportive. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le caratteristiche degli edifici non lo consentano. È vietato accedere nei locali scolastici e universitari a chi presenta una sintomatologia respiratoria o ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi. Altri aspetti concernenti le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche possono essere stabiliti con i protocolli e le linee guida che – in base all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – dettano le misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali. Il decreto in esame esplicitamente prevede che i suddetti protocolli e linee guida possano disporre una deroga all'obbligo di mascherina per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Analoga possibilità di deroga è prevista – in questo caso direttamente dal decreto-legge – per le università.

Il decreto poi disciplina le modalità di gestione dei casi di soggetti risultati positivi all'infezione da COVID-19 o dei casi sospetti nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e in quello scolastico, rinviando per questo alle linee guida e ai protocolli già citati.

Sempre l'articolo 1 dispone l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario. In sostanza, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari devono essere

in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla.

Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza. La previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La verifica del possesso della certificazione spetta – in base al testo in esame – ai dirigenti scolastici e, in generale, ai responsabili degli istituti interessati. La violazione dell’obbligo di esibire la certificazione verde o di procedere alla verifica è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, vale a dire con una sanzione amministrativa pecuniaria. Per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale scolastico supplente che si rendesse necessario chiamare per la sostituzione del personale assente, è autorizzata la spesa di 358 milioni per il 2021. Il Ministero dell’istruzione è incaricato del monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico che non possiede o non esibisce la certificazione verde COVID-19. I dati devono essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, affinché questo possa provvedere, se necessario, alla copertura di ulteriori oneri finanziari derivanti dalle sostituzioni.

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 è chiamato a predisporre e attuare un piano di *screening* della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro.

L’articolo 2 impone a coloro che utilizzano le tipologie di mezzi di trasporto elencate dallo stesso articolo di munirsi della certificazione verde COVID-19.

L’articolo 3 rende facoltativa la richiesta – da parte del Ministero della salute – del parere del Comitato tecnico scientifico nell’ambito della procedura volta a individuare le Regioni o Province autonome nel

cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell’applicazione delle misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio stesso: parliamo delle zone cosiddette « bianca », « gialla », « arancione » o « rossa ».

L’articolo 4, ai commi 1 e 2, detta norme in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che assistono agli eventi e alle competizioni sportivi e in materia di numero di spettatori ammissibili. In base al decreto-legge n. 52 del 2021, la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive che si svolgano in zona bianca e in zona gialla è consentita a condizione che gli spettatori siano muniti certificazione verde COVID-19, che i posti a sedere siano preassegnati e che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il decreto in esame, al comma 1, consente una deroga all’ultima di queste condizioni. È infatti possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Le modalità alternative possono essere definite con le linee guida di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, che riguardano appunto lo svolgimento degli eventi sportivi con presenza di spettatori.

Il comma 2 aumenta dal 25 al 35 per cento della capienza massima autorizzata il numero di spettatori ammissibili a eventi e competizioni sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, limitatamente a quelli che si svolgono in zona bianca.

Il comma 3 aumenta dal 25 al 35 per cento della capienza massima autorizzata il numero di spettatori ammissibili agli spettacoli (teatrali, musicali, etc.) aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, purché in zona bianca e con un numero di spettatori superiore a 2.500.

Rimane ferma, per gli spettacoli, la restante disciplina recata dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione. In base a questa disciplina, sia nelle zone gialle sia in quelle bianche, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di

una delle certificazioni verdi COVID-19. Gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida di riferimento. Nelle zone gialle, la presenza consentita non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata, con un numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Nelle zone bianche, nel caso di eventi svolti all'aperto con un numero massimo di spettatori superiore a 5.000, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Sempre il decreto-legge n. 105 del 2021 ha inoltre esteso alle zone bianche la previsione, introdotta originariamente per le sole zone gialle, per cui le linee guida regionali possono stabilire, per gli spettacoli aperti al pubblico, svolti all'aperto un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 5 prevede – a parte una norma di coordinamento interno della legislazione, al comma 1 – che le giacenze derivanti da anticipazioni di tesoreria relative all'attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure anti COVID-19 che sono ancora sussistenti nel conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ai fini dell'impiego per le attività che potevano essere destinatarie di queste anticipazioni e con scomputo, in misura identica, dall'importo dei corrispondenti trasferimenti di risorse previsti in favore della stessa contabilità speciale.

L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19. L'esenzione è relativa ai soggetti che sono in possesso di un certificato di vaccinazione contro il CO-

VID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

L'articolo 7 dispone – in considerazione degli effetti dell'attacco *hacker* subito dalla regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021 – la sospensione sia dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1° agosto e il 15 settembre 2021, sia di alcuni obblighi di pubblicità in capo all'amministrazione.

L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » stabilito in relazione all'emergenza Covid-19.

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito in precedenza – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Il ministro in questione, conseguentemente, può assumere la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

L'articolo 10 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata come sempre nel giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Paola FRASSINETTI (FDI) esprime la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia all'obbligo del « green-pass » per gli studenti universitari, reputando preferibile imporre i tamponi, rendendoli gratuiti, e raccomanda l'utilizzo di test salivari nelle scuole, a suo avviso più economici e meno invasivi. Analogamente, ritiene che misure quali l'aerazione delle aule scolastiche semplicemente attraverso l'apertura delle finestre – impossibile in alcune parti del Paese nei mesi freddi – siano insufficienti a garantire nelle scuole e nelle università un adeguato livello di sicurezza. Ricorda, in proposito, che il suo gruppo ha più volte raccomandato soluzioni migliori, come l'utilizzo di impianti di aerazione idonei a garantire il necessario ricambio d'aria, così come interventi di edilizia per ampliare gli ambienti o per costruire nuove scuole. Infatti l'affollamento eccessivo delle classi,

nonostante il ministro Bianchi nell'audizione di ieri abbia cercato di sminuire l'entità del problema, resta una realtà in molte scuole italiane e rende difficile se non impossibile garantire il distanziamento raccomandato. Quanto alla possibilità di togliere la mascherina a determinate condizioni, evidenzia che si tratta di una previsione inopportuna che rischia di creare un ambiente ostile e discriminatorio contro coloro che, non potendo o non volendo vaccinarsi, impediscono al resto della classe di togliersi la mascherina.

Federico MOLLICONE (FDI), associandosi alla collega Frassinetti, ritiene sbagliato consentire di togliere la mascherina in aula a condizione che tutti siano vaccinati. Dopo aver sottolineato che quella di Fratelli d'Italia contro l'obbligo vaccinale è una battaglia di libertà, cui è felice di vedere che anche il gruppo della Lega si sta unendo, afferma che la retorica dell'obbligo vaccinale è un pezzo di una narrazione falsa tendente a creare una falsa sicurezza. La certificazione è solo un'attestazione dell'avvenuta vaccinazione e della sua data, che non elimina il rischio per il vaccinato, né per chi gli sta vicino, come dimostra il fatto che, anche alla Camera, si continua a imporre la mascherina anche a chi è vaccinato. Dopo aver rimarcato che la sicurezza dei vaccini è ancora tutta da dimostrare, si dice favorevole a proposte positive per la salute dei ragazzi e dei lavoratori del comparto scuola: proposte che, tuttavia, non sono rinvenibili nel provvedimento in esame la cui impostazione gli appare confusa e approssimativa. Il riavvio dell'anno scolastico sta avvenendo attraverso un obbligo di vaccinazione che viene imposto ai docenti e al personale ATA contro il quale si sono espressi pubblicamente anche alcuni docenti universitari che hanno definito discriminatorio l'obbligo del « green pass » per specifiche categorie di persone. Osserva, inoltre, incidentalmente, che alcune note personalità hanno modificato la propria posizione di assoluta contrarietà al vaccino, per giungere a sostenerlo e a difenderlo, inducendo a sospettare di essere stati ricompensati per questo. Invitando ad una maggiore riflessione sui riflessi che

l'introduzione di tale obbligo provoca sull'inalienabilità della libertà individuale, si dichiara contrario alla sospensione dello stipendio per i docenti che rifiutano il vaccino. Il ricorso ai test salivari quotidiani, invece, salverebbe la libertà individuale e garantirebbe quella sicurezza sociale invocata da tutti. Individua nella mancanza di terapie domiciliari precoci e nel mancato ampliamento dei posti di terapia intensiva degli ospedali, che avrebbe dovuto essere effettuato, lacune importanti del sistema sanitario.

Conclude preannunciando il voto contrario.

Cristina PATELLI (LEGA), premesso che in un Governo di unità nazionale possono esserci, anche nella maggioranza, sensibilità diverse su certi temi, come sta accadendo su alcuni aspetti del decreto in esame, rileva, anche a nome del gruppo della Lega, di non ritenere necessaria l'obbligo del « green pass » per il personale scolastico, che, aderendo in massa alla campagna vaccinale, ha dimostrato un enorme senso di responsabilità. Ricorda che in base agli ultimi dati la popolazione scolastica risulta vaccinata ben oltre il 93 per cento, cui vanno aggiunti i soggetti guariti, i lavoratori fragili ed altre categorie che non possono vaccinarsi, con i quali si arriva quindi quasi al 100 per cento del personale scolastico. Pertanto, ritiene di poter affermare che, nella scuola italiana, i « no vax » per ideologia siano davvero pochissimi.

Passando al decreto in esame, riferisce che il suo gruppo è impegnato a trovare soluzioni per migliorarne il testo, cercando di armonizzare la tutela della salute pubblica con il rispetto delle libertà personali. Piuttosto che stabilire l'obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola, ritiene si dovrebbe informare, accompagnare e promuovere i vaccini, senza imporli. Assicura che il gruppo della Lega, al fine di evitare la chiusura delle scuole, le quarantene e la didattica a distanza, è favorevole ai vaccini, ma anche e soprattutto al tracciamento, tenuto conto che anche un soggetto vaccinato potrebbe contagiarsi. Ricordato che il suo gruppo ha spinto per la validazione dei test salivari rapidi da parte dell'Istituto

superiore di sanità al fine di inserirli in un programma di monitoraggio e tracciamento, al momento previsto solo in alcune cosiddette « scuole sentinella », ne sollecita l'estensione per giungere ad effettuarne almeno 500 mila ogni sette giorni. Esprime l'avviso che i tamponi salivari possano costituire un supporto preziosissimo per individuare i soggetti asintomatici in ambiente scolastico, dove la popolazione sotto i 12 anni non è vaccinata. Dopo aver sottolineato che i tamponi naso-faringei sono validi per il « green pass », mentre quelli salivari non lo sono, nonostante siano attendibili e più economici, ne sollecita un utilizzo più diffuso per monitorare le persone sopra e sotto i 12 anni.

Sul tema dell'allontanamento dei docenti da parte del dirigente scolastico, sottolinea la vaghezza della circolare, che turba fortemente la comunità dei dirigenti scolastici tenuti a verificare il possesso del « green pass » e a valutare la sospensione dal servizio, dopo cinque giorni, per il dipendente che ne è sprovvisto. Evidenzia le implicazioni, derivanti da imprecisioni e lacune dispositive in merito alle modalità applicative della circolare e alle sanzioni amministrative applicabili, in termini di responsabilità, se non addirittura di danno erariale, che ricadono sui dirigenti scolastici.

Sottolinea quindi i rischi discriminatori connessi alla possibile deroga nell'utilizzo delle mascherine: rischi che risultano inconciliabili con il ruolo della scuola, che deve favorire l'inclusione, non l'emarginazione degli studenti. Rileva, inoltre, l'incoerenza delle disposizioni che consentono di praticare attività sportive solo con il rilascio del « green pass », che non tengono conto che nelle medesime palestre ai ragazzi è comunque consentito praticarle durante l'orario scolastico.

Conclude, preannunciando l'astensione dal voto del gruppo della Lega, per le ragioni esposte.

Marco BELLA (M5S) osserva che, certo, la vaccinazione non azzerava il rischio, né ci sono certezze assolute perché la scienza non ne ha, però molto probabilmente la vaccinazione riduce il rischio: è questo che pare emergere dall'esperienza fatta. Per

questo la ragionevolezza suggerisce che vale la pena tentare la strada della vaccinazione generalizzata. È una scelta prudenziale, come quella di chi in auto si lega con la cintura di sicurezza e sa che in questo modo riduce il rischio di danni in caso di incidenti stradali, ma non lo annulla. La vaccinazione induce false sicurezze? Ne dubita. Chi si lega con la cintura di sicurezza in auto non per questo diventa avventato alla guida: sa, appunto, che la cintura non elimina i rischi. Quanto all'opportunità di procedere alla vaccinazione dei ragazzi, invita ad ascoltare quanto affermato dagli organi regolatori, che parlano di benefici.

Ritiene comunque che il decreto debba essere modificato nelle sue parti critiche. Rispetto, ad esempio, alla possibilità di togliere la mascherina in classe, di cui all'articolo 1, comma 3, se tutti gli studenti sono o vaccinati o guariti dalla malattia, rileva con perplessità che si tratta di accertare, per ciascuno studente, una condizione diversa da quella attestata dalla certificazione verde Covid-19, che, come noto, è rilasciata anche a coloro che si trovano in una terza posizione, quella di essere risultati negativi al test antigenico rapido o molecolare: ne consegue che il possesso della certificazione verde da parte di tutti gli alunni di una classe non sarebbe sufficiente a garantire che sussiste la condizione che il decreto-legge richiede per consentire di derogare all'obbligo di indossare la mascherina in aula.

Rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del capoverso « Art. 9-ter » a carico del personale della scuola e universitario che non ottempera all'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde, osserva che si tratta di una misura a suo avviso eccessiva, atteso che il personale in questione è già sanzionato con la sospensione della retribuzione, prevista dal comma 4. Si augura che su questo punto ci sia una comunanza di vedute e che il comma 5 possa essere soppresso.

Quanto alla sospensione del rapporto di lavoro dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e alla conseguente sostituzione del personale assente ingiustificato,

di cui ai commi 2 e 10 del capoverso « Art. 9-ter », rileva che il decreto non dice nulla in merito alla durata della sostituzione. Sulla base delle disposizioni in esso contenute, nulla impedisce che il dipendente assente rientri in servizio il sesto giorno, il che – limitando il discorso alle scuole – impedisce ai dirigenti scolastici di prevedere la durata dell'assenza e di nominare, per le cattedre, un supplente, non essendo possibile un incarico di supplenza senza durata prestabilita. Sarebbe forse meglio, allora, stabilire una sospensione dell'assente ingiustificato per 15 giorni, così da permettere l'assegnazione di incarichi di supplenza di pari durata.

In conclusione si augura che sia possibile arrivare, d'intesa e in modo cooperativo, a soluzioni che pongano rimedio a quelle che sono evidenti debolezze del testo del decreto-legge in esame.

Simona VIETINA (CI), premesso che l'adozione di misure di contrasto del contagio è senz'altro necessaria, esprime l'avviso che il decreto-legge in esame abbisogni di essere affinato in diversi punti. Quanto alla possibilità di derogare alla raccomandazione di mantenere la distanza interpersonale di un metro quando i locali lo consentano, osserva che questa condizione di fatto non si dà praticamente mai, dato che il Paese ha edifici scolastici vecchi, con aule piccole e normalmente affollate. A suo avviso, sarebbe meglio sopprimere la disposizione relativa alla deroga e imporre sempre e in ogni caso l'uso della mascherina, per evitare che la possibilità di deroga sia male utilizzata. Per inciso, osserva che forse si sarebbe potuto ridurre il numero di alunni per classi permettendo alle scuole pubbliche di stabilire accordi con quelle private per l'utilizzo dei locali. Rileva poi che non viene specificato chi e come debba effettuare i controlli negli istituti per verificare il rispetto delle misure imposte. Riguardo al commissario straordinario menzionato nel comma 9 del capoverso « Art. 9-ter », si chiede – non essendovi nel testo alcuna specificazione per rinvio – in che modo sia scelto e quali competenze abbia. Si chiede poi per quale ragione il testo non faccia alcun riferimento agli Istituti tecnici

superiori (ITS) e ai percorsi dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP). Infine, rilevato che con l'articolo 3 il parere del CTS viene reso facoltativo, si chiede quale siano allora l'utilità e il ruolo del CTS.

Conclude auspicando che si possa trovare soluzione, in sede di conversione in legge, a questi aspetti problematici del decreto-legge.

Paolo LATTANZIO (PD), rivolgendosi al deputato Mollicone, osserva che insinuare che le personalità pubbliche che cambiano idea e passano a sostenere l'utilità della vaccinazione obbligatoria lo facciano per un interesse personale è un comportamento aggressivo, che tende ad emarginare e a distruggere la credibilità di quanti la pensano diversamente, laddove la democrazia – questa almeno è la sua convinzione – è una convivenza in cui si accetta, senza aggredirlo, l'opinione di chi la pensa diversamente. In generale, osserva che l'approccio alla pandemia è diventato un campo di battaglia politica, nel quale gli argomenti e gli intenti sono politicizzati. Premesso di non esserne sorpreso né scandalizzato, ritiene però inaccettabile che si arrivi alla sgradevole retorica del « per il bene dei nostri figli ». Fa presente che i ragazzi sono largamente favorevoli ai vaccini, come dimostra la cronaca di queste settimane. Evidenzia che, in generale, non vaccinarsi contro le malattie infettive è una scelta egoistica e opportunistica, considerato che si approfitta del fatto che, in una comunità di persone in larga parte vaccinate, il rischio di contagio è basso. Quanto infine all'appello all'inclusione della deputata Patelli, osserva che dell'inclusione ci si dovrebbe preoccupare sempre, non solo quando piace: c'è anche l'inclusione degli stranieri e delle persone discriminate per l'orientamento sessuale.

Valentina APREA (FI) premette che il suo voto sarà favorevole nonostante reputi necessarie alcune modifiche che auspica possano essere apportate al provvedimento nel corso della fase emendativa. Occorre prendere atto che il virus sta ancora circolando e che, pertanto, va contrastato con

i vaccini che nel limitano il contagio. Ritenendo necessario regolamentare le modalità di convivenza con la pandemia, precisa che il suo gruppo non è favorevole all'obbligo di « green pass » per una questione ideologica, ma perché mancano alternative. Le rigidità intellettualistiche, come quelle dei docenti universitari che hanno firmato l'appello contro l'obbligo del « green pass », sono un lusso che non ci si può permettere quando sono in gioco la salute e la sicurezza pubbliche, specialmente nella scuola. È favorevole quindi ad imporre vigore alla campagna vaccinale, senza dimenticare che il servizio scolastico va garantito individuando le giuste modalità. Rileva che alcuni limiti del decreto siano stati evidenti fin da subito, come la questione delle mascherine e della possibilità di non indossarle, a certe condizioni. Evidenza, in proposito, che non va presa in considerazione solo l'unità « classe » per valutare la possibilità di toglierle, perché negli spazi scolastici ci si muove da un ambiente all'altro. Trovando impropria l'espressione « avvio dell'anno scolastico in presenza » – in quanto la presenza a scuola non andrebbe prevista per legge, essendo connaturata alla vita scolastica – suggerisce che si parli piuttosto di « regolare svolgimento delle lezioni ». Tra le proposte che il suo gruppo intende sostenere, con emendamenti, menziona, ancora, l'adozione della digitalizzazione, da predisporre per tempo, il mantenimento di tutte le misure di protezione, l'utilizzo di test salivari periodici da organizzare su base regionale, il tracciamento, il mantenimento dell'ora di 50 minuti. Dopo aver sottolineato che non sono state ancora pubblicate le linee guida per l'avvio dell'anno scolastico, preannuncia, infine, che il voto di Forza Italia sarà favorevole, fermo l'auspicio che nella fase emendativa possano essere risolte le criticità del testo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), precisando che si tratta di un parere sostanzialmente tecnico volto ad armonizzare il contenuto del decreto in esame con quello dei decreti e degli atti di varia natura che lo hanno preceduto, a coordinare

il testo al suo interno e a diminuire così i dubbi interpretativi che talune disposizioni potrebbero sollevare, al fine di facilitare l'applicazione delle norme.

Vittoria CASA, *presidente*, rivolgendosi al sottosegretario Sasso lo invita a rappresentare al Governo la necessità di un supplemento di riflessione sulla disciplina sanzionatoria prevista per il personale sprovvisto di « green pass » e sulle disposizioni relative alla chiamata del personale supplente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, comunica che l'ordine del giorno prevede l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3091, trasmessa dal Senato, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale dello spettacolo. Riferisce che il provvedimento, d'iniziativa dei senatori Nencini e altri, è stato approvato il 29 aprile scorso dalla 7ª Commissione del Senato in sede deliberante. Esso muove dalla considerazione che lo spettacolo è tra i settori più duramente colpiti dalle misure di contenimento della pandemia, che hanno con-

dotto alla forte limitazione degli spettacoli e poi alla chiusura di cinema e teatri, incidendo drammaticamente su tutti i comparti: musica, danza, teatro, circhi e spettacolo viaggiante, cinema.

Il provvedimento è composto da 5 articoli.

L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrarsi il 24 ottobre di ogni anno. La relazione illustrativa del disegno di legge al Senato spiega che la data scelta è quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che, nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia, ha previsto la chiusura di cinema e teatri.

Lo scopo dell'istituzione della giornata è quello di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, come pure gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

È specificato – come sempre quando si istituiscono Giornate celebrative come questa – che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Non si tratta quindi di una festività.

L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, siano promosse iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. In base al comma 2 le attività

celebrative possono essere promosse, in particolare, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, consistente in un attestato da conferire annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrervi e le modalità per la sua attribuzione dovranno essere individuati con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata.

Gli articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, in merito all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.

ALLEGATO

DL n. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 3264 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, dispone che siano svolti in presenza i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (comprese, quindi, le scuole non paritarie); laddove al comma 2, alinea, con riferimento ai predetti servizi e attività, si prevede l'adozione delle misure minime di sicurezza solo nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, che, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, è formato dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (e non comprende, quindi, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole non paritarie); al medesimo comma 2, lett. c) si fa riferimento solo ai locali scolastici e universitari (e non anche ai locali dei servizi educativi per l'infanzia); e all'articolo 1, comma 6, capoverso « Art. 9-ter », comma 1, si fa riferimento solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (e non anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l'infanzia);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, alle parole « Le attività didattiche

e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza » si valuti l'opportunità – per uniformità con la formulazione del primo periodo, riferito all'anno scolastico – di premettere le seguenti: « Nell'anno accademico 2021-2022 »;

b) all'articolo 1, comma 2, al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di chiarire (nell'alinea e nella lettera c)) che l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi elencate riguarda anche i servizi educativi per l'infanzia e le scuole non paritarie (che non sono parte del sistema nazionale di istruzione);

c) all'articolo 1, comma 2, lett. a) si valuti l'opportunità di esentare dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale i bambini che non frequentano ancora la scuola primaria, piuttosto che quelli di età inferiore ai 6 anni, considerato che nella scuola dell'infanzia possono esserci bambini con più di 6 anni e nella scuola primaria bambini con meno di 6 anni;

d) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, si valuti l'opportunità di chiarire come si raccordino le disposizioni ivi contenute (in base alle quali per la gestione di casi positivi o sospetti si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) con le previsioni recate, da ultimo, dalle « Indicazioni strategiche *ad interim* per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) » pubblicate il 1° settembre 2021;

e) all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo – dove peraltro si fa riferi-

mento solo a due delle tre fattispecie che (ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021) possono essere attestate dal certificato verde COVID-19 (non è, infatti, contemplata la fattispecie dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con risultato negativo) – si valuti l'opportunità di chiarire in che modo devono essere accertate le condizioni ivi previste per derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ossia che tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione);

f) all'articolo 1, comma 6, capoverso « Art. 9-ter », comma 1, si valuti l'opportunità di fare riferimento non solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, ma anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l'infanzia (che, come detto, non fanno parte del predetto sistema);

g) al medesimo capoverso « Art. 9-ter », comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire a chi spetti la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dirigenti scolastici e di indicare le modalità della verifica; si valuti altresì se chiarire espressamente che il dirigente scolastico (o il

responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole paritarie e delle università) può delegare la verifica ad altro personale della medesima istituzione;

h) al medesimo capoverso « Art. 9-ter », comma 5 – dove si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esibire la certificazione verde o di procedere alla verifica del possesso della stessa – si valuti l'opportunità di dettare un'apposita disciplina sanzionatoria, anche chiarendo a chi spetti l'irrogazione della sanzione, anziché rinviare all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (che tra l'altro non prevede sanzioni per casi di mancata verifica del rispetto di un obbligo);

i) all'articolo 1, comma 7 – secondo cui le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università – si valuti se non si debba fare riferimento anche alle attività da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP); si valuti, inoltre, l'opportunità di fare riferimento, nell'articolo 1, anche ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 103/201: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Esame e rinvio</i>)	99
AVVERTENZA	103

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 14.05.

D.L. n. 103/201: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Alle Commissioni IX e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Alessio BUTTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, la Commissione renderà il parere nella seduta odierna.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, nel dichiarare monumento nazionale le vie d'acqua urbane veneziane di Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, prevede che le misure per la loro tutela possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi, disponendo altresì che, a decorrere dal 1° agosto 2021, sia vietato il transito delle grandi navi.

La relazione illustrativa motiva l'introduzione del divieto con la necessità di porre fine agli effetti negativi su canali, argini e

immobili a causa del moto ondoso prodotto dal passaggio di tali navi, nonché di ridurre i gravissimi rischi cui è esposto il patrimonio artistico ed ambientale per ipotetici incidenti. Su questo, peraltro, l'UNESCO ha già più volte avvisato lo Stato italiano, da ultimo lo scorso mese di giugno, quando ha deciso di portare all'Assemblea generale del 16 luglio 2021 la proposta di iscrivere Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo (cosiddetto Danger List).

A tali restrizioni si accompagnano misure di ristoro per le compagnie di navigazione, il gestore dei terminal di approdo, i soggetti esercenti servizi connessi al terminal, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività incise direttamente dal divieto. Si rimette ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di erogazione dei contributi e si quantificano le risorse necessarie a copertura di tali interventi (commi 6 e 7).

Ricorda che il tema del transito delle « Grandi Navi » da crociera è stato oggetto di ampio dibattito a partire dall'adozione del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012 (cosiddetto decreto « Clini-Passera ») che aveva previsto l'estromissione dal passaggio una volta individuata una via alternativa praticabile la cui definizione è ancora in corso.

In questo ambito, l'articolo 2 affida al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il ruolo di Commissario straordinario – ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 – per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari in ragione del suddetto divieto di transito, quali i punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, la manutenzione dei canali esistenti e altri interventi di miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire previa valutazione di impatto ambientale e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia.

Viene inoltre fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del

2021 che, in estrema sintesi, disciplina la procedura per l'acquisizione di proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia con le eccellenze del suo patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Il bando per il « concorso di idee », è stato pubblicato il 29 giugno 2021 e le due fasi si concluderanno rispettivamente il 31 dicembre del 2021 (presentazione delle proposte ideative) e 31 dicembre del 2022 (progettazioni di fattibilità tecnica ed economica). Entro il 30 giugno 2023, si arriverà alla scelta del progetto vincitore.

La disposizione consente anche al Commissario straordinario – quando la natura dell'intervento lo richieda e vi sia disponibilità finanziaria – di promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

Il comma 3 attribuisce al Commissario straordinario anche il potere di adottare provvedimenti di autorizzazione e concessione in ambito portuale, disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali interessati dalla realizzazione di detti interventi e avvalersi della facoltà di assumere le determinazioni ritenute necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori non iniziati o sospesi, secondo le procedure già definite dai commi 2 e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Inoltre, qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante, ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS).

Il comma 4 prevede che entro sessanta giorni, con decreto del MIMS, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Regione Veneto, siano fissati tempi ed oneri legati agli interventi ed al compenso di eventuali sub commissari. In base ad una modifica apportata al Senato, la norma in esame prevede adesso che entro il 31 dicembre 2021 sono adottati sia l'aggiorna-

mento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia sia il decreto interministeriale che disciplina l'autorizzazione per la movimentazione, in aree di mare ubicate nel conterminare lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei relativi fondali, i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo in commento, pari a 157 milioni di euro, così suddivisi: 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni per l'anno 2022, 15 milioni per l'anno 2023, 42 milioni per l'anno 2024, 55 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 4-*quater* dell'articolo 2 interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi dal 2020 al 2024 prevedendo la seguente assegnazione: Comune di Venezia: 28.225.000 euro; Comune di Chioggia: 5.666.666,66 euro; Comune di Cavallino-Treporti: 1.775.000 euro; Comune di Mira, Comune di Jesolo: 1.166.666,67 per ciascun comune; Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codavio e Quarto d'Altino: 500.000 euro per ciascun comune.

Si tratta di risorse a suo tempo autorizzate dal comma 852 della legge di bilancio per il 2018 pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. In particolare, si prevedeva che le risorse fossero destinate, per un importo di 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il periodo 2019-2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, mentre la restante quota, per un importo di 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per il periodo 2019-2024, era destinata ai tutti i comuni che compongono il comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 (c.d. legge speciale per Venezia), previa ripartizione eseguita secondo deliberazione del Comitato stesso.

Per completezza, pur non essendo di diretta competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3, comma 4-*bis* auto-

rizza Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'ILVA di Taranto e a costituire una società avente lo scopo di condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (semilavorato siderurgico).

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), già anticipata ai colleghi per le vie brevi, che illustra. In particolare, tiene a sottolineare il richiamo alla mozione approvata all'unanimità dalla Camera nel luglio 2020 per la realizzazione dell'idrovia Padova Venezia, nella quale si impegna il governo, in sede di realizzazione dell'opera, a tener conto degli studi sugli impatti sulla rete idraulica esistente e sull'ecosistema naturale della laguna di Venezia. Su questo specifico tema aveva anche ipotizzato la formulazione di una specifica osservazione che non figura nel testo in distribuzione, non avendo riscontrato piena condivisione da parte di alcune forze politiche della maggioranza.

Fa altresì presente di aver inserito, su proposta del gruppo Movimento Cinque Stelle, un richiamo anche al ruolo dell'idrogeno verde nella prospettiva della decarbonizzazione soprattutto nei settori «*hard to abate*» e alla necessità che le analisi di fattibilità che verranno fatte per la realizzazione e la gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto «*preridotto*» nello stabilimento produttivo dell'Ilva di Taranto siano orientate alla eliminazione completa delle fonti fossili dal ciclo di produzione.

Alessio BUTTI, *presidente*, nel rimarcare l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta della Commissione, chiede se vi siano interventi in sede di dichiarazioni di voto.

Nicola PELLICANI (PD) rileva quanto il decreto-legge in esame sia importante per Venezia, recando disposizioni attese da molto tempo e che, seppur in ritardo, sono comunque finalmente state emanate. Per

quanto riguarda il tema dell'impatto ambientale, di precipua competenza della Commissione, evidenzia la rilevanza della disposizione che prevede l'adozione, entro il 31 dicembre prossimo, del piano morfologico e ambientale e del cosiddetto « Protocollo fanghi », che consentiranno di effettuare lavori nella Laguna da tempo necessari, tra cui l'escavo dei canali urbani di Venezia.

Condivide pienamente l'allontanamento delle grandi navi da Venezia, che costituisce un risultato atteso da anni. Osserva che si è solo all'inizio di un lungo percorso di adeguamento infrastrutturale della città, che dovrà vedere anche l'adeguamento del porto di Venezia alle esigenze della città, che ricorda essere un luogo di vita e non un monumento, anche per rilanciarne l'attività portuale.

Generoso MARAIA (M5S) evidenzia come anche il proprio gruppo abbia promosso l'adozione del divieto di transito delle grandi navi nella Laguna, a beneficio dei cittadini e della città di Venezia. Sottolinea altresì con favore il passaggio della proposta di parere che evidenzia come tutte le attività che si svolgeranno nel sito produttivo dell'Ilva di Taranto debbano tener conto dell'obiettivo della decarbonizzazione, anche attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde.

Daniela RUFFINO (CI) esprime l'orgoglio di sapere che un patrimonio così rilevante, come le vie d'acqua urbane di San Marco e della Giudecca, siano finalmente oggetto di misure efficaci di tutela. La salvaguardia di Venezia è un passo necessario, come dimostra anche l'approvazione all'unanimità della mozione citata dal relatore. Auspica quindi che venga data attuazione a quanto previsto nel decreto in esame, nell'interesse di Venezia che, lo ribadisce, costituisce un patrimonio unico per l'Italia e per il mondo.

Vincenza LABRIOLA (FI) preannuncia il voto convintamente favorevole del proprio gruppo, sottolineando positivamente la disposizione che prevede che la laguna di Venezia sia protetta e liberata dal passaggio

delle grandi navi. Si tratta di un primo passo – cui bisognerà dar seguito con coerenza – che ha visto coinvolti molti Ministri e l'intero Parlamento. Esprime anch'ella l'orgoglio che lo *slogan* « via le grandi navi da Venezia » sia finalmente diventato una realtà.

Alessio BUTTI, *presidente*, ringraziando preliminarmente il relatore anche per aver anticipato ai colleghi la bozza di parere, sottolinea favorevolmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che prevede misure di tutela per la laguna di Venezia, su cui più volte l'Unesco ha rilevato profili di rischio. Tuttavia ritiene che le misure indicate debbano essere affiancate da adeguati ristori, sia per chi eroga i servizi connessi al transito delle grandi navi sia per tutte le altre imprese e i lavoratori interessati e pregiudicati da tale divieto di transito. Attende con una certa preoccupazione l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire l'erogazione dei contributi, in quanto nutre il fondato timore che le risorse siano del tutto insufficienti e ben lontani dalle richieste dei soggetti coinvolti. In ultimo, esprime perplessità anche sul ricorso a figure commissariali, che svela sempre una carenza di azione dello Stato e delle strutture amministrative ordinarie.

Conclusivamente, pur avendo evidenziando talune criticità dell'atto, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Piergiorgio CORTELAZZO, *relatore*, ringrazia i colleghi per i contributi avanzati e il presidente Butti per le considerazioni svolte, che aveva avuto modo di ricevere informalmente prima della seduta. Concorda con l'esiguità delle risorse stanziare e auspica che – in relazione ai significativi poteri e compiti che gli sono attribuito – la scelta della figura commissariale ricada su un soggetto di elevate capacità ed equilibrio.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 14.36.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021
— Un'Unione vitale in un mondo fragile.
COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Daniela RUFFINO (CI), *relatrice*, riferisce sui documenti programmatici riferiti al contesto dell'Unione europea di cui l'Italia fa parte. Si tratta in particolare del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021, nonché della Relazione predisposta dal Governo italiano relativamente alla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea nel medesimo anno.

Il Programma di lavoro per il 2021 evidenzia come la Commissione intenda proseguire il lavoro iniziato nel 2020, mettendo in atto quel cambiamento sistemico di cui ha bisogno l'Europa, necessità che è divenuta urgente con la crisi sanitaria mondiale che ha colpito duramente l'economia.

Esso si concentra pertanto sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: 1) un *green deal* europeo; 2) una Unione pronta per l'era digitale; 3) un'economia al servizio delle persone; 4) una Unione più forte nel mondo; 5) la promozione dello stile di vita europeo; 6) un nuovo slancio per la democrazia europea.

Il Programma evidenzia quindi la straordinaria opportunità rappresentata da NextGenerationEU, lo storico piano per la ripresa presentato dalla Commissione, che

permetterà non solo di far fronte ai danni generati dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere, concentrandosi su investimenti e riforme sostenibili, con una destinazione del 37 per cento della spesa alla transizione verde e con un minimo del 20 per cento da investire nel digitale. Si ribadisce che l'azione della Commissione continuerà ad essere guidata dall'Agenda 2030 e dai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia per quanto riguarda l'interno che l'esterno, nonché dall'accordo di Parigi.

Per ciascuna delle sei priorità sopra evidenziate sono declinate le proposte legislative, che abbracciano un ampio spettro di temi.

Per quanto riguarda nello specifico il tema del *green deal* europeo, viene ricordato il nuovo obiettivo proposto di ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 – che riguarderà tutti gli aspetti, dalle energie rinnovabili all'efficienza energetica in primo luogo, all'edilizia, e che avrà ad oggetto anche l'utilizzo del suolo, la tassazione energetica, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissione, oltre ad un'ampia gamma di altri atti legislativi.

Si sottolinea tuttavia che le azioni della Commissione in tale ambito andranno ben oltre la riduzione delle emissioni: si darà seguito infatti anche alla strategia dell'Unione sulla biodiversità per il 2030 e alla strategia « dal produttore al consumatore », per ripristinare gli ecosistemi degradati, proteggere gli oceani e le regioni costiere, tutelare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste e ridurre il rischio di prodotti associati alla deforestazione sul mercato unionale.

In conclusione, il programma di lavoro sottolinea l'esigenza di accelerare il programma di cambiamenti sulla cui base la Commissione è stata eletta e su cui si è concentrata fin dalla sua entrata in carica, evidenziando che tutte le iniziative che vi figurano, anche quando si concentrano su settori diversi, devono puntare verso la stessa direzione: rendere più salubre l'ambiente, più equa la società, creando opportunità e rendere le economie più moderne

e incentrate su obiettivi di più vasta portata.

La relazione programmatica del Governo è lo strumento – previsto dalla legge che regola la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012, articolo 13) – con cui il Governo indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea.

La premessa della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 evidenzia che l'attuale edizione non si innesta soltanto sul programma di lavoro della Commissione europea, che rimane tuttavia principio ispiratore, ma si basa anche sul più ampio orizzonte del Next Generation EU.

La Relazione si compone di quattro parti, articolate al loro interno in macro tematiche.

La parte prima – «Sviluppo del processo di integrazione europea» – è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

La parte seconda – «Le politiche strategiche» – in linea con l'azione europea, sviluppa le prioritarie iniziative programmatiche: sostenibilità ambientale e crescita economica, innovazione e digitalizzazione, coesione sociale.

La parte terza – «L'Italia e la dimensione esterna dell'UE» – affronta le politiche di vicinato, le strategie macroregionali, il rafforzamento dei partenariati e l'allargamento ad est anche sotto il profilo infrastrutturale, nonché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di sicurezza e difesa comune.

La parte quarta, infine, – «Coordinamento nazionale delle politiche europee» – oltre ad illustrare l'attività di coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier europei soffermandosi anche sull'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, affronta le tematiche delle politiche doganali e di coesione, l'obiettivo di riduzione delle infrazioni, la

tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell'Unione europea.

Ciascuna parte è articolata al suo interno in macrotematiche, che costituiscono la base delle politiche europee, e per ciascuna di esse vengono fissati gli obiettivi chiave, indicate le azioni che si intendono promuovere e illustrati i risultati attesi.

Come già evidenziato, la cornice per la definizione degli impegni politici e delle azioni che il Governo ha in programma per il 2021 rimane costituita dalle priorità individuate fin dall'inizio dalla Commissione von der Leyen, poi integrate dagli obiettivi derivanti dall'attuazione delle iniziative messe in campo come risposta europea agli effetti devastanti della crisi pandemica, e in particolare dal NextGenerationEU.

Con particolare riferimento alle tematiche di interesse per la Commissione, nell'ambito delle azioni volte a perseguire le finalità del Green deal e della transizione ambientale come volano per una crescita economica sostenibile, il Governo in primo luogo si impegna a promuovere l'adozione a livello europeo di una Strategia di Sviluppo Sostenibile, delinea la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 e sarà impegnato nel negoziato sulla legge europea per il Clima, con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e di *policy* individuati consentano di declinare il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050.

La relazione illustra gli obiettivi che il Governo si pone, tra i quali – per i profili di interesse della Commissione – la promozione della sostenibilità ambientale della filiera agricola, una gestione sostenibile del territorio forestale e lo sviluppo dell'economia del mare, gli investimenti volti alla riconversione dei processi produttivi verso modelli più sostenibili, la revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia; la messa in sicurezza del patrimonio scolastico e la riconversione ecologica del patrimonio statale, il rafforzamento della progettazione ecosostenibile e dell'etichettatura ecologica per prevenire la produzione di rifiuti, ottenere un riciclo di qualità, ridurre le emissioni climalteranti e

aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei consumi.

Particolare attenzione è dedicata alle infrastrutture, per il miglioramento dell'intermodalità tra le diverse reti che costituiscono il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), con particolare attenzione alle infrastrutture lineari di 1° e 2° livello (ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di massa, ciclovie, trasporti marittimi e trasporto aereo). Per ciascuna tipologia di infrastruttura vengono individuate le azioni da mettere in campo e i risultati attesi, complessivamente volti – anche in vista della revisione della rete TEN-T- al progressivo allineamento delle priorità infrastrutturali nazionali con quelle europee.

Con particolare riferimento alle strade ed autostrade, gli obiettivi del Governo sono la valorizzazione del patrimonio stradale esistente e il completamento dei progetti in corso su itinerari stradali omogenei; il potenziamento tecnologico e la digitalizzazione (*smart roads*); la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture anche con riguardo al rischio sismico; il decongestionamento e la fluidificazione tratte extraurbane ed autostradali attraverso, ad esempio, ampliamenti di carreggiata; il decongestionamento delle aree urbane e metropolitane, con l'eliminazione colli di bottiglia; l'adeguamento e l'omogeneizzazione di itinerari stradali a bassa accessibilità autostradale.

I risultati attesi delle azioni da realizzare comprendono tra l'altro: l'aumento dell'efficienza e della resilienza della rete viaria nazionale; l'attuazione del piano straordinario di verifica e messa in sicurezza delle opere d'arte insistenti sulle arterie stradali A24 ed A25; il progressivo completamento degli itinerari autostradali appartenenti alla rete TEN-T; il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture autostradali sia in termini di riduzione dell'incidentalità sia in termini di durabilità delle opere; la fluidificazione e il decongestionamento del traffico in prossimità dei centri urbani.

Merita un accenno anche l'obiettivo di potenziamento della rete cicloviana. La re-

lazione evidenzia che nel 2021 è attesa l'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, adottato in coerenza con il Sistema nazionale delle ciclovie turistiche ed articolato in due settori di intervento, in ambito urbano e su percorsi definiti a livello nazionale ed europeo. Il Piano si propone di realizzare un vero e proprio sistema di mobilità ciclistica diffusa a livello nazionale, agendo sulle diverse componenti del sistema, infrastrutturali e gestionali.

L'altro grande settore di intervento riguarda la mobilità, in relazione alla quale la strategia italiana è imperniata, in coerenza con il Green deal europeo, sul potenziamento delle forme di mobilità sostenibile a trazione alternativa, pubblica e privata, nonché sullo sviluppo della logistica sostenibile delle merci, finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti e di CO₂. In quest'ottica particolare importanza viene attribuita all'implementazione della rete di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, alla realizzazione di impianti di GNL per il settore del trasporto marittimo, alla promozione del trasferimento modale dalla gomma al treno. Azioni specifiche saranno inoltre indirizzate a potenziare la mobilità locale, sempre nell'ottica della sostenibilità.

La relazione evidenzia infine come alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale, che avrà un impatto rilevante per la modernizzazione di tutti i settori della vita del Paese.

Di qui le iniziative volte, innanzitutto, a favorire la diffusione delle competenze digitali e la riduzione del divario digitale, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture digitali efficienti e sicure e ad individuare nuove regole per il mercato digitale nonché strumenti di tutela giuridica connessi ai processi di innovazione e digitalizzazione.

La Relazione dà quindi conto delle azioni che il Governo intende perseguire nei singoli ambiti, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dalla sanità alla difesa, dalla cultura ai settori delle imprese, del turismo e dei trasporti.

Con riferimento a quest'ultimo settore, tra le azioni messe in campo dal Governo,

merita sottolineare lo sviluppo del Corridoio verde digitale del Brennero, quale progetto volto a migliorare la fluidità del traffico su uno dei più importanti assi di trasporto tra il Mediterraneo e il Nord Europa, ottenendo nel contempo una drastica riduzione delle emissioni e la promozione di un trasporto pubblico sostenibile, sicuro e connesso (TPL 4.0).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito agli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Generoso MARAIA (M5S), con riguardo agli obiettivi indicati dal Governo nella relazione sul potenziamento delle arterie stradali, fa presente che vengono citate specificamente le autostrade A24 e A25 mentre non si fa riferimento a numerose altre autostrade della rete nazionale che, per la loro vetustà e per difetti costruttivi originari, scontano livelli di efficienza del tutto inadeguati. Anche con riguardo al GNL spiace che venga indicato solo in relazione al trasporto marittimo, trattandosi di un combustibile adatto anche per il trasporto pubblico locale. In ultimo, in relazione ai corridoi, ed in particolare al corridoio del Brennero, ritiene utile una precisazione del riferimento al Mediterraneo come punto di collegamento.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 282.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, riferisce sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (atto n. 282).

Il termine per l'espressione del parere verrà a scadenza il prossimo 14 settembre 2021, anche se l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza Unificata.

È invece fissato al 17 dicembre 2021 il termine per il recepimento della direttiva.

Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.

Lo schema di decreto recepisce la citata direttiva novellando il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 con cui si era dato attuazione alla precedente direttiva in materia del 2008. La direttiva oggetto di attuazione è compresa nell'Allegato A della citata legge n. 53, senza che per essa siano quindi dettati specifici criteri e principi direttivi.

L'articolo 1 estende l'applicazione della disciplina in questione – fino ad ora limitato alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea – ad altre tre categorie di arterie stradali: 1) autostrade e strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico (comma 2); 2) strade e progetti di infrastrutture stradali diverse dalle precedenti (vale a dire diverse dalle strade della rete transeuropea, dalle autostrade e dalle strade principali), situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziati dall'UE, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobili-

stico generale, quali, a titolo esemplificativo, piste ciclabili, ovvero strade non destinate al traffico generale ma di mero accesso a siti industriali, agricoli o forestali (comma 3); 3) dal 1° gennaio 2025, anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale non ricomprese tra quelle elencate al comma 2 (ovvero rete stradale transeuropea, autostrade e strade principali). In realtà, tale ampliamento del campo di applicazione è già presente nel testo attuale ma il termine fissato, che era al 1° gennaio 2016 è stato oggetto di successive proroghe fino al 1 gennaio 2022 (comma 4).

La relazione illustrativa precisa al riguardo che « il campo di applicazione dello schema di decreto ripropone quasi integralmente il campo di applicazione del d.lgs. 35/2011 in quanto quest'ultimo aveva già esteso le misure di sicurezza, originariamente previste soltanto per le strade appartenenti alla rete transeuropea (TEN), anche alla rete di autostrade e strade principali. Si precisa che tale disciplina era solo "raccomandata" dalla precedente direttiva come "codice di buone prassi". L'Italia, in realtà, con il decreto legislativo n. 35/2011, ha già recepito tale indicazione seppur scandandola in più fasi attuative ». Infatti, il testo vigente dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 35/2011 dispone che « per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio ».

Il comma 5, fissa gli obblighi di informazione alla Commissione europea che il MIMS deve assolvere entro il 17 dicembre 2021 (elenco delle autostrade e delle strade principali), entro il 30 giugno 2024 (elenco delle strade per le quali troveranno applicazione le disposizioni del decreto a decorrere dal 1° gennaio 2025)

Il comma 6 stabilisce che entro il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di loro competenza, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'U-

nione europea. Si tratta di una disposizione che riproduce, nella sostanza, quanto già previsto dal testo vigente del comma 4 (e che, secondo la relazione illustrativa, viene confermata), con la differenza che il termine per l'emanazione della disciplina regionale è attualmente fissato al 31 dicembre 2021 e deriva dalla proroga di un anno (operata dall'articolo 13, comma 3, lettera b), del D.L. 183/2020) del termine inizialmente previsto. Di fatto il comma in esame configura un'ulteriore proroga di tre anni del termine in questione.

Il comma 7 conferma quanto già previsto dal testo vigente (al comma 5) circa la non applicabilità alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, usando una locuzione più precisa di quella attuale che si riferisce alle « gallerie stradali ».

L'articolo 2 modifica e integra le definizioni. In particolare introduce le definizioni di autostrada, strada principale e strade di interesse nazionale, che sono funzionali alla delimitazione del campo di applicazione. Al riguardo si evidenzia che la definizione di autostrada non richiama la categoria « A – Autostrada » che è invece definita dall'articolo 2 del Codice della strada.

Quanto alle strade di interesse nazionale, la norma rinvia all'allegato del decreto legislativo n. 461 del 1999, contenente le tabelle in cui sono indicati per ogni regione, i tratti stradali di competenza statale.

Un'ulteriore modifica riguarda la definizione di organo competente, non più individuato in modo univoco nel ministero, ma che adesso comprende « qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all'attuazione del presente decreto ». La relazione illustrativa giustifica tale modifica « per tenere conto sia della pluralità dei soggetti coinvolti, in coerenza con l'ordinamento nazionale, sia dell'estensione del campo di applicazione ». La stessa relazione precisa che è stata ripresa la definizione di « organo competente » contenuta

nella direttiva 2008/96/CE e non modificata dalla direttiva 2019/1936/UE, in quanto « l'organo competente non è più individuabile esclusivamente nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

La norma modifica anche la disciplina riguardante la classificazione delle strade in base alla loro sicurezza. In primo luogo sopprime la definizione di « classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti », in linea con quanto disposto dalla direttiva. La relazione illustrativa evidenzia che tale soppressione si giustifica « per tenere conto delle nuove procedure per la valutazione e la classificazione della sicurezza della rete non più basate sul potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti bensì sul rischio legato, tra l'altro, anche alle caratteristiche intrinseche dell'infrastruttura stradale ».

In secondo luogo, riformula la definizione di « classificazione della sicurezza » definita adesso come « classificazione di parti della rete stradale esistente in categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca misurata oggettivamente ».

Anche la definizione di ispezioni di sicurezza stradale viene aggiornata, nel senso che si sdoppia quella vigente distinguendo tra ispezione di sicurezza stradale mirata e ispezione di sicurezza stradale periodica.

È inoltre introdotta la nuova lettera *i-bis*) che reca la definizione di « utenti della strada vulnerabili », vale a dire gli utenti della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti e pedoni, e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 5 del vigente decreto legislativo n. 35, al fine di recepire le norme della direttiva che introducono il concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, la cui esecuzione sulla rete stradale oggetto del decreto è affidata all'organo competente e che riguarda il rischio di incidente e di gravità dell'impatto sulla base dei seguenti elementi: *a*) indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la sicurezza intrinseca; *b*) analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico

da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.

Secondo la relazione illustrativa « la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete basata sul rischio è risultata, a livello europeo, uno strumento efficiente ed efficace per individuare quei tratti della rete che dovrebbero essere oggetto di ispezioni di sicurezza stradale più dettagliate e per definire le priorità di investimento secondo l'apporto di potenziale in termini di miglioramento della sicurezza su tutta la rete ».

Il comma 3 dispone inoltre che l'organo competente esegue la prima valutazione entro il 2024 e le valutazioni successive con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, comunque in ogni caso almeno ogni 5 anni.

Il comma 4 dispone che nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente tiene conto delle componenti indicative di cui all'allegato III (che viene riscritto dall'articolo 13 del presente schema).

Infine, il comma 5 dispone che l'organo competente, sulla base dei risultati della predetta valutazione e al fine di definire le priorità delle ulteriori misure necessarie, provvede alla classificazione di tutti i tratti della rete stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.

L'articolo 4 novella in più punti l'articolo 6 del vigente decreto n. 35.

In primo luogo, precisa che lo stesso riguarda le sole ispezioni di sicurezza periodiche. In secondo luogo, l'obbligo attuale di adottare un programma di ispezioni entro il 19 dicembre 2011 da aggiornare con cadenza biennale viene sostituito dall'obbligo di eseguire ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale e comunque almeno ogni 5 anni.

In terzo luogo, si prevede che l'organo competente garantisce la sicurezza dei tratti della rete stradale contigui alle gallerie, attraverso ispezioni di sicurezza stradale congiunte, da effettuarsi con frequenza suf-

ficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, e comunque, almeno ogni 6 anni.

L'articolo 5 inserisce nel citato decreto n. 35 del 2011, quattro nuovi articoli che recepiscono fedelmente i contenuti della direttiva e che descrivono, come sottolineato dalla relazione illustrativa, « una serie di attività e di buone prassi da adottare al fine di creare una sequenza logica, efficace ed efficiente di operazioni tese al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali ».

Nel dettaglio, l'articolo 6-*bis*, rubricato « Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico », dispone che, sulla base dei risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente deve garantire l'esecuzione di ispezioni di sicurezza stradale mirate o di interventi correttivi diretti. Tali ispezioni devono tenere conto anche delle componenti indicative di cui all'allegato II-*bis* (che viene introdotto dall'articolo 12 del presente schema).

Rispetto alla corrispondente disposizione della direttiva, l'articolo 6-*bis* ripete la norma nazionale vigente per la quale gli investimenti per l'attuazione dei predetti interventi correttivi per la rete stradale a pedaggio sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale; inoltre, precisa che il piano d'azione deve essere predisposto e aggiornato almeno ogni 5 anni.

Gli articoli 6-*ter* e 6-*quater* prevedono rispettivamente che nell'attuazione delle procedure di sicurezza siano tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili e che l'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida, tenendo conto delle specifiche comuni eventualmente adottate dalla Commissione europea.

L'articolo 6-*quinqüies* prevede che gli Stati membri si adoperino per istituire un sistema nazionale di segnalazione sponta-

nea, accessibile on line a tutti gli utenti della strada, per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi trasmesse dagli utenti della strada e dai veicoli, e di qualsiasi altra informazione in materia di sicurezza che l'autore della segnalazione percepisce come un rischio reale o potenziale per la sicurezza dell'infrastruttura stradale. Conseguentemente, esplicita che l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP, istituito dal D.L. 109/2018) costituisce anche il sistema nazionale di segnalazione spontanea.

L'articolo 6 precisa che gli incidenti mortali, i cui dati sono riportati dall'organo competente in apposita relazione, sono quelli verificatisi sulla rete stradale ricadente nell'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame e dispone che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.

L'articolo 7 novella il vigente articolo 9 del citato decreto n. 35 disponendo che, a decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.

L'articolo 8 introduce l'obbligo, in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di fornire alla Commissione europea, entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni 5 anni, una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata ai sensi dell'articolo 5, comprensiva delle eventuali disposizioni di aggiornamento degli orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti in termini di progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della strada.

L'articolo 9 novella i commi 1 e 3 dell'articolo 10 (che reca le disposizioni tariffarie) del d.lgs. 35/2011.

La prima modifica mira a sostituire la parola « classificazione » con « valutazione » tra le attività a cui si provvede mediante la tariffazione.

La seconda modifica precisa che tra le attività in questione rientrano anche quelle disciplinate dal nuovo articolo 6-*bis* (valu-

tazioni della sicurezza stradale a livello di rete) e che all'espletamento di tali attività provvede non solo il MIMS (come previsto dal testo vigente) ma anche l'ANSFISA.

Integrando la normativa attuale, si dispone nel senso che l'aggiornamento triennale delle tariffe – già previsto – debba adesso avvenire su proposta dell'ANSFISA e con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia.

Gli articoli da 10 a 14 recano modifiche agli allegati del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

L'articolo 10 reca alcune limitate modifiche all'allegato I, con riguardo al titolo – che diventa « Componenti indicative delle valutazioni d'impatto sulla sicurezza stradale » – e ad una nuova definizione di « traffico » che tiene conto anche degli utenti vulnerabili e della categorizzazione del traffico per tipo, quale, a titolo esemplificativo, i flussi di traffico di pedoni e biciclette.

L'articolo 11 apporta alcune modifiche all'allegato II, anche qui con riguardo al titolo – che diviene « Componenti indicative dei controlli sulla sicurezza stradale » – e all'inserimento, tra i criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare, delle disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili.

L'articolo 12 inserisce l'allegato II-*bis* che tiene conto degli utenti vulnerabili e individua le componenti indicative delle ispezioni di sicurezza stradale mirate.

L'articolo 13 dispone la sostituzione dell'allegato III al fine di dettagliare, in coerenza con la modificata valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, le relative componenti indicative.

L'articolo 14 apporta modifiche all'allegato IV (recante « Informazioni che devono figurare nelle relazioni di incidenti »), in particolare prescrivendo che la localizzazione dell'incidente sia la più esatta possibile e che debba comprendere le coordinate GNNS (*global navigation satellite system*).

Infine, l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.

Atto n. 268.

ALLEGATO

D.L. n. 103/201: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 103 del 2021 recante Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

premessi che:

l'articolo 1, nel dichiarare monumento nazionale le vie d'acqua urbane veneziane di Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, prevede che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi, al fine di preservare il patrimonio architettonico e ambientale dai danni e dai pericoli cui è esposto a causa del passaggio di tali navi;

l'articolo 2, comma 1 affida al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale il ruolo di Commissario straordinario – ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 – per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del suddetto divieto di transito, previa valutazione di impatto ambientale e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia;

il medesimo articolo 2, comma 1 fa salva la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, per l'acquisizione di proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contenere lo svolgimento dell'attività caratteristica nel territorio di Venezia con le eccellenze del suo patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale;

il comma 1-*bis* dell'articolo 2 consente anche al Commissario straordinario di promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna;

il comma 3 dell'articolo 2 attribuisce ampi poteri al Commissario straordinario disponendo altresì che, qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, abbia effetto di variante, ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);

i commi 4-*bis* e 4-*ter* prevedono, rispettivamente, che entro il 31 dicembre 2021 siano adottati sia l'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia sia il decreto interministeriale che disciplina l'autorizzazione per la movimentazione, in aree di mare ubicate nel contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei relativi fondali, i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio;

il comma 4-*quater* dell'articolo 2 interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi dal 2020 al 2024;

l'articolo 3, comma 4-*bis* autorizza Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare per assicurare la continuità del funzionamento produttivo

dell'ILVA di Taranto e a costituire una società avente lo scopo di condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (semilavorato siderurgico)

considerato altresì che:

nel luglio 2020 la Camera ha approvato all'unanimità la mozione 1-00370 per la realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, con funzioni anche di scolmatore dei bacini del Brenta e del Bacchiglione, nella quale si impegna, tra l'altro, il Governo, in sede di realizzazione, a tener conto degli studi sugli impatti sulla rete idraulica esi-

stente e sull'ecosistema naturale della Laguna di Venezia;

la realizzazione dell'idrovia è citata nel parere parlamentare sul PNRR, quale opera di rilevante importanza ambientale;

come indicato nel PNRR, l'idrogeno verde può assumere un ruolo rilevante nella prospettiva della progressiva decarbonizzazione soprattutto nei settori « hard to abate », mediante l'abbattimento delle emissioni di CO₂ al circa 90 per cento, le citate analisi di fattibilità devono essere orientate alla completa eliminazione delle fonti fossili dal ciclo di produzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06622 Nobili: Adeguamento della normativa relativa alla notifica delle sanzioni per il settore del noleggio di veicoli senza conducente alle migliori pratiche nel mercato di riferimento .	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	109
5-06620 Gariglio: Stato dell'arte e risorse finanziarie nella progettazione della variante volta ad aggirare l'abitato di Palese e Santo Spirito a Bari	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	110
5-06621 Sozzani: Collegamento tra i porti di Genova e Rotterdam attraverso la linea ferroviaria Alessandria-Novara-Sempione	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	111
5-06623 Silvestroni: Competitività della nuova compagnia ITA nel trasporto aereo di lungo raggio	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	112
5-06624 Grippa: Monitoraggio dell'attività dei tavoli prefettizi e delle regioni e utilizzo dei fondi per assicurare un servizio di trasporto locale nel pieno rispetto delle norme anti-contagio	107
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06622 Nobili: Adeguamento della normativa relativa alla notifica delle sanzioni per il settore del

noleggio di veicoli senza conducente alle migliori pratiche nel mercato di riferimento.

Sara MORETTO (IV), in qualità di co-firmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (IV), replicando, ringrazia il viceministro per aver trasmesso la risposta, in realtà proveniente da un altro Ministero, e preannuncia di riservarsi di leggere gli appunti pervenuti. Dichiarò che l'interrogazione in argomento nasce da ripetute sollecitazioni da parte del mondo

del noleggio e del *car sharing*, i cui operatori hanno peraltro già avuto modo di esprimersi in proposito nel corso delle audizioni sulla riforma del codice della strada. Rileva che appare evidente la necessità di garantire il credito della pubblica amministrazione, ma anche di tenere conto delle esigenze delle imprese del settore; ricorda inoltre come queste ultime evidenzino che ultimamente le attività di trasmissione e recupero sono state sempre più di frequente scaricate su di loro. Afferma infine che è importante che tali questioni siano state sollevate nella sede della Commissione Trasporti, atteso essa sta affrontando il tema delle modifiche del codice della strada.

5-06620 Gariglio: Stato dell'arte e risorse finanziarie nella progettazione della variante volta ad aggirare l'abitato di Palese e Santo Spirito a Bari.

Marco LACARRA (PD), intervenendo da remoto in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco LACARRA (PD), replicando, sottolinea come quello della variante volta ad aggirare i quartieri di Palese e Santo Spirito sia un intervento urgente, che tutti sperano di vedere realizzato quanto prima. Si tratta infatti di un problema non solo connesso a semplice scomodità, ma anche alla qualità della vita, dati i livelli di inquinamento acustico e smog; la situazione, aggiunge, ha a che fare anche con la sicurezza stessa delle persone, visto che si sono registrati in passato svariati incidenti mortali. Afferma che sin dal 2005 il comune di Bari e la regione Puglia hanno iniziato ad affrontare la questione, ma che tali sforzi non hanno portato a nulla per via delle difficoltà tecniche. A 15 anni di distanza appare improcrastinabile l'esigenza di portare i binari fuori dall'abitato, e per farlo è necessario uno sforzo comune, non solo della società civile ma anche della politica. Si dichiara peraltro confortato dalle parole

del viceministro e certo che il Governo andrà avanti sulla strada intrapresa.

5-06621 Sozzani: Collegamento tra i porti di Genova e Rotterdam attraverso la linea ferroviaria Alessandria-Novara-Sempione.

Diego SOZZANI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego SOZZANI (FI), replicando, evidenzia che il 2024 è fra appena 3 anni, e che appare dunque necessaria un'accelerazione dell'attività affinché tale termine venga rispettato. Segnala che per le merci pericolose, ricadenti nell'ambito dell'ADR, l'unico asse previsto è il Sempione con una sola galleria: qualora ne fosse aperta una seconda, ciò rappresenterebbe un elemento strategico di sviluppo per Lombardia e Piemonte. Dichiara la propria volontà di continuare a seguire tale materia.

5-06623 Silvestroni: Competitività della nuova compagnia ITA nel trasporto aereo di lungo raggio.

Marco SILVESTRONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco SILVESTRONI (FDI) rinuncia alla replica.

5-06624 Grippa: Monitoraggio dell'attività dei tavoli prefettizi e delle regioni e utilizzo dei fondi per assicurare un servizio di trasporto locale nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Carmela GRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmela GRIPPA (M5S), replicando, dichiara di prendere atto della risposta, evidenziando peraltro che l'interrogazione in argomento nasce da denunce presenti in articoli di stampa. Riconosce che i fondi erogati sono notevoli, ma sottolinea che ne è stato impiegato solo il 22 per cento, 257 milioni su 1 miliardo e 14 milioni previsti; vorrebbe dunque comprendere quali siano state le difficoltà nel loro utilizzo.

Ricorda poi che nel secondo semestre del 2021 sono stati spesi 600 milioni per

tavoli prefettizi e 800 milioni per indennizzare il settore delle perdite subite e dei costi di sanificazione; chiede quindi di seguire attentamente l'attività dei tavoli e l'utilizzo di tali risorse da parte delle regioni.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-06622 Nobili: Adeguamento della normativa relativa alla notifica delle sanzioni per il settore del noleggio di veicoli senza conducente alle migliori pratiche nel mercato di riferimento.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In esito al quesito posto è stato interessato il Ministero dell'interno, che ha rappresentato quanto segue.

La responsabilità solidale in materia di circolazione stradale si ispira al principio di carattere generale che trova applicazione ogniqualvolta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa. Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo ha una funzione di garanzia del « credito » vantato dallo Stato, in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. La *ratio* della responsabilità dell'obbligato solidale non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della violazione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece facilmente identificabile il soggetto obbligato solidamente, come normalmente accade nelle ipotesi di violazioni commesse a bordo dei veicoli che non possono essere contestate immediatamente su strada.

Il criterio generale dettato dall'articolo 196 del Codice della strada identifica nel proprietario del veicolo l'unico soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in solido con l'autore della violazione, prevedendo delle deroghe a tale vincolo di solidarietà in ipotesi peculiari in cui il proprietario, di fatto, non esercita più un dominio diretto sul veicolo.

In tali ipotesi, l'obbligazione solidale dei soggetti contemplati dalla norma non si aggiunge a quella del proprietario, ma si sostituisce ad essa, come espressamente previsto dalla locuzione « in sua vece ».

Le nuove ipotesi di responsabilità solidale introdotte dal decreto-legge n. 113/2018 (cosiddetto « decreto sicurezza ») hanno ampliato il novero dei soggetti obbligati in so-

lido che, come nelle ipotesi preesistenti, si sostituiscono al proprietario, la cui responsabilità al pagamento della sanzione resta esclusa.

Tali considerazioni, che trovano fondamento nella *ratio* e nella stessa lettera della norma, sono state seguite nelle circolari del Ministero dell'interno e, da ultimo, nella circolare del 10 gennaio 2019 (prot. 300/A/245/19/149/2018/06), esplicitativa delle novità normative del citato « decreto sicurezza ».

Ad oggi, la Polizia di Stato riferisce di non avere evidenze dell'esistenza di prassi difformi dalle indicazioni contenute in tale ultima circolare.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha, recentemente, chiarito che i pronunciamenti che hanno riconosciuto la sussistenza di una responsabilità del proprietario locatore in aggiunta a quella del locatario e dell'autore della violazione si fondano sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità.

Ne deriva che la stessa non è in alcun modo predicabile qualora il comportamento del proprietario-locatore sia stato sempre improntato alla massima collaborazione, consistente nell'adempimento dell'onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli.

Ad ogni modo, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha rappresentato che sono in corso approfondimenti volti ad individuare per tutte le violazioni accertate con controllo remoto a carico di veicoli immatricolati per locazione senza conducente una procedura alternativa all'immediata notifica del verbale, anche in analogia a quanto previsto dall'articolo 201, comma 5-*bis*, del Codice della strada.

ALLEGATO 2

5-06620 Gariglio: Stato dell'arte e risorse finanziarie nella progettazione della variante volta ad aggirare l'abitato di Palese e Santo Spirito a Bari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La realizzazione dell'intervento nodo ferroviario di Bari - Bari nord consentirà la riqualificazione urbanistica delle aree di sedime ferroviario dismesso, una maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario nonché la risoluzione delle interferenze con la viabilità stradale.

È bene segnalare che complessivamente, le risorse destinate alla progettazione dell'intervento sono pari a 25,3 milioni di euro.

Per lo sviluppo del progetto preliminare l'importo è pari a 2,3 milioni, di cui 1,85 già consuntivati.

Negli anni 2018 e 2019, RFI ha elaborato uno « studio di prefattibilità delle alternative al progetto preliminare del 2009 nella tratta Bari Nord » individuando alcuni possibili tracciati in variante alla linea ferroviaria esistente, con velocità prevista di 200 km/h e realizzazione della nuova stazione di Bari S. Spirito.

Con la disponibilità finanziata nell'ambito del CdP 2017-2021 è stata sviluppata la progettazione di fattibilità tecnico-econo-

mica relativa alla predetta nuova soluzione in variante.

Nell'aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma 2017-2021 sono stati resi disponibili 3 milioni di euro necessari per la fase di progettazione preliminare, avviata a novembre 2020 ed attualmente in fase di completamento.

Infine, con l'aggiornamento 2020-21 del CdP 2017-2021 sono stati resi disponibili 20 milioni di euro per il successivo sviluppo del progetto definitivo.

Il programma delle attività prevede:

l'avvio dell'iter autorizzativo per l'approvazione da parte del CIPESS del progetto preliminare entro la fine del corrente anno, con contestuale inoltro al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza;

la conclusione della progettazione definitiva entro il terzo trimestre del 2022.

Il costo a vita intera per la realizzazione dell'opera è pari a 633 milioni di euro.

ALLEGATO 3

5-06621 Sozzani: Collegamento tra i porti di Genova e Rotterdam attraverso la linea ferroviaria Alessandria-Novara-Sempione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, informo che, alla data del 31 agosto 2021, si registra un avanzamento del progetto unico per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova pari a circa il 55 per cento.

In particolare, l'avanzamento fisico delle gallerie del Terzo Valico è pari al 70 per cento mentre quello del Nodo di Genova è del 74 per cento.

L'obiettivo è quello di pervenire all'attivazione, entro il 2024, di parti del Terzo Valico e del Nodo di Genova.

Si ricorda che il progetto del Terzo Valico prevede l'interconnessione con la linea storica Genova-Torino, per i flussi di traffico in direzione Torino e Novara-Sempione, e viene realizzata a partire dalla galleria di Serravalle attraverso due gallerie a singolo binario che si inseriscono sulla linea ferroviaria esistente prima del tratto urbano di Novi Ligure.

Al fine di dare continuità alle caratteristiche prestazionali a favore del traffico merci che transiterà attraverso il tracciato del Terzo Valico, RFI ha messo in campo una serie di interventi di potenziamento delle linee e dei principali impianti merci compresi tra lo sbocco a nord del Terzo Valico e i valichi di Domodossola, Luino e Chiasso, in particolare attraverso il nodo di Novara.

In particolare, a partire dallo sbocco del Terzo valico Novi Ligure-Alessandria-No-

vara, sono previsti interventi di adeguamento che consentiranno il transito di treni lunghi fino a 750 metri.

Il nodo di Novara sarà oggetto di interventi per la realizzazione di una nuova bretella merci che consentirà l'accesso da nord all'impianto di Novara Boschetto nonché modifiche infrastrutturali che permetteranno l'ingresso, sempre da nord, dei citati treni, bypassando l'impianto di Novara Centrale.

Oltre a Novara Boschetto, è prevista la sistemazione dell'impianto di Vignale per l'innesto della nuova bretella e per la realizzazione di una nuova precedenza.

Nelle tratte a nord, tra Novara e il valico di Domodossola, è previsto l'adeguamento, al fine di consentire il passaggio di treni lunghi 750 metri, della linea Domodossola-Novara via Borgomanero attraverso interventi in corrispondenza degli impianti di Pieve Vergonte, Gravellona Toce, Gozzano, Cressa Fontaneto, Pettenasco e Caltignaga, alcuni già realizzati e altri la cui attivazione è prevista entro il 2024.

Per la medesima finalità, sono previsti interventi sulla linea Domodossola-Novara via Arona, in corrispondenza degli impianti di Premosello, Arona, Borgo Ticino, Posto di movimento Cameri e Oleggio, la cui attivazione è parimenti prevista entro il 2024.

ALLEGATO 4

5-06623 Silvestroni: Competitività della nuova compagnia ITA nel trasporto aereo di lungo raggio.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con la costituzione di Italia Trasporto Aereo (ITA), che sarà pienamente operativa a partire dal prossimo 15 ottobre, nasce una nuova compagnia di bandiera, con significative prospettive di sviluppo e in grado di competere sul mercato nazionale e internazionale.

Il piano industriale 2021-2025 della nuova ITA prevede un fatturato che nel 2025 raggiungerà 3.329 milioni di euro.

I contenuti del piano industriale, ivi compresi quelli relativi alla dotazione della flotta e all'entità dei collegamenti a breve, medio e lungo raggio, sono stati elaborati in coerenza con gli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché con le previsioni di ripresa della domanda di trasporto aereo che, per quanto concerne i collegamenti internazionali da e per l'Italia, indicano che, fino a tutto il 2025, la domanda di questa tipologia di trasporto, pur incrementandosi ogni anno, risulterà comunque sensibilmente inferiore a quella pre-pandemia.

Conseguentemente, all'avvio delle proprie attività, la compagnia opererà con una flotta di 52 aerei, adeguata a rispondere nell'immediato alla domanda di trasporto aereo, che crescerà, già nell'anno 2022, a 78 aeromobili, per arrivare a 105 aeromobili, nel 2025, in coerenza con le previsioni di incremento della domanda.

Nel 2025, il 77 per cento della flotta aerea di ITA sarà costituito da aeromobili di nuova generazione, che contribuiranno a ridurre significativamente l'impatto ambientale, nonché ad ottimizzare efficienza e qualità dell'offerta.

Quanto ai collegamenti aerei, all'avvio delle attività la compagnia servirà 45 destinazioni con 61 rotte, che saliranno a 74 destinazioni e 89 rotte nel 2025, a conclusione del processo di ribilanciamento dei voli verso il settore del lungo raggio che ha l'obiettivo di colmare il gap di connettività del Paese.

Sulla rete di lungo raggio, nella stagione IATA Winter 2021, ITA opererà collegamenti su New York, Tokyo Haneda, Boston e Miami, e, a partire dalla stagione IATA Summer 2022, verranno avviati i nuovi voli su San Paolo, Buenos Aires, Washington e Los Angeles.

Sulla rete di breve e medio raggio ITA prevede di operare collegamenti da Fiumicino e da Linate con le principali destinazioni europee (tra cui Parigi, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Ginevra) ed internazionali, con previsione di incrementare ulteriormente il numero di destinazioni e frequenze già con la stagione IATA Summer 2022.

Sul *network* domestico ITA garantirà un'ampia copertura degli scali nazionali, servendo 21 aeroporti nel Paese.

ITA sarà in grado di offrire risposte alle nuove esigenze del trasporto aereo, in un'ottica sempre più intermodale, integrata con il trasporto ferroviario, guardando con grande attenzione ai principi dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione e della digitalizzazione, in linea con i principi europei alla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

ALLEGATO 5

5-06624 Grippa: Monitoraggio dell'attività dei tavoli prefettizi e delle regioni e utilizzo dei fondi per assicurare un servizio di trasporto locale nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Dall'inizio della pandemia e fino ad oggi sono state stanziati risorse pari a circa 2,74 miliardi di euro destinate sia alla copertura dei mancati ricavi sia per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

In particolare, per il finanziamento dei servizi aggiuntivi ad oggi sono stati stanziati complessivamente circa 903 milioni di euro, che hanno consentito un potenziamento, nelle ore di punta, del 15-20 per cento dei servizi.

Degli 840 milioni stanziati per l'esercizio 2021 sono stati già erogati, in relazione

ai servizi aggiuntivi resi al 30 giugno 2021, 195 milioni ed ulteriori 27 milioni sono in corso di erogazione.

Per il semestre corrente, sono disponibili per il finanziamento dei servizi aggiuntivi 618 milioni di euro.

Quanto alle azioni messe in campo, ricordo che è pienamente operativa, per il tramite dell'Osservatorio sulle politiche del TPL presso il MIMS, una procedura informatizzata di monitoraggio quindicinale dei servizi aggiuntivi programmati e resi in ambito regionale.

Prosegue inoltre l'attività dei tavoli prefettizi, costantemente monitorata dal MIMS.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	116
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2021.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, osserva che il provvedimento in esame, come modificato al Senato, reca una disciplina da tempo attesa per la salvaguardia am-

bientale della laguna di Venezia, la cui tempistica ha peraltro destato preoccupazione tra gli operatori economici per gli effetti di medio lungo periodo sull'attività crocieristica, nonché, tra l'altro, interventi volti a favorire la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2021.

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO 1

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 1 dispone che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi nel Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca tuttavia prevedendo alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi alle attività della crocieristica, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate;

rilevato, inoltre, che il provvedimento in esame reca una disciplina molto attesa per la salvaguardia ambientale della laguna di Venezia la cui tempistica ha però immediatamente destato grande preoccupazione tra gli operatori economici per gli effetti di medio lungo periodo sull'attività crocieristica;

evidenziato con favore lo stanziamento di risorse previste dal decreto in esame a favore di imprese e lavoratori del settore;

valutato positivamente quanto previsto dall'articolo 2, come modificato dal Senato, in ordine alla tempistica per la realizzazione dei punti di attracco tempo-

ranei dando così certezze agli operatori del settore e consentendo il mantenimento del settore crocieristico a Venezia, con tutte le imprese dell'indotto;

ritenendo altrettanto fondamentali gli interventi indicati alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 2 dai quali dipende una piena e competitiva operatività della portualità veneziana;

sottolineando, in aggiunta, la fondamentale importanza che ricoprono il Protocollo Fanghi e il Piano morfologico della Laguna per garantire la competitività del porto di Venezia;

sottolineato con favore il medesimo articolo 2, come modificato dal Senato, ai sensi del quale, il Commissario straordinario dovrà inviare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e, successivamente, con cadenza semestrale, una relazione in ordine agli interventi previsti dal medesimo articolo 2 che dovrà poi essere trasmessa alle Camere da parte del Ministro competente;

considerato altresì con favore quanto disposto dall'articolo 3, commi da 1 a 4, che prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale nonché quanto disposto al comma 4-bis – introdotto al Senato – del medesimo articolo 3 ove si autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di

capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A, e che autorizza, altresì, la medesima Initalia S.p.A. alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto;

sottolineato che, in considerazione dell'evoluzione tecnologica in corso, le citate analisi di fattibilità dovranno tenere conto delle tecnologie attualmente disponibili nella

prospettiva di una decarbonizzazione dell'Ilva;

evidenziato quanto disposto dall'articolo 4 che estende al 2022 la disciplina che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

preso atto che l'articolo 2 integra le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserendovi l'articolo 9-*quater* il cui comma 1 prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 è necessario per l'accesso ai mezzi di trasporto tassativamente ivi elencati e per il loro utilizzo nel territorio nazionale, non essendo quindi necessario negli altri casi, e il cui comma 3 pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché dei loro delegati, l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

rilevato con favore quanto disposto dall'articolo 4 che, al comma 3, prevede che in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, i quali si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500;

evidenziato che l'articolo 9 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	119
5-06128 Scagliusi: Completamento della riforma del collocamento della gente di mare	119
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	121
5-05927 Quartapelle Procopio: Riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto « Sostegni » in caso di percezione nell'anno 2019 di indennità per la maternità obbligatoria da parte di lavoratrici titolari di partita IVA	120
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	122
5-06006 Legnaioli: Sostegno dell'occupazione nel comparto dell'artigianato	120
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	124
5-06127 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento di Trieste della società Flex	120
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Romina MURA, *presidente*, comunica che è tornato a far parte della Commissione il deputato Claudio Durigon, al quale rivolge, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

Comunica, altresì, che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Silvana Snider, che ringrazia per il lavoro svolto.

5-06128 Scagliusi: Completamento della riforma del collocamento della gente di mare.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria, la cui risposta dimostra l'interesse del Governo su un tema che il Movimento 5 Stelle giudica di importanza prioritaria. Ricorda che nell'ottobre 2020 la sua parte politica aveva richiesto all'ANPAL, al quale l'ordinamento attribuisce un ruolo centrale in materia, una serie di dati riferiti al numero dei lavoratori addetti, al numero dei contratti e alla loro tipologia, necessari per mettere a fuoco le principali problematiche del lavoro marittimo. Fa riferimento, in partico-

lare, alle peculiari tipologie contrattuali presenti nel settore, che, se appaiono funzionali alle caratteristiche della prestazione di lavoro, non di meno generano precarietà e disagio nei lavoratori. Auspica, pertanto, che il Ministero si faccia carico del problema di assicurare un adeguato coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente in materia, in considerazione del fatto che i lavoratori marittimi necessitano della medesima attenzione e delle medesime tutele che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura alle altre categorie di lavoratori.

5-05927 Quartapelle Procopio: Riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto « Sostegni » in caso di percezione nell'anno 2019 di indennità per la maternità obbligatoria da parte di lavoratrici titolari di partita IVA.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo da remoto, dà atto alla sottosegretaria di avere pienamente colto la portata del problema segnalato nella sua interrogazione e ringrazia il Governo che ha dimostrato una grande sensibilità sui temi del sostegno alla maternità e delle tutele da assicurare alle lavoratrici titolari di partita IVA. Auspica, pertanto, che l'intervento correttivo prospettato dal Governo abbia effetto anche retroattivo, per sanare le situazioni che si sono create in passato con la sospensione e la riduzione delle attività economiche a causa della pandemia. Dal canto suo, assicura l'impegno del Partito Democratico, da sempre attento a questi temi, per contribuire con proposte specifiche in materia, anche con l'eventuale presentazione di emendamenti ai provvedimenti del Governo all'esame del Parlamento.

5-06006 Legnaioli: Sostegno dell'occupazione nel comparto dell'artigianato.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donatella LEGNAIOLI (LEGA) ringrazia la sottosegretaria e il Governo sia per l'attenzione prestata alla sua interrogazione sia per i provvedimenti sin qui adottati a sostegno del settore dell'artigianato. Auspica che il Governo adotti ulteriori misure, eventualmente intervenendo sul Reddito di cittadinanza per liberare risorse da destinare ai lavoratori e alle imprese di un settore cruciale per la Toscana, già duramente colpito dalla pandemia, che ha bloccato la significativa crescita registrata nel 2019.

5-06127 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento di Trieste della società Flex.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ringrazia la sottosegretaria per la risposta e ribadisce la necessità, più volte da lei sottolineata, di un intervento incisivo del Governo per bloccare i processi di delocalizzazione in atto, sia per tutelare i lavoratori, con strumenti ulteriori rispetto alla cassa integrazione, sia per difendere il patrimonio tecnologico e di conoscenze delle imprese.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-06128 Scagliusi: Completamento della riforma del collocamento della gente di mare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare viene richiamata l'attenzione sul collocamento della gente di mare.

L'interrogante, in particolare, chiede « quale sia lo stato di attuazione delle linee di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento al completamento ed all'attuazione della riforma del collocamento della gente di mare ».

L'articolo 3, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede infatti che il Ministero del lavoro adotti « linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

Al riguardo, giova evidenziare che la mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 2006, che disciplina la materia, rende sostanzialmente impossibile ogni attuazione della medesima, considerato che il presupposto è il trasferimento della dipendenza funzionale degli uffici di collocamento della gente di

mare in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Attualmente presso il Ministero delle politiche sociali non esistono strutture con competenze in materia di politiche attive o di servizi per l'impiego e pertanto non è possibile alcun trasferimento.

Ad oltre quindici anni dal varo della disciplina in parola, quindi, non sembra che l'adozione di eventuali linee di indirizzo possa rappresentare un avanzamento della disciplina, essendo necessario valutare piuttosto le ragioni della mancata adozione del principale atto d'attuazione e l'eventuale opportunità di una revisione del quadro normativo.

Pertanto, si concorda con gli onorevoli interroganti sull'esigenza di avviare un approfondimento con le strutture coinvolte e un confronto con i soggetti interessati per meglio orientare le finalità originarie della norma e aggiornare un modello pensato nel 2006 e oggi non più attuale.

Tale istanza sarà certamente oggetto di valutazione e di attenta considerazione nell'ambito della realizzazione dei progetti del PNRR per il potenziamento delle politiche attive, nonché alla luce della prevista riorganizzazione del Ministero del lavoro che ha previsto l'istituzione di una direzione generale con competenza specifica in materia di politiche attive del lavoro.

ALLEGATO 2

5-05927 Quartapelle Procopio: Riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto « Sostegni » in caso di percezione nell'anno 2019 di indennità per la maternità obbligatoria da parte di lavoratrici titolari di partita IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone quesiti sull'indennità del congedo di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata e sull'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) che meritano un'attenta riflessione.

La disciplina dell'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS è contenuta nell'articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e nel decreto del Ministro del lavoro 4 aprile 2002. Tale disciplina subordina l'erogazione della predetta indennità alla condizione che, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino versate alle lavoratrici almeno tre mensilità della contribuzione dovuta per legge, commisurandone l'importo al reddito prodotto nello stesso periodo di riferimento.

La misura dell'indennità è determinata, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, « per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile ».

Si precisa peraltro che i predetti dodici mesi di riferimento antecedenti il periodo indennizzabile interessano spesso due anni civili differenti e per tale motivo il reddito dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è calcolato, ai sensi del citato articolo 4, « prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa al-

l'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi », mentre per i lavoratori parasubordinati viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.

In relazione al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si precisa che si tratta di un beneficio riconosciuto in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Tale contributo costituisce evidentemente una misura di carattere straordinario, legata al protrarsi della pandemia e volta a fornire un ristoro di carattere generale agli operatori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica dell'ultimo anno.

Certamente l'esclusione del periodo di maternità dal computo del fatturato può aver avuto effetti penalizzanti per l'accesso alle misure di ristoro.

Inoltre, non vi è dubbio che la contrazione delle attività economiche, derivata dalla crisi pandemica, ha potuto determinare non solo una sensibile riduzione del *quantum* dell'indennità di maternità, ma compromettere il diritto alla stessa.

Tanto premesso, nel condividere i rilievi avanzati dall'onorevole interrogante circa i profili critici dell'attuale disciplina del meccanismo di calcolo e della misura dell'in-

dennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, si considera meritevole di valutazione un intervento correttivo, che stabilisca eventualmente una misura minima inderogabile per l'indennità di maternità, anche al fine di tener conto del fatto che si tratta di lavoratrici giovani, spesso con redditi non del tutto consolidati, tali da non consentire loro di beneficiare di un'indennità adeguata. Inoltre, occorre tenere in considerazione anche altre criticità relative all'in-

dennità di maternità, in particolare connesse alla copertura della gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, per periodi ulteriori rispetto ai mesi normalmente garantiti.

Segnalo che la riforma sugli ammortizzatori sociali, in via di elaborazione definitiva, in un'ottica di generale sostegno al lavoro autonomo, conterrà misure di rafforzamento specificamente dirette alla tutela in caso di maternità delle lavoratrici autonome e professioniste.

ALLEGATO 3

5-06006 Legnaioli: Sostegno dell'occupazione nel comparto dell'artigianato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione sulla grave crisi che attraversa il comparto dell'artigianato, che come noto, è uno dei settori che ha subito maggiormente gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria. Le imprese artigiane, presenti soprattutto nei settori dell'industria manifatturiera e delle costruzioni, secondo i più recenti dati ISTAT, tra il 2019 e il 2020 sono diminuiti dell'1,4 per cento.

Con particolare riferimento alla situazione della regione Toscana, richiamata dall'onorevole interrogante, i dati diffusi dalla regione evidenziano, negli ultimi trimestri, una maggiore e diffusa vulnerabilità del sistema produttivo toscano, essendo cresciuto il rischio di inattivazione, specie per le imprese di minore dimensione.

I settori che più hanno sofferto delle restrizioni indotte dalla pandemia sono il *made in Italy* per l'industria (in particolare, l'industria della pelle, del tessile, dell'abbigliamento e dell'oreficeria) e i servizi turistici e il commercio al dettaglio per il settore del terziario. L'eterogeneità degli effetti settoriali determina un impatto differenziato sul territorio, con un forte arretramento della domanda di lavoro nelle città e nei borghi turistici e nei distretti della moda.

Il blocco dei licenziamenti ha protetto soprattutto il lavoro a tempo determinato. Sono state le categorie più fragili dei lavoratori a soffrire di più gli effetti della crisi: giovani, donne, lavoratori flessibili, lavoratori manuali e lavoratori autonomi hanno subito le conseguenze della contrazione delle attività economiche, soprattutto in termini di minori opportunità di impiego.

Per fare fronte all'emergenza, l'intervento del Governo si è mosso lungo due direttrici: da un lato, il sostegno ai lavora-

tori, subordinati ed autonomi, attraverso il blocco dei licenziamenti, i trattamenti straordinari di integrazione salariale, gli esoneri contributivi e le indennità di protezione sociale, dall'altro il sostegno alle imprese e agli operatori economici attraverso la garanzia del credito, i ristori, i crediti di imposta, i contributi a fondo perduto.

In particolare, con il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto, « Sostegni *bis* » è stato previsto il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché il differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per quanto riguarda le misure di sostegno al reddito specificamente rivolte al settore dell'artigianato, l'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio 2021 e successivamente l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021 cosiddetto « Sostegni », hanno previsto l'assegnazione di complessivi 2 miliardi di euro ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire le prestazioni di integrazione salariale, ha adottato il 24 giugno due decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate quote delle risorse del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA).

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti dei due decreti interministeriali nn. 4 e 5 del 2021, sono già stati assegnati circa 600 milioni di euro, dei quali, con i decreti direttoriali nn. 6 e 7 del 22 luglio 2021, sono stati già trasferiti ai predetti Fondi circa 200 milioni.

Rammento che i trasferimenti delle risorse sono stati effettuati sulla scorta delle rendicontazioni delle prestazioni autorizzate, inviate dal Fondo e asseverate dall'organo di controllo.

Certamente il settore dell'artigianato, che rappresenta un'asse strategico per il sistema economico nazionale e un'eccellenza del territorio toscano, è meritevole di un'attenzione particolare e di misure specifiche che consentano a tale comparto di far fronte alle trasformazioni produttive in atto e all'oggettiva instabilità del mercato del lavoro.

A tal fine i principi guida della riforma ammortizzatori sociali – presentata alle parti sociali prima della pausa estiva –

prevedono l'estensione, secondo criteri di equità e universalità, delle misure di integrazione del reddito a tutti i lavoratori subordinati e al lavoro autonomo, il rafforzamento delle tutele di malattia e di maternità e il collegamento strutturale degli interventi di sostegno al reddito con le politiche attive del lavoro autonomo.

In particolare, per quanto riguarda il settore dell'artigianato, ferme restando le prerogative vigenti dei fondi di solidarietà bilaterali, sarà assicurata la copertura dei Fondi bilaterali anche ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e sarà chiarito il principio dell'obbligatorietà della contribuzione per i fondi bilaterali alternativi.

ALLEGATO 4

5-06127 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento di Trieste della società Flex.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, con il presente atto di sindacato ispettivo, ha richiamato l'attenzione sulla situazione della multinazionale Flextronics Manufacturing, azienda attiva nel campo della produzione di materiali elettronici, presente a Trieste con uno stabilimento dove operano circa 600 lavoratori di cui circa 100 in *staff-leasing*.

Il sito produttivo sin dal 2013, periodo in cui era di proprietà della società Alcatel, è stato caratterizzato da una rilevante presenza di lavoratori somministrati. A questo proposito in data 4 giugno 2013 era stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Provincia di Trieste, l'azienda, le agenzie di somministrazione e le rappresentanze sindacali che prevedeva la presa in carico personalizzata dei lavoratori somministrati il cui contratto era giunto a scadenza. Tale protocollo è stato poi rinnovato nel 2014.

Nel 2015, in sede di accordo governativo per la cessione dello stabilimento Alcatel Lucent alla Flextronics, la multinazionale si era impegnata a procedere, entro la data del 1° settembre 2015, all'assunzione a tempo indeterminato di 100 lavoratori, in regime di somministrazione, già presenti presso il sito medesimo (sui complessivi 372 lavoratori somministrati), nonché di estendere da un mese a tre mesi la durata della missione per 156 lavoratori somministrati. Tali impegni sono stati rispettati dall'azienda.

La regione Friuli Venezia Giulia riferisce che le organizzazioni sindacali di categoria a fine anno 2020 avevano chiesto un confronto per fare il punto sugli aspetti occupazionali ed industriali del sito triestino in quanto da mesi l'azienda sosteneva che, a causa della particolare contingenza economica, i processi di pro-

duzione erano stati ottimizzati a tal punto che non era più possibile assicurare la piena occupazione nello stabilimento.

In conseguenza di ciò la Regione, lo scorso 25 marzo, a seguito di un colloquio con la direzione aziendale, era venuta a conoscenza della situazione produttiva della Flextronics, caratterizzata da una riduzione dei volumi produttivi a causa del calo degli ordinativi da parte del suo principale cliente Nokia. La contrazione degli ordinativi è dovuta sia alla situazione pandemica che ai suoi effetti indiretti che hanno determinato una difficoltà di reperimento delle materie prime da utilizzare in produzione.

In data 22 giugno scorso, si è tenuto un tavolo tecnico, convocato dal Ministero dello sviluppo economico, nel corso del quale l'azienda, nell'illustrare le strategie messe in atto per far fronte al calo della domanda e quindi della produzione, ha comunicato di aver fatto ricorso, negli ultimi 15 mesi alla cassa integrazione Covid e che, nei prossimi 6 mesi, sarà necessario ricorrere all'ammortizzatore sociale per circa il 20 per cento dei dipendenti.

Nonostante la preoccupazione delle organizzazioni sindacali per la condizione di precarietà occupazionale di 90 lavoratori in *staff leasing* dal 2014, la direzione aziendale ha assicurato che non si prevedono esuberi o riduzioni, nei prossimi sei mesi, dell'attuale forza lavoro occupata.

La regione Friuli Venezia Giulia ha affermato che l'amministrazione regionale ha sempre monitorato e verificato l'esecuzione degli impegni dell'azienda. Ha poi garantito la disponibilità della regione a dare il proprio supporto al Piano industriale, mettendo a disposizione i fondi

per la ricerca e lo sviluppo. Ha inoltre suggerito, in condivisione con il Ministero dello sviluppo economico, una fase intermedia di monitoraggio e verifica prima della fine dell'anno, evidenziando che i contratti di *staff leasing* e la cassa integrazione possono aiutare a superare le difficoltà legate al calo della domanda fino al 31 dicembre.

Tanto premesso, nel far presente che al momento non è pervenuta nessuna richiesta di intervento presso questo Ministero, si assicura la massima disponibilità, per quanto di competenza, a supportare ogni utile iniziativa finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	128
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la deputata Lucaselli cessa di far parte della Commissione.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 settembre 2021.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Novelli, ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione che, come stabilito, si concluderà nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire nella discussione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel rilevare come i colleghi della Commissione abbiano sempre dimostrato, nel corso dei lavori della stessa, una grande sensibilità sui temi della tutela della salute e della difesa le persone in condizione di fragilità, pone in evidenza il fatto che non vi siano richieste di intervenire in sede di discussione sul provvedimento in esame.

Osserva che tale comportamento è probabilmente condizionato dal fatto che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 reca disposizioni, quali quelle relative al sistema scolastico e ai trasporti, che investono primariamente le competenze di altre Commissioni.

Pone, inoltre, in rilievo la circostanza che in queste ore i componenti della XII Commissione sono impegnati nell'esame in Assemblea dell'altro provvedimento che regola la materia del cosiddetto *green pass*, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021. Ritiene che questi due fattori, frutto, a suo avviso, di una scelta miope, rendano più difficile per la Commissione dare il proprio apporto al fine di migliorare il testo adottato dal Governo.

In conclusione, ricorda di avere già posto in evidenza alcune criticità del provvedimento nella seduta precedente e preannuncia pertanto l'impegno del gruppo Fratelli d'Italia al fine di correggere tali criticità attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento in oggetto. Nessun altro chiedendo

di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	130
DL 103/2021 – Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO (<i>Proposta del relatore approvata dalla Commissione</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell’ambito dell’esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Istituto di gestione della fauna	131
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega anti vivisezione (LAV)	131

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria SPENA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 103/2021 – Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni IX e XI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che, il presidente Gallinella, nella seduta di ieri, in sostituzione del relatore, ha illustrato il provvedimento e che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

Ricorda altresì che il relatore, onorevole Caon, ha inviato a tutti i componenti della Commissione, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole.

Roberto CAON (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 settembre 2021.

**Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di
legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673**

**Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti
disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna
selvatica.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del-
l'Istituto di gestione della fauna.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
14.10 alle 14.50.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della
Lega anti vivisezione (LAV).**

L'audizione informale è stata svolta dalle
14.50 alle 15.30.

ALLEGATO

DL 103/2021 – Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo, recante « Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché per la tutela del lavoro »;
rilevato che l'articolo 3-ter, introdotto al Senato, modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali

di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento;

condiviso l'impianto complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Nuovo testo C. 1494 Benamati.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filippo SENSI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione, Attività produttive, il testo della proposta di legge recante la delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

stato di insolvenza (C. 1494 Benamati), quale risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito.

Fa presente quindi che la proposta si compone di due soli articoli, il primo dei quali reca la delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetta « Legge Prodi-bis »), e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta « Legge Marzano »), mentre il secondo dispone i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

In via preliminare ricorda che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della

procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito. La legge nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state superate nel 1999 con decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-*bis*), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale e a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori. Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-*bis* si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla citata « legge Marzano ». Tale ultima disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA.

Ciò premesso segnala che l'esigenza sottesa all'intervento normativo discende dalla necessità di dare ordine alla normativa dedicata all'insolvenza delle realtà imprenditoriali di grandi dimensioni, anche a causa del susseguirsi, nell'ultimo decennio, di una serie di interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sotto altro profilo, in sede di unificazione dei modelli procedurali, si è ritenuto – stante il progressivo ridursi del numero di grandi imprese presenti nel territorio italiano, con gravi conseguenze sul piano sociale e occupazionale – di favorire l'accesso all'amministrazione straordinaria e di esten-

dere il perimetro applicativo della relativa normativa attraverso la riduzione dei requisiti dimensionali e l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere l'avvio della procedura.

Prima di enunciare tali principi e criteri di delega, ritiene utile svolgere alcune brevi ulteriori considerazioni preliminari. In primo luogo, segnala che il provvedimento in esame appare connesso, almeno in parte, ad alcune delle linee di riforma indicate nel PNRR, nell'ambito degli interventi volti alla semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo dei procedimenti speciali. Tra tali linee di intervento il PNRR include, infatti, anche il rafforzamento della tutela del creditore, mediante l'alleggerimento delle forme, la semplificazione dei modelli processuali, l'accelerazione dei tempi (anche mediante l'eliminazione di termini superflui e la più sollecita cadenza delle fasi della vendita) e la maggiore effettività. Tali obiettivi andrebbero perseguiti mediante l'approvazione entro l'anno in corso di leggi delega, l'emanazione entro il 2022 dei decreti attuativi e l'adozione entro il 2023 degli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti). Per quanto riguarda il diritto fallimentare il PNRR precisa che il Ministro della Giustizia ha istituito una Commissione finalizzata a proporre emendamenti al *corpus* normativo costituito dal c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

In secondo luogo, ricorda che la materia oggetto della proposta di legge è disciplinata, oltre che dalla normativa nazionale, anche dalla normativa comunitaria, e in particolare dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, che, rispetto al previgente regolamento (CE) 1346/2000, ha esteso la propria disciplina anche alle procedure di pre-insolvenza, alle ristrutturazioni e alle soluzioni concordate, includendo quindi anche le procedure riguardanti imprese che, pur non versando in uno stato di conclamata insolvenza, siano in uno stato di difficoltà economica suscettibile di minare la continuità aziendale. Il regolamento in parola, che regola anche le procedure d'in-

solvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, prevede inoltre una specifica disciplina per le procedure riguardanti società facenti parte di un medesimo gruppo, tematica affrontata anche dal disegno di legge delega in esame.

Inoltre, segnala che la materia trattata dalla proposta di legge si incrocia con il disposto della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), che è oggetto di recepimento ai sensi della legge n. 53 del 2021, ossia della legge di delegazione europea 2019-2020 recentemente approvata.

Passando a descrivere i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega previsti dall'articolo 2, segnala che essi riguardano, in primo luogo, la previsione di una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo di singole imprese ovvero, di gruppi di imprese di rilievo economico-sociale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale (lettera *a*).

Viene poi tenuta ferma la struttura bifasica della procedura oggi contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999, secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale e di salvaguardia della continuità produttive e dell'occupazione (fase cd. di osservazione). La lettera *b*) prescrive in particolare l'individuazione dei presupposti di accesso alla procedura, riservata alle imprese in stato di insolvenza, aventi un rilevante profilo dimensionale e occupazionale (almeno 250 unità per la singola impresa e 800 unità nel caso di procedura di gruppo), concrete prospettive di riequilibrio e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

Gli altri criteri direttivi prevedono (lettere *c-e*) che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, evitando formalità non essenziali e prevedendo misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo a decorrere dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura, nonché tempi celeri (10 giorni) per l'avvio della procedura, ove ne ricorrano i presupposti.

Si prevede poi (lettere *f-f-bis*) l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, da aggiornare con cadenza almeno triennale, determinando i requisiti per l'iscrizione nell'albo medesimo, tra cui l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con esperienza almeno quinquennale in gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni di procedure concorsuali o l'aver maturato esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi. Le lettere *g-i*) prevedono la tempestiva nomina, revocabile per giusta causa, da parte del Ministro dello sviluppo economico del commissario straordinario (tre nei casi di eccezionale complessità), determinandone i criteri di remunerazione, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa, ed escludendo la possibilità che lo stesso soggetto possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di una procedura di gruppo ovvero in casi eccezionali e motivati. La lettera *l*) prevede che il Tribunale deliberi, entro quarantacinque giorni, previo parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, in merito all'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ovvero incarichi un professionista, iscritto

nell'albo dei commissari straordinari, di compiere un'istruttoria ulteriore, al massimo di trenta giorni, finalizzata ad attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, prevedendo, in alternativa, che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Sottolinea che la nuova procedura delineata dalla proposta di legge presenta dunque rilevanti aspetti di novità rispetto alla disciplina vigente ordinaria, atteso che il commissario straordinario, che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria, viene nella nuova procedura nominato dal Ministro già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita *ab initio* la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Il piano, dunque, non interviene più dopo l'ammissione dell'impresa da parte del tribunale all'amministrazione straordinaria, bensì costituisce la base per la decisione del tribunale, ai fini della quale il parere del Ministero dello sviluppo economico circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria si delinea come obbligatorio e vincolante.

La lettera *m)* prevede poi che il Ministro dello sviluppo economico possa disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese più grandi (aventi almeno 1.000 dipendenti), nonché delle società quotate in mercati regolamentati o operanti nei servizi pubblici essenziali (purché delle dimensioni previste dalla lettera *b)*), prevedendo in tale caso che il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti, confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima.

Il Governo è inoltre chiamato a: *n)* disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza, la sua composizione, i requisiti dei suoi componenti e i suoi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di riequilibrio economico; *o)*

disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore; *p)* definire i contenuti e la durata del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali; *q)* prevedere le procedure per la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; *r)* disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti; *s)* prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per la disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Con riguardo a tale ultimo criterio di delega, che rientra tra i profili di interesse per la Commissione, osserva che appare adeguata la formulazione della disposizione che, nel tenere ferma la possibilità di disporre la garanzia dello stato sui debiti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione, fa espresso riferimento ai limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea. La genericità del riferimento alla vigente normativa europea in materia appare opportuna atteso che talvolta i limiti agli aiuti di Stato rivestono un carattere provvisorio, come nel caso di quelli attualmente vigenti, definiti dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, adottato

dalla Commissione a partire dal marzo 2020 per supportare l'economia durante la crisi pandemica e successivamente più volte modificato. Segnala altresì che il criterio direttivo in oggetto richiama l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), secondo il quale lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.

In conclusione, non ravvisando nel provvedimento in esame, per quanto di competenza, profili ostativi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole.

Sergio BATELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di procedere all'illustrazione della proposta di parere.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.53.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alex BAZZARO (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite IX Trasporti e XI Lavoro, il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro, già approvato, con modificazioni, dal Senato (S 2329).

Segnala preliminarmente che il provvedimento, sul cui testo originario non è stato richiesto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, presenta limitati profili di interesse per la Commissione, connessi sostanzialmente a una modifica apportata in prima lettura, con l'introduzione dell'articolo 2-*bis* che prevede un credito di imposta in favore delle attività di trasporto passeggeri con navi minori in acque lagunari. Nel descrivere sinteticamente il decreto-legge, che si compone di 9 articoli (6 nel testo originario), si soffermerà pertanto, in modo particolare su tale disposizione.

Ricorda che il provvedimento in esame si ricollega al precedente decreto-legge n. 45 del 2021, che ha demandato all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale il compito di esperire un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Viene ora introdotto, dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, a partire dal 1° agosto scorso, il divieto di transito nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca delle navi da crociera. Viene contestualmente prevista la realizzazione di punti di attracco temporanei a Marghera, nelle more dell'attuazione di quelli al di fuori della laguna, nonché l'esecuzione di interventi di manutenzione dei canali esistenti e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

Sottolinea che la scelta di imporre il divieto di transito – resa necessaria, secondo quanto indicato dalla relazione introduttiva, dalla prospettiva che l'Assem-

blea generale dell'Unesco approvi la proposta di iscrivere Venezia tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo – impatta sull'attività del gestore del terminal di approdo e di tutti i soggetti che operano nell'indotto. Per tale motivo il provvedimento in esame prevede un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, per contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore dei terminal di approdo interessati dai divieti, nonché la possibilità di rivedere il piano economico finanziario della concessione rilasciata allo stesso gestore e misure di tutela e di sostegno al reddito dei relativi lavoratori dipendenti.

L'articolo 2 provvede alla nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione degli approdi temporanei, nonché ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

Il già menzionato articolo 2-*bis* prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022, in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Il credito in questione, motivato dall'esigenza di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime. Nel rimandare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione del presente credito d'imposta, la norma precisa che le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La seconda parte del provvedimento, a partire dall'articolo 3, contiene misure per la tutela del lavoro.

In particolare, l'articolo 3, ai commi da 1 a 4, prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane, fino a un

massimo di tredici, di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali con almeno mille dipendenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con esclusione, fino al termine del periodo di fruizione e fatte salve alcune fattispecie, dell'avvio di procedure di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo.

Il comma 4-*bis*, del medesimo articolo 3, introdotto dal Senato, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Invitalia S.p.A. viene inoltre autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale pari al massimo a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (o DRI, *direct reduced iron*), semilavorato siderurgico a basso impatto ambientale.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, prevede, nell'ambito delle risorse già stanziare per il programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), la destinazione di 10 milioni a servizi di supporto per la ricollocazione professionale di lavoratori dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale.

L'articolo 3-*ter*, propone alcune modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.

L'articolo 4 estende al 2022 la disciplina, già prevista per il 2020 e il 2021, concernente il riconoscimento, in favore delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che ne facciano richiesta e previa autorizzazione del-

l'INPS, di uno sgravio contributivo nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 16 milioni di euro, posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Gli articoli 5 e 6 dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento e alla sua entrata in vigore.

In conclusione, preannuncia il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame, non ravvisando, per quanto di competenza, profili ostativi dal punto di vista della sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di procedere all'illustrazione della proposta di parere formulata.

Alex BAZZARO (LEGA), *relatore*, nell'illustrare la propria proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), sottolinea in particolare come il provvedimento miri a scongiurare l'eventualità che Venezia sia inserita nella *black list* dei luoghi a rischio, da cui discenderebbe un pessimo ritorno di immagine per una città, inclusa nel patrimonio dell'UNESCO, che costituisce un fiore all'occhiello del nostro Paese. Ricorda che il problema di evitare l'ingresso delle grandi navi in laguna ha carattere annoso e ha visto diverse amministrazioni tentare di proporre soluzioni. Occorre però ricordare che la portualità veneziana ha un indotto importante, in cui sono occupati 22.000 cittadini veneziani in vari comparti, dai servizi bagagli alle navette, con la conseguente necessità di non disperdere tali li-

velli occupazionali. Nell'approvare il provvedimento in esame occorre pertanto considerare fin d'ora la necessità che il credito d'imposta in esso previsto sia ampliato per il prossimo anno, eventualmente ripensandone l'importo, che non può ritenersi adeguato all'esigenza di tutelare i lavoratori per l'intera stagione turistica 2021-2022. L'esigenza di evitare il transito delle grandi navi va infatti coniugata con l'obiettivo di tutelare una filiera economica ed occupazionale di grande importanza per la città di Venezia.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nell'esprimere il proprio parere favorevole, osserva che la gestione dei flussi turistici tocca molte città d'arte che sono investite da problemi analoghi a quelli descritti dal relatore. Se vogliamo salvarle dobbiamo gestire in modo oculato i flussi turistici e ripensare gli attuali modelli di sfruttamento turistico e le condizioni di vita dei residenti. È infatti indubbio che l'attuale modello di sfruttamento turistico di Venezia abbia svuotato la città di attrazione per i residenti. Occorre quindi restituire alle città d'arte una dimensione sostenibile, ripopolandole nella vita quotidiana di un corpo di residenti vivo e attivo, senza il quale le città si depauperano.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 1494 Benamati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494 Benamati), quale risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito;

premesso che la proposta di legge:

delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (articolo 1);

l'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi è contemplato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea;

valutato come la proposta di legge sia volta ad unificare una disciplina stratificata su diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale;

considerato che il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3257 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante « Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro »;

evidenziate, per quanto di competenza, le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, che riconoscono un credito d'imposta per l'anno 2022, in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari;

considerato che il citato articolo 2-*bis*, nel rinviare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione del predetto credito d'imposta, precisa che l'agevolazione in questione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

valutata l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	142
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	149
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

C. 3257 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e XI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda anzitutto che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'*iter* al Senato. In quell'occasione, nella seduta del 28 luglio 2021, la Commissione ha espresso un parere favo-

revole con un'osservazione volta a prevedere il coinvolgimento della regione Veneto ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture, previsto dal comma 4 dell'articolo 2; da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, ciò alla luce del fatto che gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione. Rileva che l'osservazione è stata recepita.

Per quanto concerne le disposizioni d'interesse della Commissione inserite nel corso dell'esame al Senato segnala che ai sensi dell'articolo 2 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato commissario straordinario per l'adozione delle misure conseguenti al nuovo regime di transito (che consiste essenzialmente nell'individuazione

di punti di attracco alternativi e nella predisposizione delle relative opere).

In particolare, il comma 3 dispone che il commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi, con proprio provvedimento possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni specificate nel provvedimento e disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.

In tale ambito il comma 4-*quater* dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale e, pertanto, a ripartire, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al decreto-legge n. 32 del 2019, già peraltro previste nella legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 a Venezia, euro 5.666.666,66 a Chioggia, euro 1.775.000 a Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno a Mira e a Jesolo, nonché euro 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.

L'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto del Senato, concede *una tantum* (per l'anno 2022) un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto nell'articolo 3 un comma 4-*bis*, che, introducendo i nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Tarranto della società ILVA S.p.A.

Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto « preridotto » (il quale è una materia prima costituita da almeno un 85 per cento di ferro metallico, da una frazione variabile di ossido di ferro compresa tra l'8 per cento e il 10 per cento a cui si accompagna una frazione di inerte ; tale materia prima può essere caricata negli altoforni per aumentarne la produttività e diminuire il consumo specifico di coke, oppure nei convertitori e nei forni elettrici ad arco in sostituzione del rottame, con il vantaggio che, rispetto a quest'ultimo, non presenta elementi chimici inquinanti).

Inoltre, sempre durante l'esame al Senato è stato inserito l'articolo 3-*bis*, il quale destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018.

L'articolo 3-*ter*, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, reca norme interpretative dell'articolo 10 della legge n. 199 del 2016 sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di riallineamento retributivo nel lavoro agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione dal livello provinciale a quello aziendale. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

In tale ambito il comma 2 dell'articolo 3-*ter* reca una disposizione interpretativa sull'efficacia temporale del riallineamento.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala come la materia del traffico navale nella laguna di Venezia e delle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis – sia riconducibile, come già segnalato nel precedente parere, sia alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « tutela dei beni culturali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « porti e aeroporti civili » e « valorizzazione dei beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In relazione agli articoli 3, 3-ter e 4, le disposizioni rientrano nella materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Assume rilievo anche la materia « tutela della concorrenza », sempre di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ».

Con riferimento all'articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, assume rilievo la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 50 del 2005) ha ricondotto a tale materia la disciplina dei servizi per l'impiego. Al riguardo segnala pertanto l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa – trattandosi di una competenza legislativa concorrente – in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'ado-

zione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

C. 3264 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », « ordinamento sportivo », « reti di trasporto e di navigazione » attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

In termini generali, il provvedimento disciplina l'utilizzo delle certificazioni verdi (*cd. green pass*) con riferimento ad ulteriori ambiti rispetto a quelli già individuati dal decreto-legge n. 105 del 2021, su cui la Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 agosto scorso. In quella occasione era stato sollecitato un approfondimento che non è stato possibile, per i tempi ristretti di esame in sede referente, da svolgere con riferimento a quel provve-

dimento ma che può essere ora affrontato nell'ambito del provvedimento in esame.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022. In particolare, l'articolo 1 dispone che le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall'art. 1 del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali; le deroghe possono essere disposte dai presidenti delle regioni e delle province autonome e dai sindaci. L'articolo 1 stabilisce inoltre che le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza; fino al 31 dicembre 2021, nel sistema nazionale di istruzione e universitario, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza; il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Al riguardo, rileva che nessun riferimento è invece presente alle attività da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Inoltre, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione, cui si applicano, ai sensi dei commi 2 e 6, le norme dell'articolo 1, non sono comprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso.

Rileva pertanto l'opportunità che la Commissione solleciti un chiarimento su questi aspetti, alla luce delle competenze degli enti territoriali in materia di istruzione.

L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, c.d. *green pass*. A tale fine, la disposizione novella il decreto-legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo (aerei adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione dei collegamenti nello Stretto di Messina; treni *Intercity*, *Intercity* notte e Alta velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).

L'articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 (legge n. 74 del 2020), a rendere facoltativa, la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come « bianca », « gialla », « arancione » o « rossa »).

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono

assistere a eventi e competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico.

Il comma 1 consente alle linee guida attuative di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il comma 2 incrementa dal 25 al 35 per cento in zona bianca la capienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a competizioni ed eventi sportivi al chiuso.

Il comma 3 aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, (dal 25 per cento al 35 per cento della capienza massima autorizzata) la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

L'articolo 5, al comma 1, reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in particolare, la norma specifica che l'elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto – elenco posto dall'articolo 9, comma 10-*bis*, deve intendersi integrato con le novelle, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 111 del 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma in oggetto prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.

L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le moda-

lità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.

L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito *dalla* regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1 agosto e il 15 settembre 2021 e degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per il medesimo periodo.

L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «*Strade Sicure*» in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128 del 2003) – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Il provvedimento non appare presentare, salvo quanto già segnalato con riferimento all'articolo 1, profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto, come già il decreto-legge n. 105, esso è volto a integrare la disciplina «*cornice*» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività

produttive e sociali di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).

Si riserva, quindi di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) accoglie con favore la scelta del collega Federico di rinviare l'espressione del parere alla prossima seduta in quanto i contenuti del provvedimento sono molto rilevanti e delicati e necessitano un approfondimento. Si riferisce, in particolare, alle soluzioni individuate per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza e ricorda che, sul punto, nella giornata di ieri si è svolta l'audizione del Ministro Bianchi.

Con riferimento al distanziamento rileva, anzitutto, come il provvedimento preveda delle deroghe al distanziamento sociale qualora gli spazi disponibili nelle scuole non siano sufficienti ad assicurarlo. Si tratta, a suo avviso, di una norma schizofrenica in particolare se associata alla previsione del non utilizzo della mascherina in classe, che farebbe venir meno qualunque criterio di sicurezza creando inevitabili conflitti interni alle classi, tra gli studenti e anche tra i genitori. Sottolinea poi di non condividere la dichiarazione rilasciata nella giornata di ieri dal Ministro Bianchi che ha rimesso la decisione in merito al Parlamento. Oltre a ciò dichiara di non condividere l'equiparazione, operata dal decreto, tra i ragazzi bisognosi di sostegno e gli altri. Rileva infatti che tale disposizione non è condivisibile in quanto tali studenti hanno necessità completamente diverse dagli altri e necessitano, pertanto, di soluzioni *ad hoc*.

Con riferimento al *green pass* chiarisce come questo non sia uno strumento di sicurezza pubblica né consenta alcun tracciamento come in passato è stato ipotizzato, evidenziando, oltre a ciò come questo sia facilmente falsificabile e stigmatizza il fatto che non contenga una fotografia che possa far identificare il titolare.

Con riferimento al piano di *screening* della popolazione scolastica previsto dal decreto rileva che, così come scritto nel testo attualmente vigente, non sono comprensibili le modalità di svolgimento.

Circa le sanzioni previste per gli insegnanti non muniti di *green pass* chiede chi sostituirà gli insegnanti costretti a stare a casa. Rileva, infine, come l'insieme di queste criticità rendano evidente che si tratta di un provvedimento scritto da persone che non hanno alcuna esperienza della vita scolastica.

Oltre a ciò chiede la ragione per cui i traghetti che transitano nello stretto di Messina siano stati esentati dall'obbligo di *green pass*, sottolineando che la Regione siciliana ha accolto, in questi ultimi mesi, migliaia di turisti nel corso e questo ha creato senza dubbio una diffusione del virus.

Con riferimento alle attività di noleggio con conducente chiede la ragione per cui si fa una distinzione tra questi (ai quali si applica, limitatamente agli autobus, l'obbligo di *green pass*) e il servizio taxi, continuando ad alimentare una diatriba già esistente da tempo tra queste due attività.

Il deputato Roberto PELLA (FI) nel riconoscere che, come osservato dal relatore, il provvedimento prevede già un coinvolgimento degli enti territoriali, chiede tuttavia un rafforzamento di tale coinvolgimento, in particolare di comuni e province e con una specifica attenzione alla gestione delle strutture scolastiche e sportive (gestione affidata proprio a comuni e province). Concorda con l'aumento previsto (dal 25 al 35 per cento) delle presenze agli eventi sportivi ma rileva altresì la necessità di valutare singolarmente i diversi impianti sportivi, consentendo una maggiore elasticità e una maggiore autonomia territoriale che tenga conto delle caratteristiche degli impianti dei diversi territori. Chiede pertanto al relatore di inserire la richiesta di un maggiore coinvolgimento nella parte gestionale da parte di comuni e province.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) *relatore* dichiara condivisibile e congrua la richiesta, avanzata dal collega Pella, relativa a un maggior coinvolgimento di comuni e province, e si impegna, pertanto, a individuare una modalità per accogliere tale richiesta.

Con riferimento alle osservazioni svolte dalla collega Drago sottolinea come molte delle istanze sollecitate non siano di competenza della Commissione bensì della Commissione di merito. Si riserva pertanto di riflettere su come accogliere nel parere le osservazioni svolte in coerenza con le competenze della Commissione.

Ricorda, inoltre, che poco prima di ferragosto, sono stati messi a disposizione 270 milioni di euro per i comuni e le province al fine di poter individuare strutture adatte a garantire il distanziamento sociale nelle classi.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi) ringrazia il relatore per la disponibilità e si riserva di sottoporgli puntuali elementi da inserire nel parere.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ribadisce la necessità di coinvolgere i comuni per le questioni riguardanti

le attività scolastiche. Rileva, oltre alle tematiche già ricordate, la necessità di affrontare il tema della mobilità degli studenti delle scuole superiori, per la quale è indispensabile, a suo avviso, un forte coinvolgimento dei sindaci. Ricorda che proprio in queste ore comuni e province sono impegnate nella programmazione del trasporto scolastico.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.10.

ALLEGATO

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. (C. 3257, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

evidenziato come il decreto-legge preveda, in sintesi, misure inerenti alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia, alla salvaguardia della Laguna di Venezia, nonché misure di sostegno al lavoro e all'impresa;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento inerenti alla materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e alle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge – siano riconducibili sia alla materia, « tutela dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « porti e aeroporti civili » e « valorizzazione dei beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che le disposizioni degli articoli 3, 3-*ter* e 4 rientrano nella materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e che assume peraltro rilievo, al riguardo, anche la materia « tutela della concorrenza », sempre di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

rilevato, in relazione all'articolo 3-*bis*, il quale, tra le altre cose, prevede, al comma 2, l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, come assuma rilievo la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e come, nonostante, la disposizione non preveda alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ed esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 3-*bis*, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	150
---	-----

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Coordinatrice: ASCARI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 15.27 alle 16.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli 151

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente DIENI.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli.

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco GABRIELLI, il

quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore CASTIELLO (M5S) e i deputati VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Prefetto Franco GABRIELLI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 13.35.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione del Vice Presidente di CONFAPI, Francesco Napoli, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	153

AUDIZIONI

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Vice Presidente di CONFAPI, Francesco Napoli, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Vice Presidente di CONFAPI, Francesco Napoli. Partecipa all'audizione Gabriele Muzio, consulente CONFAPI nelle materie ambientali.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditò dovesse rite-

nere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditò che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Francesco NAPOLI, *Vice Presidente di CONFAPI*, e Gabriele MUZIO, *consulente CONFAPI nelle materie ambientali*, intervenendo da remoto svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gianfranco RUFA (L-SP-PSd'Az) e Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Francesco NAPOLI, *Vice Presidente di CONFAPI*, e Gabriele MUZIO, *consulente CONFAPI nelle materie ambientali*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni della Presidente.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di integrare il programma delle audizioni con le ulteriori segnalazioni pervenute dai commissari. Poiché il programma delle audizioni è ormai cospicuo, è stato

richiesto ai capigruppo di far pervenire indicazioni sulle priorità.

L'ufficio di presidenza ha altresì convenuto di svolgere nei prossimi mesi due missioni presso comunità che accolgono minori, sulla base di un calendario che sarà definito in una successiva riunione e di avviare un approfondimento sulle prassi in uso presso i tribunali per i minori dei singoli distretti giudiziari tramite invio di un questionario.

Comunica inoltre che Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso con lettera del 6 agosto 2021 i seguenti documenti liberi: testo dell'intervento svolto in audizione; *report* di monitoraggio sui minori stranieri non accompagnati in Italia (2021); esito della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle regioni e province autonome sui bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni (2019).

Informa infine che l'avvocato Simona Donati ha prestato il prescritto giuramento come collaboratore a tempo parziale e a titolo gratuito della Commissione.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	155
Audizione del senatore Bachisio Silvio Lai, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince istituita dal Senato nella XVII legislatura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155

AUDIZIONI

Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea ROMANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche via *streaming* sulla *web-tv* della Camera.

Audizione del senatore Bachisio Silvio Lai, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince istituita dal Senato nella XVII legislatura.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROMANO, *presidente*, comunica che è stato convenuto che i parlamentari possano partecipare all'odierna seduta anche in videoconferenza. Formula al riguardo alcune raccomandazioni preliminari, in conformità con quanto stabilito nella seduta della Giunta per il Regolamento del 4 novembre 2020.

Introduce, quindi, l'audizione del senatore Bachisio Silvio Lai, Presidente della

Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince istituita dal Senato nella XVII legislatura.

Bachisio Silvio LAI, *Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince istituita dal Senato nella XVII legislatura*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Mara LAPIA (Misto), Andrea FRAILIS (PD), Roberto TRAVERSI (M5S), Graziella Leyla CIAGÀ (PD), Manfredi POTENTI (Lega), Bernardo MARINO (M5S), Francesco BERTI (M5S) che pongono quesiti e formulano osservazioni, ai quali risponde Bachisio Silvio LAI, *Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince istituita dal Senato nella XVII legislatura*.

Andrea ROMANO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	5
<i>ERRATA CORRIGE</i>	7

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	26
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. C. 2160 Molinari, C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2160 – Adozione del testo base</i>)	36
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	43

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257	

Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	57
SEDE CONSULTIVA:	
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	60
5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	67
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	61
5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'accoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	69
5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	71
5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova <i>governance</i> di Borsa Italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.	
5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella <i>governance</i> di Borsa Italiana	62
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	72
5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO S.p.A .	62
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	74

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica	63
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	75
5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori	63
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
DL n. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	81
ALLEGATO (Parere approvato)	90

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 103/201: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	104

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (<i>Esame e rinvio</i>)	99
AVVERTENZA	103

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06622 Nobili: Adeguamento della normativa relativa alla notifica delle sanzioni per il settore del noleggio di veicoli senza conducente alle migliori pratiche nel mercato di riferimento .	106
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	109

5-06620 Gariglio: Stato dell'arte e risorse finanziarie nella progettazione della variante volta ad aggirare l'abitato di Palese e Santo Spirito a Bari	107
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	110
5-06621 Sozzani: Collegamento tra i porti di Genova e Rotterdam attraverso la linea ferroviaria Alessandria-Novara-Sempione	107
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	111
5-06623 Silvestroni: Competitività della nuova compagnia ITA nel trasporto aereo di lungo raggio	107
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	112
5-06624 Grippa: Monitoraggio dell'attività dei tavoli prefettizi e delle regioni e utilizzo dei fondi per assicurare un servizio di trasporto locale nel pieno rispetto delle norme anti-contagio	107
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	114
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	116
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	114
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	119
5-06128 Scagliusi: Completamento della riforma del collocamento della gente di mare	119
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	121
5-05927 Quartapelle Procopio: Riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto «Sostegni» in caso di percezione nell'anno 2019 di indennità per la maternità obbligatoria da parte di lavoratrici titolari di partita IVA	120
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	122
5-06006 Legnaioli: Sostegno dell'occupazione nel comparto dell'artigianato	120
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	124
5-06127 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento di Trieste della società Flex	120
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	128
---	-----

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	130
-----------------------------------	-----

DL 103/2021 – Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
--	-----

ALLEGATO (<i>Proposta del relatore approvata dalla Commissione</i>)	132
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recanti disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto di gestione della fauna	131
--	-----

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega anti vivisezione (LAV)	131
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140
--	-----

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	142
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	149
--	-----

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	144
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ART. 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA	150
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli	151
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione del Vice Presidente di CONFAPI, Francesco Napoli, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti	153

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	154
--------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	155
Audizione del senatore Bachisio Silvio Lai, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince istituita dal Senato nella XVII legislatura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155

PAGINA BIANCA



18SMC0155941